

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 6 agosto 2003

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta e degli assessori — integralmente o in sunto —, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte (decisioni CO.RE.CO.) sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11.

Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Pag. 1535

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 12.

Attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 Pag. 1545

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 13.

Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione Pag. 1546

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 14.

Ulteriore modificazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 - Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia e Selva di Meana Pag. 1551

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2003, n. 68.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi - Ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo 1998 - Lavori di realizzazione di un pozzo in loc. Poggio di Croce per l'acquedotto comunale di Preci. Presa d'atto perizia di assestamento finale ed erogazione del saldo al Comune di Preci, pari a euro 16.784,84 Pag. 1551

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2003, n. 69.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Ordinanza commissariale n. 61/98 e successive. Intervento «Istituto tecnico industriale e professionale» nel comune di Nocera Umbra. Presa d'atto seconda perizia di variata distribuzione di spesa ed autorizzazione utilizzo ribasso d'asta Pag. 1552

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2003, n. 70.

Indagini di microzonazione sismica nelle zone danneggiate dall'evento sismico del 16 dicembre 2000 ricadenti nei comuni di Narni, Terni e Stroncone. Lavori relativi alla campagna geognostica con prove geofisiche e di laboratorio. Liquidazione saldo all'impresa e svincolo polizza fidejussoria Pag. 1554

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2003, n. 71.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Concessioni di acque pubbliche - Regolamentazione prelievi ad uso irriguo Pag. 1555

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 77.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Concessioni di acque pubbliche. Revoca ordinanza commissariale 25 luglio 2003, n. 71. Nuove disposizioni in materia di prelievi ad uso irriguo Pag. 1556

LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2003, prot. n. 7906/I/U

OGGETTO: Art. 22 L. 30 aprile 1999, n. 136 e art. 3 del regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3. Invito al Comune di Perugia ad adempiere in ordine al Piano attuativo relativo alle zone classificate come «ambiti di promozione economico - turistico - APET» in loc. Antognolla. Istanza presentata in data 25 giugno 2003 da Antognolla S.p.a. attraverso il suo legale rappresentante sig. Manrico Calzoni Pag. 1557

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 luglio 2003, n. 309.

Indirizzi regionali per i piani comunali di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica Pag. 1557

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 luglio 2003, n. 311.

Indirizzi di studio per gli Istituti di istruzione superiore del sistema scolastico umbro - Linee guida per l'anno scolastico 2004-2005 Pag. 1559

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2003, n. 838.

D.G.R. n. 242 del 1° marzo 2000 - Modifica e concessione di € 54.350,00 al Comune di Bevagna per l'intervento «Viadotto in via S. Margherita» Pag. 1561

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2003, n. 840.

D.G.R. n. 1681 del 19 dicembre 2001 «Piano delle infrastrutture 2002» - Intervento «Scuola media statale di Norcia» nel comune di Norcia - Proroga termini Pag. 1562

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2003, n. 894.

D.G.R. nn. 285/01 e 1073/02. P.I.R. «Capoluogo» del comune di Spello - U.M.I. n. 1, «Chiesa e Monastero di Vallegloria» - Autorizzazione al rilascio della concessione contributiva di € 516.011,27 in variante al P.I.R. approvato Pag. 1563

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2003, n. 895.

Crisi sismiche 1997 e successive - L.R. n. 30 del 12 agosto 1998 e s. m. e i. - Programma sui dissesti idrogeologici - Piano di attuazione 2003 Pag. 1565

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2003, n. 911.

Iscrizione di fondi vincolati - Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 Pag. 1568

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 944.

D.G.R. n. 242/00 - Intervento «Sede municipale» concessione ulteriore finanziamento di € 76.600,88 al Comune di Collazzone ente attuatore dell'intervento
Pag. 1569

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 945.

D.G.R. n. 1681 del 19 dicembre 2001 «Piano delle infrastrutture 2002» - Modifiche assegnazione finanziamenti interventi Comune di S. Anatolia di Narco
Pag. 1570

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 950.

Approvazione graduatoria e piano progetti IFTS 2002-2003. P.O.R. Ob. 3 (2000-2006) Pag. 1571

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 953.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa - Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 Pag. 1574

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 954.

Variazioni all'interno delle UPB 02.1.005 e 02.1.008 della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2003 sensi dell'art. 46, 3° comma, della L. R. 28 febbraio 2000, n. 13 Pag. 1575

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 956.

P.I.R. «Centro storico» del comune di Nocera Umbra - U.M.I. n. 1 - Autorizzazione alla concessione e assegnazione finanziamento definitivo in variante al P.I.R.
Pag. 1576

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 giugno 2003,
n. 5623.

Corso organizzato da Eco Tech srl - Engineering & Servizi ambientali - Ponte San Giovanni (PG). Validazione sensi DGR 246/01 Pag. 1581

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 giugno 2003,
n. 5624.

Corsi organizzati da Cecom srl - Perugia - Validazione sensi DGR 246/01 Pag. 1581

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -
SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE
DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27
giugno 2003, n. 5937.

Dott. Guido Ramadori: autorizzazione all'esercizio dell'attività di un ambulatorio odontoiatrico Pag. 1582

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 luglio 2003, n.
5968.

Corsi organizzati da Cescot Umbria - Perugia. Validazione sensi DGR 246/01 Pag. 1583

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 luglio 2003,
n. 5969.

Corso organizzato da Eco Tech s.r.l. - Engineering & Servizi ambientali - Ponte San Giovanni (PG). Validazione sensi DGR 246/01 Pag. 1584

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 luglio 2003, n. **5970**.

Corso organizzato da Ascom Servizi s.r.l. - Foligno (PG). - Validazione sensi DGR 246/01 . . . Pag. 1585

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 luglio 2003, n. **6243**.

Corso organizzato da S.I.C. e S. s.r.l. - Orvieto (TR). Validazione sensi DGR 246/01 Pag. 1586

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 luglio 2003, n. **6246**.

Aggiornamento elenco delle Aziende abilitate alla fornitura di protesi con spesa a carico del S.S.N. (D.M. 332 del 27 agosto 1999) Pag. 1587

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTI FONDIARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 luglio 2003, n. **6318**.

L.R. n. 34/89, art. 5, 2° comma. Approvazione graduatoria delle richieste di finanziamento pervenute nel II semestre del 2002 Pag. 1588

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO POLITICHE PER L'OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E DIFFUSIONE DELLA INNOVAZIONE E DELLA RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 luglio 2003, n. **6839**.

Docup Ob. 2 2000-2006. Mis. 2.2 - Az. 2.2.1 «Sostegno all'acquisizione di servizi reali» Tip. B) - Rettifica art.11, 2° comma, bando di concorso 2003 approvato con D.D. n. 5457 del 18 giugno 2003 Pag. 1590

DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E POLITICHE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA RISORSA UMANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 luglio 2003, n. **6937**.

Approvazione processo verbale e formulazione graduatoria progressioni verticali di carriera Area tecnica - cat. B3. Modifica atto n. 5328/2003 Pag. 1590

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 10, avente ad oggetto: **«Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria».** (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale P. I - II (serie generale) n. 30 del 23 luglio 2003) Pag. 1591

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 32 del 6 agosto 2003.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2003, n. **67**.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Progetto esecutivo «Opere di adduzione primaria del sistema occidentale dalla diga di Montedoglio per la Valdichiana. III lotto.

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 32 del 6 agosto 2003.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 luglio 2003, n. **310**.

Programma di attività dell'A.R.U.S.I.A. per l'anno 2003 - art. 30 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35.

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 32 del 6 agosto 2003.

CONSORZIO NOVAUMBRIA
AZIONI PER IMPRENDITORIALITÀ
PERUGIA

Bando per la realizzazione di percorsi integrati di formazione, finalizzati a supportare la creazione di nuove imprese e d'imprese costituite a seguito di processi di spin-off, con priorità nei settori di cui ai «nuovi bacini d'impiego». Annualità 2003.

Bando per la costituzione di una Long List di soggetti esperti nelle attività previste dalla Sovvenzione globale Misure D3 ed E1 POR Ob 3 FSE 2000-2006.

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11.

Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO E MODIFICHE DELLA
LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N.41

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale, disciplina gli interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso il sostegno finanziario a specifiche iniziative in favore di soggetti pubblici e privati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno lo scopo di promuovere la riduzione della disoccupazione, la qualificazione dell'occupazione e il superamento dei fenomeni di precarietà nei rapporti di lavoro, specie a favore dei soggetti svantaggiati e nelle aree a rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 2.

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 3 della L.R. 41/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative.».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 41/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione (DAP), di cui all'articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 41/1998 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n.14.».

4. All'articolo 3, comma 3 della L.R. 41/1998 sono soppresse le parole «nonché per l'attuazione di programmi triennali».

Art. 3.

(Modificazione del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 41/98)

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

«3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale.».

Art. 4.

(Modificazione dell'art. 6 della L.R. 41/1998)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell'Università degli studi di Perugia, il Rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.».

2. Al comma 4, primo periodo dell'art. 6 della L.R. 41/98 le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle parole «comma 3».

Art. 5.

(Programma annuale regionale delle politiche del lavoro)

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, approva il Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, in attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, con il concorso delle province e previo parere della Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 6 della stessa legge.

2. Il Programma annuale regionale è elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dagli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché dalle società a prevalente partecipazione regionale, individuati dalla Giunta regionale.

3. In sede di approvazione del Programma annuale regionale la Giunta regionale tiene conto della Strategia europea dell'occupazione, di cui al Trattato C.E. e relativi orientamenti e raccomandazioni delle Istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

4. Il Programma annuale regionale determina in particolare:

a) le priorità relative alle tipologie degli interventi definite all'articolo 6;

b) le risorse economiche da assegnare a ciascuna tipologia, su base percentuale;

c) la ripartizione delle risorse tra Regione e province, tenendo conto di indicatori rilevanti ai fini della determinazione delle priorità territoriali d'intervento, definiti d'intesa con le province;

d) le finalità specifiche dei finanziamenti;

e) gli ambiti territoriali prioritari;

f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;

g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;

h) i criteri generali inerenti la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione dei benefici finanziari;

i) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna iniziativa e le relative spese ammissibili;

j) le modalità di gestione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L.R. 18 aprile 1997, n. 14.

5. Il Programma annuale regionale determina, su base percentuale, la quota riservata alle attività di sostegno alla progettazione operativa degli interventi, monitoraggio, valutazione e verifica dei risultati di cui all'articolo 8, da destinare ai soggetti competenti coinvolti.

Art. 6.

(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono rivolti a:

a) affiancare le azioni di sostegno ai Centri per l'impiego, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi dedicati ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, agli inoccupati e ai disoccupati di lunga durata;

b) promuovere, assistere e rafforzare, sulla base di progetti condivisi dai lavoratori, percorsi di transizione e/o reingresso nella vita attiva, anche attraverso interventi di formazione permanente, orientamento e sostegno al reddito, finalizzati all'attuazione dei progetti medesimi;

c) sperimentare progetti pilota rivolti a specifiche fasce di disoccupati, che prevedono contributi mediante i quali si integrano il sostegno al reddito, la formazione e l'aiuto all'occupazione, anche attraverso la parziale trasferibilità in caso di assunzione e l'attivazione di misure di tutela in caso di interruzione, indipendente dalla volontà dei lavoratori, dei percorsi di formazione;

d) conferire aiuti all'occupazione a favore delle imprese, anche cooperative, che ampliano la base occupazionale con l'impiego di soggetti in posizione di svantaggio sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, così come definiti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai disoccupati e agli inoccupati di età superiore ai trentadue anni, ai lavoratori iscritti all'apposita gestione separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori occupati con contratto a termine, nonché alle problematiche di genere, utilizzando anche, nell'ambito di accordi sindacali, l'istituto del part-time a tempo indeterminato e del tele-lavoro, realizzato nelle forme del rapporto di lavoro subordinato, inclusa la copertura delle spese per la formazione professionale;

e) favorire e incentivare il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari, a partire dai lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino regionale anche attraverso il sostegno al consolidamento delle attività autonome;

f) rafforzare, attraverso ulteriori incentivi economici e il sostegno all'attuazione degli obblighi formativi, l'utilizzo dei contratti a causa mista e in particolare dell'apprendistato e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, operando in raccordo con i centri per l'impiego, e sostenere la mobilità europea dei lavoratori. Per quanto riguarda in particolare l'apprendistato, la concessione degli ulteriori incentivi economici a carattere regionale è subordinata all'effettuazione della formazione all'esterno dell'azienda in misura non inferiore a centoventi ore annue ed alla certificazione della stessa;

g) sostenere, sulla base degli accordi sindacali aziendali e/o territoriali, sperimentazioni e progetti di incremento degli organici, utilizzando la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e interventi di riorganizzazione aziendale, specie quelle prodotte da innovazioni tecnologiche, privilegiando i progetti mirati a coniugare tali processi con lo sviluppo professionale e culturale dei lavoratori;

h) sostenere il percorso di emersione e di contrasto del lavoro nero, anche in collaborazione con i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), la Direzione regionale del lavoro, l'Osservatorio regionale per l'Umbria sul lavoro nero, economia sommersa, elusione ed evasione contributiva, attraverso attività di assistenza tecnica e consulenza alle imprese per l'utilizzo dei benefici previsti dalle normative nazionali e/o regionali e promuovendo la realizzazione di accordi tra le parti sociali, da sostenere anche attraverso il ricorso a progetti mirati di formazione;

i) sostenere le esperienze di lavoro, quali tirocini, borse di lavoro, piani d'inserimento professionale, affiancando ai benefici previsti dalle normative nazionali e comunitarie ulteriori benefici per i soggetti destinatari delle misure, al fine di rafforzare le attività di tutoraggio a tutti i livelli e di sostenere la mobilità europea dei lavoratori;

j) sostenere la creazione di nuove imprese, anche cooperative, e del lavoro autonomo, specie nell'ambito di progetti destinati a favorire l'occupazione dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata;

k) sostenere, nell'ambito della concertazione con le

parti sociali, altre misure e iniziative mirate alla realizzazione delle finalità generali del presente titolo, anche con il coinvolgimento attivo delle parti sociali in tutti i percorsi in cui la loro partecipazione, a giudizio della Giunta regionale, è ritenuta utile per l'efficacia dell'azione.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la regola del *de minimis*, così come disciplinata dalla normativa comunitaria.

Art. 7.

(Gestione amministrativa)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite dall'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 96 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. Esse gestiscono, in particolare, in base alla disponibilità finanziaria determinata dal Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, l'erogazione dei benefici finanziari previsti dal presente titolo.

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale e le province disciplinano, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Programma annuale regionale, i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza per l'attuazione del presente titolo.

3. In base alla natura delle iniziative approvate, la Regione e le province possono stipulare con i soggetti ammessi al finanziamento apposite convenzioni o accordi, nell'ambito delle quali vengono regolati i reciproci impegni.

4. Al fine di verificare il pieno e il coerente utilizzo delle risorse assegnate con il Programma annuale regionale, le province forniscono annualmente all'amministrazione regionale un dettagliato resoconto dell'attività svolta.

Art. 8.

(Informazione, assistenza, monitoraggio e valutazione)

1. La Regione, le province e i centri per l'impiego questi ultimi come previsto dall'art. 8, comma 3, lett. c) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, assicurano la necessaria attività di informazione, pubblicizzando le opportunità di finanziamento e prevedendo attività di sensibilizzazione mirata, a seconda delle diverse filiere d'intervento, in favore di particolari tipologie di proponenti e/o beneficiari, nell'ambito della realizzazione delle finalità e degli obiettivi indicati dalla L.R. 41/1998 e dalla presente legge e nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

2. La Regione anche mediante la collaborazione dei propri enti dipendenti e strumentali, o delle società a prevalente partecipazione regionale, nonché le province e i comuni, anche attraverso i centri per l'impiego, possono svolgere attività di sostegno alla progettazione operativa ed all'allestimento degli interventi nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

3. L'Agenzia Umbria lavoro, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. 41/1998, titolo quinto, conduce attività di monitoraggio, sulla base delle direttive della Giunta regionale, tenendo conto della natura degli interventi predisposti, in raccordo con le province e con riferimento alle disponibilità finanziarie loro attribuite annualmente, attivando - se del caso ed in relazione al

contenuto delle attività programmate annualmente - forme di collaborazione con gli altri enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché con le società a prevalente partecipazione regionale.

4. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte, i soggetti di cui al comma 3 redigono, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale di valutazione dell'intervento globale, al fine di fornire indicazioni utili per la programmazione degli interventi dell'anno successivo.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 9.

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo regionale», istituito dall'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, nonché l'istituzione e il funzionamento del Comitato regionale per la gestione del Fondo stesso.

2. Il Fondo regionale è alimentato con gli importi derivanti da quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3 della legge 68/1999.

Art. 10.

(Destinazione del Fondo)

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate per:

a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili;

b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa delle persone disabili;

c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;

d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 11.

(Beneficiari)

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sono:

a) i datori di lavoro privati e pubblici;

b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;

c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

d) i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991;

e) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 12.

(Interventi non ammissibili a finanziamento)

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale destinati ad attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera b).

2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle iniziative indicate nell'articolo 10.

Art. 13.

(Comitato regionale)

1. È istituito il Comitato regionale per la gestione del Fondo regionale, con sede presso la Giunta regionale, Servizio competente in materia di politiche attive del lavoro.

2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e di valutare l'andamento dello stesso. A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.

3. Il Comitato regionale è composto:

a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;

b) dai dirigenti delle strutture competenti delle province di Perugia e Terni o loro delegati;

c) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale tripartita;

d) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita;

e) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle associazioni di disabili presenti nelle Commissioni provinciali tripartite, rispettivamente uno per la provincia di Perugia e uno per quella di Terni.

4. Il Comitato regionale è costituito con determinazione del dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro e dura in carica per tre anni; alla sua scadenza continua ad esercitare le funzioni fino al rinnovo.

5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro.

6. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il direttore dell'Agenzia Umbria lavoro, di cui al titolo quinto della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 o suo delegato.

7. Il Comitato regionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

Art. 14.

(Programma annuale di intervento)

1. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, e tenendo conto delle proposte e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 13, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

2. Il Programma annuale contiene:

a) le priorità di intervento;

b) i criteri di riparto del Fondo regionale fra le province;

c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;

d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

Art. 15.

(Compiti delle province)

1. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del Programma di cui all'articolo 14 competono alle province, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE COMUNI

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nel Titolo I della presente legge è istituito il «Fondo regionale per le politiche attive del lavoro» ed è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 11.02.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Investimenti in favore dell'occupazione».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata «Fondi speciali per spese di investimento» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'articolo 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale e nel programma annuale regionali per le politiche attive del lavoro concorrono, in quanto compatibili, le risorse derivanti dalla Convenzione tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Regione dell'Umbria ai sensi del D.Lgvo 81/2000, i fondi derivanti

dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, articolo 5, comma 1, lettera *b*), rientri, recuperi ed economie sugli interventi finanziati, ulteriori assegnazioni statali e i fondi di provenienza comunitaria per le politiche del lavoro.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo II della presente legge si fa fronte con le risorse stanziare nel «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» istituito dalla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18.

6. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. *c*) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2 sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 17.
(*Abrogazione*)

1. È abrogato l'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

2. È abrogato il comma 7 dell'art. 9 della L.R. 41/1998.

Art. 18.
(*Norme transitorie e finali*)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 3 della L.R. 41/1998, come modificato e integrato dalla presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore.

2. Nelle more dell'approvazione del primo Piano triennale per le politiche del lavoro, la Giunta regionale adotta linee programmatiche transitorie, in armonia con la vigente programmazione regionale, generale e dei settori collegati, e in base al Documento annuale di programmazione.

3. Il primo Comitato regionale di cui all'articolo 13 è istituito entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino alla scadenza delle Commissioni tripartite, regionale e provinciali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Grossi, deliberazione n. 1629 del 27 novembre 2002, atto consiliare n. 1530 (VII^a legislatura).

— Assegnato per il parere alle commissioni consiliari permanenti II^a «Attività economiche - assetto ed utilizzazione del territorio - ambiente ed infrastrutture - formazione professionale» in sede referente e I^a «Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali» in sede consultiva, l'8 gennaio 2003.

— Effettuate sull'atto le seguenti audizioni: 20 febbraio 2003 a Perugia, 27 febbraio 2003 a Gubbio, 13 marzo 2003 a Terni, 27 marzo 2003 a Foligno e 10 aprile 2003 a Orvieto.

— Testo licenziato dalla II^a commissione consiliare permanente il 29 maggio 2003, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Tippolotti per la maggioranza e dai consiglieri Melasecche Germini e Donati per la minoranza e con il parere consultivo espresso dalla I^a commissione consiliare permanente il 16 gennaio 2003 (Atto n. 1530/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 15 luglio 2003, deliberazione n. 306.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro (Servizio politiche attive del lavoro) in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

La legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, recante «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego», è pubblicata nel S.O. n. 3 al *B.U.R.* n. 72 del 2 dicembre 1998.

Note all'art. 1, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

— Lo statuto regionale è stato approvato con legge 23 gennaio 1992, n. 44, pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 26 del 1° febbraio 1992 e nel B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1992.

Nota all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 alinea:

Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«3. (Programmi ed indirizzi di politiche del lavoro). — 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative.

2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione (DAP), di cui all'articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata.

2 bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.

3. La giunta regionale adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province nelle materie previste dal d. lgs. 469/1997 e dalla presente legge.

4. La giunta regionale determina, altresì, gli standards qualitativi e quantitativi per l'erogazione dei servizi previsti dall'articolo 2, comma 2 del d. lgs. 469/1997.

5. La giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, predisporre e trasmette al consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente in attuazione del piano triennale».

Note all'art. 2, parte novellistica:

— Il testo degli artt. 4, 5, 6, comma 3 e 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

«4. (Soggetti della programmazione regionale). 1. Gli Enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea.

2. Sono interlocutori ordinari della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione, le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le grandi agenzie di ricerca, le altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.

5. (Concertazione e partenariato istituzionale e sociale). — 1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all'attività del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della medesima legge.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.

6. (Programmi e progetti). — *Omissis*.

3. Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. *Omissis*.

14. (Documento regionale annuale di programmazione). — 1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante DAP.

2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle Intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.

3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all'articolo 99, il DAP:

a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

4. Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:

a) le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella regione nel triennio di riferimento;

b) gli aggiornamenti e le modificazioni del PRS e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;

c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale, nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;

e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);

f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, recante «Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali (pubblicata nel *B.U.R.* n. 20 del 23 aprile 1997), è il seguente:

«5. (Destinazione dei proventi del fondo speciale). — 1. Il

Consiglio regionale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, provvede a:

Omissis

b) destinare una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi del fondo speciale per l'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e alla occupazione».

Nota all'art. 3, comma unico:

Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«4. (Attribuzione di funzioni e compiti alle province). — 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al collocamento previste dagli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. 469/1997, nonché le funzioni di politica attiva del lavoro previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con le funzioni da esse esercitate in materia di orientamento e formazione professionale.

3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale.

4. Le province, per la gestione dei servizi per il lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni con i comuni singoli e associati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Le province, al fine di migliorare la qualità degli interventi, in relazione alle situazioni e alle esigenze locali o per favorire l'inserimento professionale dei soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni, con qualificate strutture pubbliche o private, anche tramite i centri per l'impiego. In particolare per gli utenti destinatari di prestazioni terapeutiche, assistenziali, educative, formative, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, le convenzioni dovranno essere attivate con i soggetti di cui all'articolo 25 della medesima legge.

6. Le province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione delle parti sociali, istituiscono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione tripartita permanente di concertazione per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 6 del d.lgs. 469/1997.

7. Le province stabiliscono la composizione delle commissioni tripartite, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997, prevedendo la partecipazione del consigliere di parità».

Nota all'art. 4, comma 1, alinea:

Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«6. (Commissione regionale tripartita). 1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali, è istituita la commissione regionale tripartita come sede concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale. Essa è composta da:

a) l'assessore regionale competente o suo delegato, che la presiede;

b) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) il consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;

e) n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente in rappresentanza di ciascuna provincia.

1. bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolasti-

ca regionale, il Rettore dell'Università degli studi di Perugia, il Rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.

2. La commissione esercita le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego.

3. La giunta regionale determina le funzioni e i compiti che, per la loro più efficace gestione, possono essere affidati alle commissioni provinciali tripartite.

4. La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio sugli atti di cui all'articolo 3, comma 3, sul piano di attività dell'Agenzia Umbria Lavoro di cui all'articolo 9. Al fine di assicurare l'integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, la commissione può invitare rappresentanti del mondo della scuola, dell'università, del volontariato, dell'associazionismo e di altre forze sociali. Nell'ambito della commissione possono essere, inoltre, previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali e settoriali.

5. La commissione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio in merito all'individuazione dei bacini e delle sedi per la distribuzione territoriale dei centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del d.lgs. 469/1997.

6. La commissione formula i criteri per la ricollocazione presso le amministrazioni pubbliche del personale eccedente di cui all'articolo 13.

7. La commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni dei soggetti di cui al comma 1, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza di metà delle designazioni.

8. Il supporto tecnico di segreteria ai lavori della commissione è assicurato dalla giunta regionale, con proprio personale».

Note all'art. 5, commi 1 e 4, lettera j):

— Per il testo dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 alinea.

— Per il testo dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all'art. 4, comma 1, alinea.

— Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, si vedano le note all'art. 2, parte novellistica.

Note all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e):

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», (pubblicata nella *G.U.* n. 283 del 3 dicembre 1991:

«4. (Persone svantaggiate). — 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta

alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», (pubblicata nel S.O. alla *G.U.* n. 190 del 16 agosto 1995):

«2. (Armonizzazione). — *Omissis.*

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. *Omissis.*»

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante «Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella *G.U.* n. 82 del 7 aprile 2000):

«2. (Definizione dei soggetti utilizzati). — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. *Omissis.*»

Note all'art. 7, comma 1:

— Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all'art. 3, comma unico.

— Il testo dell'articolo 96 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (pubblicata nel *B.U.R.* n. 15 del 10 marzo 1999), è il seguente:

«96. (Funzioni e compiti conferiti alle province). 1. Sono trasferite alle province le funzioni in materia di formazione, orientamento professionale ed educazione permanente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 144, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le province organizzano ed attuano i servizi di orientamento professionale, collocati all'interno dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in forma integrata agli altri servizi per le politiche del lavoro ed in raccordo con gli altri enti locali».

Nota all'art. 8, commi 1 e 3:

Il testo dell'art. 8, comma 3, lett. c) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«8. (Centri per l'impiego). — *Omissis.*

3. I Centri per l'impiego svolgono:

Omissis

c) i servizi di informazione, di orientamento e di consulenza individuale e i servizi rivolti all'incontro della domanda e l'offerta di lavoro; *Omissis.*»

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 2 e 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (pubblicata nel S.O. alla *G.U.* n. 68 del 23 marzo 1999):

«14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili). — *Omissis*

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. *Omissis.*»

— Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 2000/2002» (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. n. 14 del 15 marzo 2000), è il seguente:

«**24.** (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. *Articolo 14 legge 12 marzo 1999, n. 68*). — 1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2000 il cap. 9771 denominato «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili».

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti da quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 14, legge 12 marzo 1999, n. 68, che saranno introitati al cap. 2982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 2000 denominato «Proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché da contributi di Fondazioni ed altri enti e soggetti di cui al comma 3, articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

3. Con successivo provvedimento legislativo saranno disciplinate le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo di cui al comma 1 ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 14, della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Nota all'art. 10, comma unico, lett. d):

Per la legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note all'art. 9.

Note all'art. 11, comma unico:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» (pubblicata nella G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991):

«**1.** (Definizione). — 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

Omissis

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. *Omissis.*

8. (Consorti). — 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.»

— Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato» (pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 1991):

«**6.** (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti».

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (pubblicata nella G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992):

«**17.** (Formazione professionale). — 1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere h) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. (Integrazione lavorativa). — 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate».

— Per la legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note all'art. 9.

Nota all'art. 13, comma 6:

Per la legge 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota al titolo della legge.

Nota all'art. 14, comma 1:

Per il testo dell'art. 3 della legge 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 alinea.

Nota all'art. 15, comma unico:

Per il testo dell'art. 4 della legge 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all'art. 3, comma unico.

Note all'art. 16, commi 2, 3, 4, 5 e 6:

— La legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002», è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. n. 19 del 26 aprile 2002.

— Il testo degli articoli 27, comma 3, lettera c) e 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 2, parte novellistica), è il seguente:

«**27.** (Legge finanziaria regionale). *Omissis.*

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis

c) la determinazione, in apposita tabella, delle quote da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale. *Omissis.*

29. (Fondi speciali). 1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.

4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti

siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 36».

— Per il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, si vedano le note all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e).

— Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, si veda la nota all'art. 5, commi 1 e 4, lettera j).

— Per la legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, si vedano le note all'art. 9.

Nota all'art. 17, comma 2:

Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«**9.** (Compiti dell'agenzia). — 1. È istituita l'Agenzia Umbria Lavoro - di seguito agenzia - che svolge, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, le seguenti funzioni:

a) supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali dell'impiego, della formazione e dei sistemi educativi;

b) elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il lavoro;

c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;

d) gestione del «sistema informativo lavoro», di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e delle banche dati sui servizi per il lavoro, garantendo il collegamento con il sistema informativo nazionale, con quello regionale e con il sistema informativo interno dell'amministrazione regionale, nonché l'omogeneità degli standard informativi;

e) qualificazione dei servizi di formazione degli operatori, di promozione delle attività e di documentazione, attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico;

f) l'assistenza alla predisposizione di progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori provenienti da attività di lavoro socialmente utili;

g) altre funzioni e compiti ad essa demandate dalla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge.

2. L'agenzia progetta, altresì, iniziative dirette alla semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del lavoro.

3. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro a supporto delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, l'agenzia svolge funzioni di osservatorio del mercato del lavoro anche raccogliendo ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti dal sistema informativo lavoro e garantendo la loro articolazione su base provinciale e sub provinciale. L'agenzia, sulla base delle esigenze di programmazione regionale, svolge attività finalizzate a:

a) monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;

b) fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione dei dati e delle informazioni;

c) realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;

d) predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del mercato del lavoro.

4. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 3, l'agenzia coordina le proprie funzioni con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni socio-

economiche sul mercato del lavoro e può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con l'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S., con l'università ed altri eventuali organismi di ricerca pubblici e privati. L'agenzia si raccorda con l'attività degli enti bilaterali di cui alla L. 19 luglio 1993, n. 236.

5. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale, l'agenzia formula un piano annuale delle proprie attività specificando il relativo fabbisogno di personale. La Giunta regionale approva il piano, previa acquisizione del parere della commissione regionale tripartita. La Giunta regionale può realizzare, avvalendosi dell'agenzia, iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle finalità della presente legge.

6. L'agenzia esercita, anche su richiesta delle province, compiti di assistenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di loro competenza. Le province possono, altresì, avvalersi dell'agenzia per la realizzazione di attività istruttorie e di verifica nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale, mediante la stipulazione di apposita convenzione.

7. *Abrogato*.

Nota all'art. 18, comma 1:

Per il testo dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 alinea.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 12.

Attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Indirizzi programmatici)

1. Il Consiglio regionale, con proprio atto amministrativo, in attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, detta indirizzi programmatici inerenti le modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, con riferimento anche alla predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 170/2001 stesso.

Art. 2.

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 10 luglio 1986, n. 26.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Girolamini, deliberazione n. 410 del 9 aprile 2003, atto consiliare n. 1693 (VII^a legislatura).

— Assegnato per il parere alla II^a commissione consiliare permanente «Attività economiche - assetto e utilizzazione del territorio - ambiente e infrastrutture - formazione professionale», il 16 aprile 2003.

— Testo licenziato dalla II^a commissione consiliare permanente il 3 luglio 2003, con parere e relazione illustrata oralmente dal vice presidente Melasecche Germini (atto n. 1693/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 2003, deliberazione n. 308.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note al titolo della legge:

— Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, recante «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108, è pubblicato nella *G.U.* n. 110 del 14 maggio 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108, recante «Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica» (in *G.U.* n. 94 del 23 aprile 1999):

«3. *Delega al Governo.* — 1. Sulla base del parere di cui all'articolo 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché la commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) definizione della disciplina cui le regioni devono uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) definizione dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;

c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera d), mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;

d) previsione che i soggetti di cui al numero 3) della lettera d-bis) dell'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5

agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presentando al comune territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle previsioni di cui alla medesima lettera *d*-bis), numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citato articolo 1, siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione;

e) previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti vendita esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;

f) individuazione dei casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di trattamento alle testate; per i circuiti alternativi alle edicole la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere».

Note all'art. 1, comma unico:

— Si riporta il testo degli artt. 1 e 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (si vedano le note al titolo della legge):

«1. *Ambito di applicazione e definizioni.* — 1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

6. *Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.* — 1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:

a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;

b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.

3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto».

Nota all'art. 2, comma unico:

La legge regionale 10 luglio 1986, n. 26, recante «Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni amministrative in materia di giornali e riviste», è pubblicata nel *B.U.R.* n. 54 del 18 luglio 1986.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 13.

Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:

a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;

b) incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;

c) contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;

d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio;

e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «rete» l'insieme dei punti di vendita che erogano benzine, gasolio, gas di petroli liquefatti - GPL, metano e biodisel per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio, nonché degli impianti ad uso privato, per natanti e aeromobili, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche;

b) «impianto» il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i servizi e le attività ad esso accessori;

c) «erogatore» l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, misurando contemporaneamente le quantità trasferite e il corrispondente importo;

d) «colonnina» l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

e) «self-service pre-pagamento» il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburanti.

te senza l'assistenza di apposito personale, di cui l'utente si serve direttamente, previo pagamento del relativo importo;

f) «self-service post-pagamento» il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

g) «servizio accessorio» all'impianto di distribuzione di carburanti la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;

h) «servizio presente nell'impianto» quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;

i) «servizio all'autoveicolo» l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;

j) «servizio alla persona» quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera i) e simili;

k) «intralcio al traffico» quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;

l) «centro abitato» un insieme di edifici delimitato, lungo le vie di accesso, da appositi segnali di inizio e fine;

m) «impianto di distribuzione carburanti ad uso privato» l'insieme delle attrezzature fisse e/o mobili, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili o comunque al diretto ed esclusivo servizio di questi, la cui erogazione è destinata agli automezzi di proprietà o comunque connessi all'attività dell'impresa;

n) «impianto di pubblica utilità» quello che si rapporta al territorio in ricorrenza dei parametri fissati con norme regolamentari regionali;

o) «via di comunicazione d'interesse regionale» quella così classificata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

p) «impianto per uso di natanti e di aeromobili» quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;

q) «modifica all'impianto» la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.

Art. 3.

(Norme regolamentari regionali)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari di attuazione della presente legge, concernenti in particolare:

a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge, ivi compresa l'ipotesi di domande concorrenti, nonché per la loro sospensione, decadenza

e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;

b) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti;

c) la determinazione delle superfici minime degli impianti;

d) la disciplina delle fattispecie di incompatibilità degli impianti esistenti;

e) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei comuni degli impianti incompatibili;

f) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;

g) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;

h) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;

i) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;

j) le modalità di trasmissione alla Regione, da parte dei comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;

k) la fissazione delle condizioni atte a qualificare gli impianti di pubblica utilità;

l) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneità tecnica.

Art. 4.

(Atti regionali di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, nel rispetto del Documento annuale di programmazione - DAP, tenendo conto degli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, delle linee guida contenute nel piano nazionale del sistema di distribuzione dei carburanti di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, delibera gli atti di indirizzo e coordinamento con particolare riferimento:

a) l'individuazione dei bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei;

b) la definizione delle tipologie e i requisiti degli impianti, tenuto conto della loro localizzazione;

c) l'attribuzione delle priorità tra le fattispecie di incompatibilità previste dal piano nazionale ai fini della chiusura degli impianti, valutando l'impatto sulla rete esistente;

d) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte dei comuni, di appositi e adeguati indici urbanistici ed edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;

e) la fissazione dei criteri e l'indicazione degli strumenti per l'ammodernamento della rete distributiva, con particolare riguardo agli standard qualitativi;

f) la fissazione dei criteri per la installazione degli impianti di rifornimento di aeromobili;

g) la fissazione dei criteri per la ottimizzazione degli orari e per la loro flessibilità.

Art. 5.

(Impianti autostradali)

1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i rac-

cordi autostradali sono di competenza della Regione.

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni, nonché alla loro sospensione, revoca e decadenza, con riferimento agli interventi e alle attività di seguito indicati:

- a) installazione ed esercizio di nuovi impianti;
- b) modificazioni dell'impianto;
- c) trasferimento dell'impianto;

d) impianti di distribuzione ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico sentita l'autorità aeroportuale o per la navigazione delle acque competente;

e) esercizio di impianti temporanei, in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati.

2. Spetta ai comuni:

- a) individuare gli impianti di pubblica utilità;
- b) determinare, nel rispetto delle norme regolamentari regionali, gli indici urbanistico-edilizi per la modifica e la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, volti a favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigiane integrative;

c) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione;

d) verificare gli impianti in base alle incompatibilità disciplinate dalle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d);

e) individuare le aree in cui ricollocare gli impianti incompatibili, esercitando le connesse funzioni amministrative, nel rispetto delle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e);

f) fissare gli orari e le turnazioni;

g) rilasciare le attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti, da parte di operatori economici e altri utenti, presso distributori automatici;

h) vigilare sull'osservanza delle norme della presente legge e irrogare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 9, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Art. 7.

(Nuovi impianti, trasferimenti e modifiche)

1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per l'installazione di impianti purché gli stessi siano dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del self-service pre e post-pagamento e di autonomi servizi all'autoveicolo e alla persona e di autonome attività commerciali integrative, su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. In caso di trasferimento di impianti, gli stessi devono essere dotati almeno di prodotti benzina e gasolio, del

self-service pre-pagamento e di autonomi servizi all'autoveicolo e alla persona. Possono inoltre essere dotati di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 114/1998.

3. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, il limite della distanza non opera nel caso di rilocalizzazione di impianti in strade in cui si verifica intralcio al traffico, nell'ambito dei limiti di tolleranza, fissati con norme regolamentari regionali.

4. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e modificazioni, sono ultimati nel termine massimo di dodici mesi dalla data di esecutività dei provvedimenti di autorizzazione commerciale e di licenza edilizia, salvo proroga di ulteriori sei mesi che può essere concessa dal comune, su richiesta presentata almeno un mese prima della data di scadenza del termine di ultimazione, in caso di comprovata impossibilità a eseguire i lavori nel termine indicato. Nei casi di documentata causa di forza maggiore, il comune può sospendere i termini di tempo per l'esecuzione dei lavori per tutta la durata dell'impedimento. Trascorsi i termini suddetti senza che i lavori siano stati ultimati, l'autorizzazione decade.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 8.

(Sistema informativo)

1. La Regione effettua, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito con la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, il monitoraggio, al fine di verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei carburanti, comunicandone annualmente i risultati al competente Ministero.

2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio, i comuni trasmettono alla competente Direzione regionale i dati relativi alla situazione della rete, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).

3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli uffici tecnici di finanza - UTF competenti per territorio, ivi compresi quelli relativi all'erogato per il metano.

Art. 9.

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. Gli illeciti amministrativi di seguito individuati comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative a fianco indicate:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) - da euro 5.000 a euro 15.000;

b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1 lett. b) - da euro 2.500 a euro 5.000;

c) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera

c) - da euro 500 a euro 5.000;

d) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d) - da euro 1.000 a euro 10.000;

e) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera e) - da euro 2.500 a euro 5.000;

f) orari e turnazioni effettuati in violazione delle apposite disposizioni - da euro 500 a euro 2.500;

g) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione o concessione - da euro 5.000 a euro 15.000.

2. L'accertamento di una delle violazioni di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'autorizzazione o della concessione per un periodo da giorni trenta a giorni centottanta. Nei casi di particolare gravità o di reiterate violazioni di cui al comma 1, la concessione o l'autorizzazione è revocata.

Art. 10.

(Norme di prima applicazione)

1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 3 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere b), d), e), f) entro tre mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1.

Art. 11.

(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla determinazione da parte dei comuni degli indici di edificabilità, di cui all'art. 6 comma 2 lett. b), le superfici minime consentite sono quelle previste dalle vigenti norme regionali.

2. Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, sono tenuti a chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, entro sei mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 3.

3. Sono fatte salve le verifiche sugli impianti effettuate dai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono automaticamente.

5. Nel caso in cui i soggetti che avevano presentato le istanze decadute ai sensi del comma 4 presentino analoga istanza ai sensi della presente legge, è fatta salva la documentazione già prodotta, purché compatibile.

Art. 12.

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 8 novembre 1990, n. 42.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollet-*

tino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Girolamini, deliberazione n. 300 del 12 marzo 2003, atto consiliare n. 1719 (VII^a legislatura).

— Assegnato per il parere alla II^a commissione consiliare permanente «Attività economiche-assetto e utilizzazione del territorio-ambiente e infrastrutture-formazione professionale» il 9 maggio 2003.

— Effettuata sull'atto una audizione che si è svolta il 12 giugno 2003.

— Testo licenziato dalla II^a commissione consiliare permanente il 10 luglio 2003, con parere e relazioni illustrate oralmente dal presidente Gobbini per la maggioranza e dai consiglieri Melasecche Germini e Donati per la minoranza (atto n. 1719/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 16 luglio 2003, deliberazione n. 312.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 2, comma unico, lett. o):

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, recante «Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi» (pubblicata nel *B.U.R.* n. 66 del 24 dicembre 1997), è il seguente:

«3. (Classificazione urbanistico-territoriale delle strade di interesse regionale). — 1. Al fine di garantire la continuità territoriale e la accessibilità degli insediamenti, la Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, individua la rete stradale di interesse regionale secondo la seguente classificazione urbanistico-territoriale:

- a) viabilità di livello autostradale;
- b) viabilità primaria;
- c) viabilità secondaria.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla classificazione di cui al precedente comma 1.

3. La Giunta regionale aggiorna la classificazione di cui al comma 1 in conseguenza all'approvazione del Piano urbanistico territoriale e ogni qualvolta sia necessario per il cam-

biamento delle caratteristiche della rete.

4. La Giunta regionale, in sede di classificazione urbanistico-territoriale della rete, definisce le caratteristiche tecnico-funzionali necessarie delle singole tipologie di strade e di conseguenza fissa gli obiettivi di adeguamento della rete esistente».

Note all'art. 4, comma unico:

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» (pubblicata nella *G.U.* n. 66 del 20 marzo 2001):

«19. *Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.* — 1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatici loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:

a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;

b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;

c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;

d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;

e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;

f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;

g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;

i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazio-

ne, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole «tutte le attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento».

— Il D.M. 31 ottobre 2001, recante «Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti», è pubblicato nella *G.U.* n. 279 del 30 novembre 2001.

Nota all'art. 6, comma 2, lett. h):

La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati» (pubblicata nel *B.U.R.* n. 36 del 2 giugno 1983) è stata modificata ed integrata con legge regionale 16 dicembre 1986, n. 46 (in *B.U.R.* n. 93 del 19 dicembre 1986).

Nota all'art. 7, commi 1 e 2:

Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nel S.O. alla *G.U.* n. 95 del 24 aprile 1998 e riprodotto nel S.O. al *B.U.R.* n. 33 del 20 maggio 1998):

«4. *Definizioni e ambito di applicazione del decreto.* — 1. Ai fini del presente decreto si intendono:

Omissis

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; *Omissis.*»

Nota all'art. 8, comma 1:

La legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante «Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», è pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* n. 44 dell'11 agosto 1999.

Note all'art. 11, commi 3 e 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella *G.U.* n. 53 del 5 marzo 1998), modificato ed integrato con decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (in *G.U.* n. 237 dell'8 ottobre 1999) e con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 38 (in *G.U.* n. 256 del 30 ottobre 1999), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 28 dicembre 1999, n. 496 (in *G.U.* n. 304 del 29 dicembre 1999):

«1. *Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti.* — *Omissis.*

5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza,

al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni. *Omissis.*»

— La legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, recante «Nuovo piano regionale per la rete distributiva di carburanti per autotrazione», è pubblicata nel S.O. al *B.U.R.* n. 47 del 14 novembre 1990.

Nota all'art. 12, comma unico:

Per la legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, si vedano le note all'art. 11, commi 3 e 4.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 14.

Ulteriore modificazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 - Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia e Selva di Meana.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29, la parola «intercomunale» è sostituita dalla parola «interregionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Monelli, deliberazione n. 867 del 25 giugno 2003, atto consiliare n. 1804 (VII^a legislatura).

— Assegnato per il parere alla II^a commissione consiliare permanente «Attività economiche-assetto e utilizzazione del territorio-ambiente e infrastrutture-formazione professionale» il 7 luglio 2003.

— Testo licenziato dalla II^a commissione consiliare permanente il 10 luglio 2003, con parere e relazione illustrata oralmente dal presidente Gobbinì (atto n. 1804/bis).

— Esaminato ed approvato dal consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 2003, deliberazione n. 313.

NOTE

Nota al titolo della legge:

La legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29, recante «Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana»», (pubblicata nel *B.U.R.* n. 58 del 10 novembre 1999), è stata già modificata con legge regionale 13 gennaio 2000, n. 4 (in S.O. n. 3 al *B.U.R.* n. 3 del 19 gennaio 2000).

Nota all'art. 1, comma unico:

Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«5. (Adozione approvazione dei piani e del regolamento di gestione dell'Area naturale protetta). 1. Il piano dell'Area naturale protetta ricompresa nel Sistema Monte Peglia e Selva di Meana istituito con la presente legge, è approvato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il Piano regolatore generale - parte strutturale - dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, intendendosi che il Comune è sostituito dal soggetto di gestione dell'Area naturale protetta.

2. In caso di Area naturale protetta interprovinciale o *inter-regionale* le funzioni amministrative attribuite alla Provincia dall'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono svolte dalla Giunta regionale.

3. Il piano pluriennale economico e sociale dell'Area di cui al comma 1, è approvato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il piano regolatore generale - parte attuativa - dall'art. 21 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, intendendosi che il Consiglio comunale è sostituito dal soggetto di gestione dell'Area naturale protetta.

4. Con le stesse procedure stabilite al comma 3 è adottato e approvato il regolamento dell'Area naturale protetta di cui all'art. 14 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9».

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2003, n. 68.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi - Ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo 1998 - Lavori di realizzazione di un pozzo in loc. Poggio di Croce per l'acquedotto comunale di Preci. Presa d'atto perizia di assestamento finale ed erogazione del saldo al Comune di Preci, pari a euro 16.784,84.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/97)

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997;

Vista la legge n. 61 del 30 marzo 1998 e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo 1998, e sue successive rimodulazioni, con cui è stato approvato un Piano stralcio finalizzato alla riparazione ed al miglioramento sismico delle opere pubbliche nel quale è ricompreso l'intervento «Pozzo» nel comune di Preci per un importo assegnato in via preliminare di L. 100.000.000, pari a euro 51.645,69;

Vista la propria precedente ordinanza n. 182 del 9 settembre 1998 con la quale è stato assegnato, per l'intervento di cui sopra, il finanziamento definitivo di L. 100.000.000, pari a euro 51.645,69;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 61/98 con il quale sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi spettanti agli Enti attuatori;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera d) dell'ordinanza commissariale n. 61/98 con il quale è stabilito che l'erogazione del saldo del finanziamento può avvenire non appena l'Ente attuatore ha trasmesso al Commissario delegato la documentazione di rendicontazione comprendente anche il certificato di regolare esecuzione od il collaudo tecnico-amministrativo completo della relativa delibera di approvazione nonché, ove necessario, secondo quanto previsto dalla L. 1086/71, il collaudo statico dell'opera e la dichiarazione del direttore lavori rilasciata ai sensi dell'art. 4 L.R. 25/82, finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio;

Considerato che il Comune di Preci, quale Ente attuatore, con proprie note prot. nn. 12648 del 12 dicembre 2002, 3389 del 10 aprile 2003 e 4719 del 23 maggio 2003, acquisite rispettivamente agli atti con prot. nn. 4881/IC del 17 dicembre 2002, 1276/IC del 16 aprile 2003 e 1786/IC del 9 giugno 2003, ha trasmesso la documentazione necessaria alla liquidazione del saldo;

Considerato che con le citate note, il Comune di Preci ha trasmesso anche la perizia di assestamento finale, approvata dallo stesso con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 maggio 2002;

Vista l'ordinanza commissariale n. 97 del 25 ottobre 2001 con la quale il Comune di Preci, per l'intervento di cui trattasi, è stato autorizzato all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

Preso atto che, sulla base della documentazione di rendicontazione finale presentata dall'Ente attuatore la spesa complessiva dell'intervento ammonta a L. 99.000.000, pari a euro 51.129,23;

Vista la nota prot. n. 10353 del 25 settembre 2001, acquisita agli atti con prot. n. 4268/IC del 26 settembre 2001, con la quale il Comune di Preci, relativamente all'intervento «Pozzo», ha trasmesso la dichiarazione di recupero dell'IVA;

Preso atto pertanto che il costo totale dell'intervento al netto dell'IVA a recupero sui lavori e sulle spese tecniche pari a euro 8.521,54, ammonta a euro 42.607,69;

Preso atto che al Comune di Preci, per l'intervento «Pozzo» è stata, a tutt'oggi, liquidata la somma totale di euro 25.822,85;

Preso atto che la somma da liquidare al Comune di Preci quale saldo, a valere anche sul conguaglio di quanto già erogato, risulta essere pari a euro 16.784,84;

Vista l'istruttoria del competente Ufficio temporaneo completamente ricostruzione programmi integrati opere pubbliche in cui si riscontra la conformità della documentazione presentata dall'Ente attuatore dell'intervento;

Ritenuto di poter procedere alla presa d'atto della perizia di assestamento finale ed alla liquidazione a favore del Comune di Preci della somma di euro 16.784,84, quale saldo del contributo relativo all'intervento «Pozzo»;

ORDINA:

Art. 1.

1. Si prende atto della perizia di assestamento finale relativa ai lavori di realizzazione di un pozzo in loc. Poggio di Croce per l'acquedotto comunale di Preci, presentata dal Comune di Preci, in qualità di Ente attuatore, ed approvata dallo stesso con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 maggio 2002.

2. È liquidata, a favore del Comune di Preci la somma di euro 16.784,84 relativa al saldo del contributo assegnato con le ordinanze commissariali nn. 61/98 e 182/98 per l'intervento di cui al precedente comma 1.

3. L'Ufficio temporaneo completamente ricostruzione: Gestione finanziaria degli interventi è autorizzato, per l'importo indicato al comma 1, all'emissione del relativo mandato di pagamento con prelevamento sulla contabilità speciale del Commissario delegato Umbria - interventi urgenti - 2668/97 - codice 1926.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2003, n. 69.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Ordinanza commissariale n. 61/98 e successive. Intervento «Istituto tecnico industriale e professionale» nel comune di Nocera Umbra. Presa d'atto seconda perizia di variata distribuzione di spesa ed autorizzazione utilizzo ribasso d'asta.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/97)

Visto l'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997;

Vista la legge n. 61 del 30 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato un Piano stralcio di interventi su opere pubbliche finanziato con i fondi di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97 sopra richiamata;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 10 dicembre 1998 «Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi che hanno colpito il territorio della regione dell'Umbria. Variazione con rimodulazione del piano stralcio di interventi attivato con l'ordinanza n. 61 del 3 marzo 1998»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 6 del 24 gennaio 2001 «Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi che hanno colpito il territorio della Regione dell'Umbria. Rimodulazione del piano stralcio di interventi attivato con l'ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo 1998»;

Considerato che il Piano stralcio di cui all'ordinanza commissariale n. 61/98, così come rimodulato con la citata commissariale n. 6/2001, comprende, fra l'altro, l'intervento «Istituto tecnico industriale e professionale» nel comune di Nocera Umbra e che la Provincia di Perugia è stata individuata quale Ente attuatore;

Vista l'ordinanza commissariale n. 89 del 4 ottobre 2001 con la quale è stato assegnato, alla Provincia di Perugia, per l'intervento di cui sopra, il finanziamento definitivo pari a euro 2.293.068,63, comprensivo della somma di euro 286.454,30, riferita alle spese tecniche che l'Ente attuatore ha sostenuto a valere sulle somme erogate a fronte del precedente contributo revocato con l'ordinanza commissariale n. 6/2001;

Preso atto che il contributo definitivamente assegnato, per l'intervento «Istituto tecnico industriale e professionale» nel comune di Nocera Umbra, al netto delle spese sopradette, ammonta a euro 2.006.614,34;

Considerato che la Provincia di Perugia, relativamente all'intervento «Istituto tecnico industriale e professionale» nel comune di Nocera Umbra, con propria nota prot. n. 25455 del 27 febbraio 2003, acquisita agli atti con prot. n. 728/IC del 3 maggio 2003, ha presentato la prima perizia di variata distribuzione di spesa nonché la determinazione n. 268 dell'11 febbraio 2003 di approvazione della stessa;

Vista la nota prot. n. 1/48589 del 22 aprile 2003, acquisita agli atti con prot. n. 1359/IC del 29 aprile 2003, con la quale la Provincia di Perugia ha trasmesso la seconda perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento di che trattasi, nonché la determinazione n. 1456 dell'8 aprile 2003 di approvazione della stessa, a rettifica della precedente perizia approvata dall'Amministrazione provinciale con la citata determinazione n. 268/2003;

Preso atto che la Provincia di Perugia, con le citate note ha richiesto l'utilizzo del ribasso d'asta;

Vista la nota prot. n. 1/70166 del 12 giugno 2003, acquisita agli atti con prot. n. 1943/IC del 18 giugno 2003, con la quale, la Provincia di Perugia ha trasmesso il Modello «A» ad integrazione della documentazione

precedentemente inviata;

Preso atto che l'importo totale della perizia di che trattasi, approvata dalla Provincia di Perugia con determinazione n. 1456 dell'8 aprile 2003, ammonta a euro 2.006.614,33;

Viste le istruttorie redatte dall'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche in data 27 maggio 2003 e in data 22 luglio 2003, acquisite rispettivamente agli atti con prot. nn. 1644/IC e 2383/IC;

Riscontrato che, dalle suddette istruttorie, relativamente alla voce «Incarichi professionali di supporto alla D.L.», l'importo ritenuto ammissibile a contributo regionale ammonta a euro 26.225,68 e pertanto, il costo totale della variante, ammonta a L. 3.876.633.948, pari a euro 2.002.114,35, secondo il seguente quadro economico:

<i>Voci:</i>	<i>Importi in Lire</i>	<i>Importi in euro</i>
Lavori di cui oneri per la sicurezza L. 65.145.592	3.241.985.987	1.674.346,03
<i>Somme a disposizione:</i>		
1- IVA 10% su lavori	324.198.598	167.434,60
2 - Spese tecniche L.109/94 art. 18 - 1,5%	49.200.000	25.409,68
3 - Spese per la sicurezza L. 494/96	30.000.000	15.493,71
4 - Incarichi professionali di supporto alla progettazione D.L.	50.780.000	26.225,68
5 - Spese per collaudi	22.000.000	11.362,05
6 - Spese per indagini geognostiche	14.147.450	7.306,55
7 - Spese per accertamenti di laboratorio	1.000.000	516,45
8 - Spese per allacci ai pubblici servizi	40.000.008	20.658,28
9 - Imprevisti e arrotondamenti	103.321.906	53.361,31
Totale somme a disposizione	634.647.961	327.768,32
Totale generale	3.876.633.948	2.002.114,35

Visto l'art. 14, comma 5, della legge del 30 marzo 1998 n. 61 di conversione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, che stabilisce l'ammissibilità delle varianti in corso d'opera per gli interventi previsti dalla stesso decreto;

Preso atto che i lavori previsti nella perizia di cui trattasi sono finalizzati a determinare significativi e definitivi miglioramenti nella qualità dell'opera;

Vista l'istruttoria redatta dall'Ufficio regionale competente;

ORDINA:

Art. 1.

1. Si autorizza la Provincia di Perugia all'utilizzo delle economie verificatesi dal ribasso d'asta per i lavori relativi all'intervento «Istituto tecnico industriale e professionale» nel comune di Nocera Umbra, previsti nella seconda perizia di variata distribuzione di spesa, appro-

vata dalla stessa con determinazione del responsabile del servizio n. 1456 dell'8 aprile 2003, limitatamente alle voci ed agli importi indicati nel quadro economico di spesa riportato nelle premesse.

2. La Provincia di Perugia dovrà riapprovare con proprio atto il nuovo quadro economico di spesa qualora non provveda a finanziare con propri fondi le voci ritenute non ammissibili.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2003, n. 70.

Indagini di microzonazione sismica nelle zone danneggiate dall'evento sismico del 16 dicembre 2000 ricadenti nei comuni di Narni, Terni e Stroncone. Lavori relativi alla campagna geognostica con prove geofisiche e di laboratorio. Liquidazione saldo all'impresa e svincolo polizza fidejussoria.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 3101/2000)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3101 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato disposto che il Presidente della Regione Umbria, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della provincia di Terni interessato dal terremoto del 16 dicembre 2000, gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi, come soggetti attuatori, degli enti locali;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, così come modificata ed integrata dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, recante «Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive» e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato inoltre il comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001 che destina parte delle risorse ivi individuate anche all'attività di microzonazione;

Vista l'ordinanza commissariale n. 10 del 5 febbraio 2001 con la quale sono state approvate le procedure e modalità per l'esecuzione della microzonazione sismica;

Viste le ordinanze commissariali n. 51 del 31 maggio 2001 e n. 78 del 28 agosto 2001 con le quali, tra l'altro, sono state disposte l'approvazione del progetto della campagna geognostica con prove geofisiche e di laboratorio, la procedura per l'affidamento dei lavori e la successiva aggiudicazione alla ditta Sondedile s.r.l. con sede in Rieti, via delle Magnolie, 3 C.F. e P. IVA 00561630575 con l'adozione dello schema di contratto e

l'approvazione del seguente quadro economico dei lavori:

Importo lavori soggetti a ribasso	L. 144.836.000
a detrarre ribasso offerto del 18,37%	L. <u>26.606.373</u>
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	L. 118.229.627
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	L. 7.200.000
Importo contrattuale	L. 125.429.627
I.V.A. sui lavori 20%	L. 25.085.925
Accantonamento ai sensi art. 18, c. 1 L.109/94 s.m.i. L.	2.280.540
Economie derivanti dal ribasso e riflessi sugli oneri consequenziali	L. <u>29.647.108</u>
	SOMMANO L. <u>57.013.573</u>
	TOTALE L. 182.443.200

Visto il contratto d'appalto repertorio n. 5493 del 15 ottobre 2001, atti della Regione, registrato a Perugia il 17 ottobre 2001 con il n. 6856;

Vista la perizia di variante, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 25 della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 134 del D.P.R. n. 554/99, redatta dal responsabile di procedimento, dott. geol. Orazio Fabrizi, con la quale si ridefiniva il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso	L. 149.091.000
a detrarre ribasso offerto del 18,37 per cento	L. <u>27.388.017</u>
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	L. 121.702.983
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	L. <u>7.200.000</u>
Nuovo importo contrattuale	L. 128.902.983 (€ 66.572,83)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. sui lavori 20 per cento	L. 25.780.597 (€ 13.314,57)
Accantonamento ai sensi art. 18, c.1 L.109/94 s.m.i. L.	2.280.540 (€ 1.177,80)
Economie derivanti dal ribasso e riflessi sugli oneri consequenziali	L. 25.479.080 (€ 13.158,85)
	SOMMANO L. <u>53.540.217</u> (€ <u>27.651,22</u>)
	TOTALE L. 182.443.200 (€ 94.224,05)

Visto:

— il certificato di ultimazione lavori in data 1 novembre 2001;

— lo stato finale dei lavori a tutto il 22 febbraio 2002 dell'importo netto di L. 128.902.991 euro 66.572,84;

— il certificato di regolare esecuzione predisposto dalla direzione lavori, in data 22 febbraio 2002 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e riconosce la liquidazione del credito dell'impresa Sondedile s.r.l. in base all'ammontare del conto finale di L. 128.902.983 euro 66.572,83;

— la polizza fidejussoria n. 00680328 rilasciata dalla

«Nuova Tirrenia S.p.A.» agenzia di Rieti in data 10 ottobre 2001 dell'importo di L. 12.542.970 euro 6.477,90;

— l'ordinanza commissariale della Regione dell'Umbria n. 52 del 15 maggio 2002 con la quale è stata liquidata la somma di euro 62.208,26, al netto dell'IVA 20 per cento, relativa al 1 S.A.L. all'impresa Sondedile s.r.l.;

— la fattura n. 51/P in data 21 luglio 2003 della ditta Sondedile s.r.l. dell'importo di euro 4.364,57 (oltre IVA 20 per cento) a saldo delle lavorazioni relative alle indagini di microzonazione sismica di cui all'oggetto;

Considerato che:

— con nota del Servizio geologico regionale n. 415 dell'8 gennaio 2002 è stata richiesta la regolarità contributiva ed assistenziale agli Enti previdenziali della provincia di Rieti;

— soltanto la Cassa edile di Rieti con nota n. 151 del 1 febbraio 2002 ha comunicato la regolarità contributiva, pertanto, per gli altri Enti la stessa regolarità può considerarsi resa in senso positivo visto il lungo periodo di tempo trascorso;

— gli avvisi ai creditori, previsti dal reg. sui LL.PP. di cui al D.P.R. 554/99, del Comune di Narni prot. 3557 del 31 gennaio 2003 e del Comune di Terni prot. 62047 dell'8 luglio 2003 non hanno dato esito a contestazioni.

Ritenuto, pertanto, che occorre liquidare la somma di euro 4.364,57 oltre IVA al 20 per cento all'impresa Sondedile s.r.l. a saldo delle lavorazioni di cui all'oggetto;

Visto l'articolo 7 del contratto d'appalto repertorio n. 5493 in data 15 ottobre 2001 che dispone il pagamento del corrispettivo dell'impresa Sondedile s.r.l. alla conclusione dei lavori;

Considerato che, conseguentemente a quanto sopra, si rende necessario liquidare all'impresa Sondedile di Rieti l'importo complessivo di euro 5.237,48 compreso dell'onere IVA 20 per cento;

Considerato che la liquidazione della somma di euro 5.237,48 trova adeguata disponibilità nei fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3101 del 22 dicembre 2000;

ORDINA:

Art. 1.

1. È liquidata a favore della ditta Sondedile s.r.l. con sede in Rieti, via delle Magnolie, 3 C.F. e P.IVA 00561630575, la somma di euro 5.237,48 (di cui euro 4.364,57 per lavori e euro 872,91 per IVA 20 per cento), a fronte della fattura n. 51/P del 21 luglio 2003 quale saldo dei lavori relativi alla campagna geognostica con prove geofisiche e di laboratorio, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 78 del 28 agosto 2001.

2. L'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione: Gestione finanziaria degli interventi è autorizzato all'emissione a favore della ditta Sondedile s.r.l. per l'importo indicato al comma 1, del relativo mandato di pagamento tratto sulla contabilità speciale Commissario delegato Umbria - Interventi urgenti - 2668/97 - Codice 1926, con accreditamento sul c/c bancario n. 1250 presso Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, ABI 05390 - CAB 14600 sede di Rieti.

3. All'onere di euro 5.237,48 previsto dalla presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzo dei fondi assegnati con ordinanza del Ministero dell'interno n. 3101 del 22 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sulle disponibilità di cui all'artico-

lo 1, comma 1, lettera o) dell'ordinanza commissariale n. 4 del 15 gennaio 2003.

4. Di autorizzare a disporre fino ad ora lo svincolo cauzionale della polizza fidejussoria n. 00680328 in data 10 ottobre 2001 costituita dalla «Nuova Tirrenia» S.p.A. Agenzia di Rieti nell'interesse della ditta Sondedile s.r.l. in favore della Regione dell'Umbria fino alla concorrenza di L. 12.542.970 euro 6.477,90 per la garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con contratto rep. n. 5493 del 15 ottobre 2001.

5. Di incaricare il Servizio ragioneria di questa Regione dello svincolo e della restituzione, all'impresa Sondedile s.r.l. di Rieti della polizza fidejussoria, di cui al precedente comma 4 della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2003, n. 71.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Concessioni di acque pubbliche - Regolamentazione prelievi ad uso irriguo.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3230/2002)

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 3 della L.R. 14 maggio 1982, n. 24;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2003, n. 341, con la quale è stato definito un programma per la tutela e gestione delle risorse idriche ai fini irrigui nel bacino imbrifero del lago Trasimeno;

Viste le ordinanze commissariali 28 aprile 2003, n. 43 e 23 maggio 2003, n. 50;

Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 emesse dal Presidente della Provincia di Perugia, rispettivamente in data 19 maggio e 16 giugno 2003, con le quali sono stati limitati gli attingimenti e le irrigazioni dal bacino imbrifero del lago Trasimeno;

Vista l'ordinanza n. 5 emessa dal Presidente della Provincia di Perugia in data 23 luglio 2003 con la quale:

— sono state sospese le licenze di attingimento rilasciate dalla Provincia di Perugia, relativamente a tutti i corsi d'acqua ad esclusione del lago Trasimeno ed immissari, Tevere, Clitunno e Chiascio a valle della diga di Valfabbrica, Campiano, Nera, Sordo, Vigi, Corno a valle della confluenza con il Sordo;

— è stato disposto il divieto assoluto di attingimento nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica per il fiume Tevere, Clitunno e Fiume Chiascio a valle della diga di Valfabbrica;

— è stato fatto salvo in ogni caso il divieto di attingimento dai corsi d'acqua la cui portata risulta particolarmente ridotta, al fine di garantire la portata minima vitale degli stessi, come prescritto all'art. 24, comma 2, della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44;

— sono stati esclusi dalla sospensione gli utilizzatori di irrigatori a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili ed i possessori di licenze ad uso diverso dall'irriguo rilasciate dalla Provincia di Perugia;

Atteso che il perdurare delle condizioni siccitose ed in particolare delle temperature eccezionalmente elevate, senza prospettive di immediate variazioni di tendenza delle condizioni meteorologiche nella regione, comportano l'aggravarsi dello stato di crisi quali-quantitativo del complesso delle risorse idriche regionali;

Fatti salvi eventuali specifici provvedimenti da assumere da parte della competente Autorità sanitaria in conseguenza alle ulteriori e più approfondite verifiche in corso;

ORDINA:

Art. 1.

1. È fatto divieto ai titolari di concessioni di derivazione d'acqua per uso irriguo, di prelevare nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica acqua fluente dai corsi d'acqua o sotterranea (pozzi o sorgenti). Il divieto è esteso anche a chiunque abbia presentato, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del D.P.R. 238/99, domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a) gli utilizzatori di irrigatori a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili che producano un consistente risparmio della risorsa idrica, i concessionari che prelevano direttamente da vasche e bacini di accumulo e gli utilizzatori dell'invaso di Montedoglio;

b) i prelievi dal lago Trasimeno ed immissari, in quanto regolamentati con ordinanze n. 1 e n. 2 rispettivamente del 19 maggio 2003 e del 16 giugno 2003 del Presidente della Provincia di Perugia;

c) i prelievi dai fiumi Campiano, Clitunno, Nera, Sordo, Vigi.

3. Le licenze annuali di attingimento sono soggette alle disposizioni dell'ordinanza n. 5 emessa dal Presidente della Provincia di Perugia il 23 luglio 2003.

4. È fatto obbligo a chiunque di rispettare e di far rispettare la presente ordinanza.

5. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del c. p.

6. Le prescrizioni dettate con la presente ordinanza sono valevoli fino a revoca della stessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 luglio 2003

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 77.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Concessioni di acque pubbliche. Revoca ordinanza commissariale 25 luglio 2003, n. 71. Nuove disposizioni in materia di prelievi ad uso irriguo.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3230/2002)

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 3 della L.R. 14 maggio 1982, n. 24;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2003, n. 341, con la quale è stato definito un programma per la tutela e gestione delle risorse idriche ai fini irrigui nel bacino imbrifero del Lago Trasimeno;

Viste le ordinanze commissariali 28 aprile 2003, n. 43 e 23 maggio 2003, n. 50;

Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 emesse dal Presidente della Provincia di Perugia, rispettivamente in data 19 maggio e 16 giugno 2003, con le quali sono stati limitati gli attingimenti e le irrigazioni dal bacino imbrifero del Lago Trasimeno;

Vista l'ordinanza n. 5 emessa dal Presidente della Provincia di Perugia in data 23 luglio 2003 con la quale:

— sono state sospese le licenze di attingimento rilasciate dalla Provincia di Perugia, relativamente a tutti i corsi d'acqua ad esclusione del Lago Trasimeno ed immissari, Tevere, Clitunno e Chiascio a valle della diga di Valfabbrica, Campiano, Nera, Sordo, Vigi, Corno a valle della confluenza con il Sordo;

— è stato disposto il divieto assoluto di attingimento nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica per il fiume Tevere, Clitunno e Fiume Chiascio a valle della diga di Valfabbrica;

— è stato fatto salvo in ogni caso il divieto di attingimento dai corsi d'acqua la cui portata risulta particolarmente ridotta, al fine di garantire la portata minima vitale degli stessi, come prescritto all'art. 24, comma 2, della L.R. 2 dicembre 1998, n.44;

— sono stati esclusi dalla sospensione gli utilizzatori di irrigatori a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili ed i possessori di licenze ad uso diverso dall'irriguo rilasciate dalla Provincia di Perugia;

Vista l'ordinanza commissariale 25 luglio 2003, n. 71, con la quale, atteso il perdurare della crisi idrica, sono stati regolamentati i prelievi ad uso irriguo;

Vista la nota del 31 luglio 2003, prot. n. 2195, con la quale l'Ente irriguo umbro-toscano, a seguito dell'incontro tenutosi presso la Regione dell'Umbria in data 30 luglio 2003, comunica che, al fine di «alleviare lo stato siccitoso delle aste principali dei fiumi Tevere e Chiascio», a partire dalle ore 20 del giorno 30 luglio, ha provveduto ad incrementare le portate in uscita dagli invasi di Montedoglio e del Chiascio;

Ritenuto opportuno, alla luce delle mutate circostanze, revocare l'ordinanza commissariale n. 71/2003 e dettare nuove disposizioni.

ORDINA:

Art. 1.

1. È revocata l'ordinanza commissariale 25 luglio 2003, n. 71.

2. Nell'ambito delle concessioni di acque pubbliche, per i prelievi ad uso irriguo si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. È fatto divieto ai titolari di concessioni di derivazione d'acqua per uso irriguo, di prelevare nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica acqua fluente dai corsi d'acqua o sotterranea (pozzi o sorgenti). Il divieto è esteso anche a chiunque abbia presentato, ai sensi dell'art. 1, c.4 del D.P.R. 238/99, domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto.

2.2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2.1:

a) i prelievi da parte degli utilizzatori di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili che producano un consistente risparmio della risorsa idrica, i concessionari che prelevano direttamente da vasche e bacini di accumulo e gli utilizzatori degli impianti serviti dall'invaso di Montedoglio;

b) i prelievi dal Lago Trasimeno ed immissari, in quanto regolamentati con ordinanze n. 1 e n. 2 rispettivamente del 19 maggio 2003 e del 16 giugno 2003 del Presidente della Provincia di Perugia;

c) i prelievi dai fiumi Tevere, Chiascio a valle della diga di Valfabbrica, Campiano, Clitunno, Nera, Sordo, Vigi.

2.3. Le licenze annuali di attingimento sono soggette alle disposizioni delle Province.

2.4. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del c. p.

2.5. Le prescrizioni dettate con la presente ordinanza sono valedoli fino a revoca della stessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 1° agosto 2003

LORENZETTI

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE

RACCOMANDATA A MANO*

Prot. n. 7906/I/U

Perugia, li 24 luglio 2003

OGGETTO: Art. 22 L. 30 aprile 1999, n. 136 e art. 3 del regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3. Invito al Comune di Perugia ad adempiere in ordine al Piano attuativo relativo alle zone classificate come «ambiti di promozione economico - turistico - APET» in loc. Antognolla. Istanza presentata in data 25 giugno 2003 da Antognolla S.p.a. attraverso il suo legale rappresentante sig. Manrico Calzoni.

Al Signor Sindaco

del Comune di Perugia

Al Signor Presidente

del Consiglio Comunale di Perugia

In esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1083 del 21 luglio u.s., con riferimento all'istanza concernente la richiesta di intervento sostitutivo regionale nei confronti del Comune di Perugia presentata in data 25 giugno 2003 da Antognolla S.p.a., si invitano le SS.LL., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 della legge n. 136/1999 e dell'articolo 3, commi 2 e 3, del regolamento regionale n. 3/2000, a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente lettera nel *BUR*, all'adozione del provvedimento in ordine al piano attuativo di cui all'oggetto.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, senza che il Comune abbia provveduto al diniego o all'adozione dello strumento urbanistico, saranno esercitati i poteri sostitutivi regionali secondo la procedura prevista dagli artt. 4, 5 e 6 del regolamento regionale n. 3/2000.

La presente lettera è pubblicata nel *BUR* con gli estremi dell'avvenuta notifica ai soggetti in indirizzo.

Distinti saluti.

MARIA RITA LORENZETTI

* *Data ricezione da parte dei soggetti in indirizzo risultante dal timbro apposto su copia della presente.*

«Comune di Perugia

Protocollo generale - 24 luglio 2003».

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
16 luglio 2003, n. 309.

Indirizzi regionali per i piani comunali di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 411 del 9 aprile 2003, concernente: «Indirizzi regionali per i piani comunali di

localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica», depositato al Consiglio regionale il 15 aprile 2003 e trasmesso alla II commissione consiliare permanente in data 16 aprile 2003;

Visti il parere e la relazione della II commissione consiliare permanente illustrati dal vicepresidente Enrico Germini Melasecche;

Visto il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170;

Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108;

Visto lo statuto;

Visto il regolamento interno;

Con votazione che ha registrato 14 voti favorevoli e 2 di astensione espressi nei modi di legge dai 16 consiglieri presenti e votanti

delibera:

— di approvare l'atto amministrativo concernente: «Indirizzi regionali per i piani comunali di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica» come risulta dall'*Allegato A* che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Consigliere segretario
Marco Fasolo

Presidente
Il Vicepresidente
PIETRO LAFFRANCO

Allegato A

INDIRIZZI REGIONALI PER I PIANI COMUNALI DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

1.1 - Il presente atto, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, definisce gli indirizzi programmatici per la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica (in seguito «piani comunali»).

1.2 - I comuni predispongono i piani comunali nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- favorire l'incremento della diffusione nel territorio regionale della stampa quotidiana e periodica, attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione della rete di vendita;
- facilitare l'accesso dei cittadini alla rete di vendita, con particolare riferimento alle aree geografiche più disagiate in termini di collegamenti e accesso;
- garantire la massima diffusione possibile della stampa quotidiana e periodica, con la maggior completezza possibile dell'offerta potenziale dei prodotti editoriali;
- razionalizzare i costi di gestione e di distribuzione delle rivendite.

Gli indirizzi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* tengono conto di una rete distributiva territoriale che realizza la complementarità tra i punti vendita esclusivi ed i punti vendita non esclusivi, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del D.lgs.170/2001, come enucleati nel successivo punto 1.3.

1.3 - Ai fini dei presenti indirizzi, si intendono per:

- punti di vendita esclusivi, gli esercizi, che, previsti dal piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; sono considerati, altresì, punti di vendita esclusivi quelli autorizzati ai sensi dell'art.14 della legge 416/1981;
- punti di vendita non esclusivi, gli esercizi, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o, in alternativa, di periodici; sono altresì,

considerati punti vendita non esclusivi:

b1) gli esercizi, che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi della legge 13 aprile 1999, n. 108, art.1, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici, in possesso della correlata autorizzazione già da prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 170/2001;

b2) gli esercizi, che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici.

Ai titolari degli esercizi di cui ai punti *b1)* e *b2)*, che hanno venduto sia quotidiani sia periodici i comuni rilasciano, dietro richiesta, entrambe le autorizzazioni.

1.4 - Al fine della predisposizione dei piani comunali, i comuni:

- accertano i punti di vendita esistenti nel territorio comunale, distinti in esclusivi e non esclusivi, individuandone l'ubicazione anche in relazione all'eventuale suddivisione del territorio in zone, fissate sulla base delle relative caratteristiche urbanistiche e sociali, nonché in relazione al numero delle famiglie e alla densità demografica, e rilevando l'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
- accertano i punti di vendita soggetti ad autorizzazione a carattere stagionale;
- individuano l'addensamento dell'utenza potenziale, tenendo conto degli insediamenti residenziali, direzionali, scolastici, commerciali e industriali, dell'assetto viario e delle comunicazioni, delle grandi strutture di traffico, quali stazioni ferroviarie, autostazioni e porti, delle correnti turistiche permanenti e stagionali, dei centri culturali e sportivi;
- individuano le località rurali e montane in cui, tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'approvazione dei piani comunali ha luogo a seguito di consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori.

I piani comunali hanno validità quadriennale e comunque si applicano fino alla data di entrata in vigore dei successivi.

1.5 - Sulla base degli accertamenti di cui al punto 1.3 e nel rispetto degli indirizzi fissati dal presente atto, i comuni determinano:

- il numero dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, oltre a quelli esistenti, per i quali può essere rilasciata autorizzazione all'apertura;
- la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita o di quelli da trasferire;
- le priorità per il rilascio di nuove autorizzazioni, per il trasferimento di rivendite esistenti e per le localizzazioni ottimali;
- le zone turistiche, eventualmente comprensive dell'intero territorio comunale, nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazione a carattere stagionale, di cui all'articolo 2 del D.lgs. 170/2001.

I piani comunali possono prevedere un incremento fino al 10 per cento dei punti di vendita esclusivi se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a 1.50:

<i>a)</i>			
da 0 a 1000	residenti per punto vendita	punti	0.25
da 1001 a 2500	residenti per punto vendita	punti	0.50
da 2501 a 4000	residenti per punto vendita	punti	0.75
Oltre 4000	residenti per punto vendita	punti	1.00

b)

da 0 a 700	residenti per punto vendita punti	0.25
da 701 a 1000	residenti per punto vendita punti	0.50
da 1001 a 1500	residenti per punto vendita punti	0.75
Oltre 1500	residenti per punto vendita punti	1.00

1.6 - L'attività di vendita di giornali e riviste può essere esercitata esclusivamente da coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita, stabiliti dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 del D.lgs. 170/2001, rilasciata dal comune competente.

L'autorizzazione è rilasciata di diritto, con riferimento alle tipologie sperimentate e prescindendo dalla verifica con il piano di localizzazione o con i parametri demografici, economici e sociali di cui all'articolo 2, comma 6 del D.lgs. 170/2001, a tutti coloro che la richiedono e sono in grado di dimostrare di avere effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, per almeno due mesi ininterrotti, nell'ultimo semestre della sperimentazione stessa.

La vendita di giornali, quotidiani e periodici, in posti fissi ubicati o da ubicarsi lungo i seguenti tratti della viabilità primaria regionale: SST 675 raccordo A1 (Terni Orte), E45, E78, Raccordo A1 (Perugia - Bettolle), Perugia - Ancona, nonché all'interno di stazioni ferroviarie, interporti, auto-stazioni, ospedali, campeggi organizzati e villaggi turistici è autorizzata a prescindere dalle previsioni dei piani comunali. Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso del soggetto proprietario delle strutture suddette.

Le autorizzazioni relative ai punti vendita sopra elencati non sono trasferibili al di fuori delle strutture all'interno dei quali sono ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con le strutture stesse.

L'autorizzazione a carattere stagionale, di cui all'articolo 2 del D.lgs. 170/2001, può essere rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, nelle località in cui si verificano consistenti flussi turistici.

I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dall'autorizzazione, in misura non superiore al 30 per cento, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia dei prodotti del settore non alimentare e di quelli alimentari nei limiti previsti dalle normative di settore vigenti.

1.7 - Gli orari di svolgimento dell'attività dei punti vendita con attività promiscua e di quelli comunque non esclusivi osservano la disciplina degli orari previsti per l'attività prevalente.

Gli orari di svolgimento dell'attività dei punti vendita esclusivi, nonché l'apertura e la chiusura degli stessi nei giorni domenicali e festivi, sono disciplinati dai Comuni ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 7, sentite le organizzazioni di categoria. Nell'esercizio dei poteri richiamati, i Comuni hanno facoltà di prevedere anche turni di riposo quindicinale da fissare mediante calendario. La chiusura dei punti vendita esclusivi, correlata alle domeniche ed ai giorni festivi nonché alle turnazioni, è consentita, fatta salva, in ogni caso, la garanzia di apertura di almeno il cinquanta per cento di quelli esistenti nel territorio o in ciascuna delle zone di ripartizione.

1.8 - Nell'ipotesi di domande concorrenti, i comuni individuano criteri di priorità in modo da assicurare la preferenza:

- nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi

punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree che il piano comunale qualifica come servite da un numero eccedente di punti di vendita;

- nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi, ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, con precedenza, all'interno dell'ordine dato, per quelle inoltrate da soggetti che avevano già richiesto di aderire alla sperimentazione ancorché non abbiano proceduto alla relativa effettuazione.

A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

1.9 - Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti al punto 1.5.

Il trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi o a causa di morte, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 170/2001 e del d.lgs. 114/1998, è soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio. Il subentrante può iniziare l'attività di vendita senza attendere il decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ai fini sanzionatori si applica la disciplina di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del d.lgs. 114/1998.

1.10 - Qualora alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente atto un comune non sia dotato di piano comunale e in una frazione, ovvero in una circoscrizione, di esso non esistano punti di vendita, l'autorizzazione è dovuta allorché nelle aree urbane non esistono altri punti fissi di rivendita a una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di quattrocento metri.

1.11 - La Giunta regionale individua con apposito provvedimento i criteri uniformi per la rilevazione sistematica dei punti vendita della stampa e per il suo periodico aggiornamento.

Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, i comuni sono tenuti a trasmettere alla regione le variazioni relative ai subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
16 luglio 2003, n. 311.

Indirizzi di studio per gli Istituti di istruzione superiore del sistema scolastico umbro - Linee guida per l'anno scolastico 2004-2005.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Indirizzi di studio per gli Istituti di istruzione superiore del sistema scolastico umbro - Linee guida per l'anno scolastico 2004-2005», depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. n. 1856/2003 del 13 giugno 2003 e trasmessa per il parere alla III commissione consiliare permanente in data 16 giugno 2003;

Visto il parere della III commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 10 luglio 2003 e udita la relazione della medesima illustrata oralmente per la maggioranza dal consigliere Brozzi;

Visti gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2002, n. 222, «Linee guida per l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti di istruzione superiore del sistema scolastico umbro per l'anno scolastico 2003-2004»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2002, n. 264, «Piano delle nuove istituzioni, soppressioni e trasformazioni di indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti di istruzione superiore del sistema scolastico umbro per l'anno scolastico 2003-2004»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2002, n. 268, recante urdine del giorno «Piano delle nuove istituzioni, soppressioni e trasformazioni di indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti di istruzione superiore del sistema scolastico umbro per l'anno scolastico 2003-2004 - Iniziative ai fini del completamento dell'offerta formativa nelle aree interessate, a partire da quella Eugubino - Gualdese»;

Visto lo statuto regionale;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;

Con 13 voti favorevoli e 3 voti di astensione espressi nei modi di legge dai 16 consiglieri presenti e votanti,

delibera:

— di approvare gli «Indirizzi di studio per gli Istituti di istruzione superiore del sistema scolastico umbro - Linee guida per l'anno scolastico 2004-2005» come da *allegato A*) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Consigliere segretario
Marco Fasolo

Presidente
Il Vicepresidente
VANNIO BROZZI

Allegato A)

INDIRIZZI DI STUDIO
PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEL
SISTEMA SCOLASTICO UMBRO:
LINEE GUIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005.

L'assetto delle competenze istituzionali, conseguente alla normativa prevista dal D.L.vo 112/98 in materia di istruzione, ha trovato una prima applicazione in Umbria per quanto attiene alla programmazione degli indirizzi della scuola superiore, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio regionale con deliberazione n. 264 del 16 dicembre 2002; a fondamento delle scelte assunte sono state poste le linee guida approvate dal Consiglio regionale con atto del 9 luglio 2002, n. 222, il cui contenuto mantiene attuale la sua validità.

L'esperienza condotta ha visto le Province protagoniste di

una attività di ricognizione e di ascolto delle esigenze e dei bisogni espressi, in primo luogo da parte delle scuole che, operando sulla base del nuovo status istituzionale acquisito con l'autonomia, hanno avanzato proposte tese a consolidare o meglio definire il proprio ruolo nel territorio. Tuttavia l'interpretazione che le istituzioni scolastiche e locali hanno dato alla domanda di formazione e di istruzione presente nelle realtà di riferimento, non sempre ha trovato, anche rispetto alle proposte avanzate, conferma nelle opzioni di scelta compiute dall'utenza.

La ragione di ciò può essere ricercata nella difficoltà di contemperare l'esigenza di rafforzamento del ruolo e dell'assetto di ciascuna istituzione scolastica e, nello stesso tempo, favorire l'emergere di una domanda di istruzione attraverso proposte di percorsi di studio innovativi che potessero risultare attrattivi per una più vasta utenza.

Ma, nello stesso tempo l'emergere di proposte che non hanno potuto trovare realizzazione negli attuali ordinamenti scolastici, segnala l'esigenza, che viene avvertita dal mondo della scuola, di innovazioni che sappiano tener conto delle modificazioni che hanno investito la società e della necessità di istituzioni formative che sempre più sappiano essere in sintonia con tali cambiamenti.

Unitamente al piano delle nuove istituzioni e corsi di studio è stato approvato un ordine del giorno, con deliberazione del Consiglio regionale n. 268 del 17 dicembre 2002, che richiama la necessità di una azione che permettesse di definire compiutamente l'offerta formativa nelle aree dove era emersa una particolare aspettativa, a partire dal territorio Eugubino-Gualdese.

Nello stesso tempo l'Ordine del giorno impegnava a verificare, attraverso l'attivazione della Conferenza di servizio permanente, la presenza di indirizzi e corsi di studio turistici ed inoltre valutare la situazione delle sperimentazioni non estendibili.

L'azione di approfondimento svolta dalla Conferenza di servizio permanente ha evidenziato come la ricerca di equilibri interni alle realtà umbre - come il citato territorio Eugubino-Gualdese - non potesse prescindere dall'evoluzione del quadro normativo e dalla soluzione che verrà data ai diversi corsi di studio.

Anche relativamente alla specifica situazione riguardante i corsi e gli indirizzi turistici è stata compiuta una ricognizione che ha evidenziato una articolata presenza di percorsi di studio di carattere turistico ed anche in questo caso la necessità di definire l'evoluzione del quadro normativo della riforma in atto, per meglio comprendere quale configurazione tali attività formative potranno assumere nell'ordinamento in itinere.

Infine, rispetto alle sperimentazioni non estendibili, stante l'accertata impraticabilità di diffondere tali esperienze in quanto sperimentazioni nate in ragione di specifiche esigenze locali, non sottoposte ad alcuna verifica finale, è necessario attendere gli esiti che verranno prodotti con la riforma in questione.

Alla luce della esperienza condotta con l'applicazione del D.L.vo 112/98 e delle indicazioni previste con il citato ordine del giorno del Consiglio regionale dovrà essere avviata la procedura di definizione del piano degli indirizzi e corsi di studio negli istituti d'istruzione superiore del sistema scolastico umbro per l'anno scolastico 2004/2005, nella consapevolezza del permanere di un contesto normativo transitorio. Infatti, pur essendo stata approvata la legge di riforma, non sono stati ancora emanati i decreti delegati che definiranno i futuri assetti ordinamentali della scuola italiana.

È questa, sul piano sostanziale la motivazione che induce a proporre di non procedere ad un nuovo piano degli

indirizzi e corsi di studio, ma di limitare l'attenzione agli aspetti indicati dal citato Ordine del giorno del Consiglio regionale che sono specificamente:

- 1) verifica della offerta formativa nell'area Eugubino-Gualdese;
- 2) valutazione dello stato dell'offerta scolastica riferita al settore turistico;
- 3) verifica delle possibili modalità di perseguire percorsi innovativi rispetto a specifiche esigenze territoriali.

Le Province, in ragione delle rispettive competenze territoriali, dovranno avviare con i soggetti interessati le procedure di individuazione e definizione delle proposte.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEL SISTEMA SCOLASTICO UMBRO - LINEE GUIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2004-2005

— Le Province, previo parere dell'Ufficio scolastico regionale ed a seguito di un adeguato processo partecipativo, predispongono le proposte e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 15 ottobre 2003;

— il Consiglio regionale delibera entro il 30 novembre 2003.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2003, n. 838.

D.G.R. n. 242 del 1° marzo 2000 - Modifica e concessione di € 54.350,00 al Comune di Bevagna per l'intervento «Viadotto in via S. Margherita».

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture;

Visto il decreto legge del 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge del 30 marzo 1998, n. 61, «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998, «Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive» e ulteriori integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 con cui è stato approvato il programma finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997, che ricomprende i precedenti programmi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 1° marzo 2000 «Piano delle infrastrutture 1999 - 2001» e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di prendere atto che le risorse rese disponibili nel «Piano delle infrastrutture 1999-2001» di cui alla D.G.R. n. 242/2000 a seguito delle revoche disposte per alcuni interventi ivi previsti e delle economie rivenienti dai ribassi d'asta a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ammontano complessivamente a € 4.366.457,55;

3. di stabilire, a parziale rettifica di quanto previsto al punto 6) dell'allegato «Procedure-tempi e modalità» della citata D.G.R. n. 242/00 ed al fine di permettere il miglior utilizzo delle risorse messe a disposizione nel piano per il perseguimento delle finalità ivi contemplate, che le economie rivenienti dai ribassi d'asta a seguito dell'aggiudicazione dei lavori possono essere utilizzate, oltre che per il rifinanziamento di altri interventi compresi nel Programma generale e ritenuti prioritari, anche per le finalità previste al punto 6) della D.G.R. n. 242/2000;

4. di disporre, per le motivazioni addotte nel rapporto istruttorio, che le risorse disponibili così come determinate al precedente punto 1) e tutte le risorse che si renderanno disponibili a seguito del verificarsi delle fattispecie anzi dette siano destinate al fondo di cui al punto 6) della D.G.R. n. 242/2000 che potrà essere destinato oltre che per le finalità ivi contemplate anche per il rifinanziamento di altri interventi compresi nel Programma generale e ritenuti prioritari;

5. di prendere atto della nota prot. n.13979 del 14 dicembre 2002, acquisita agli atti con prot. n. 4888/IC del 17 dicembre 2002, con cui il Comune di Bevagna, a seguito di una valutazione di massima, ha inoltrato la richiesta di un finanziamento di € 54.350,00, necessario per il completamento dei lavori di riparazione e consolidamento del viadotto su via Santa Margherita, danneggiato a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi;

6. di assegnare, in considerazione dell'urgenza degli interventi richiesti ed al fine di garantire la pubblica incolumità e quindi ripristinare la completa transitabilità della strada ed accessibilità del paese, al Comune di Bevagna per l'intervento «Lavori di riparazione e consolidamento del viadotto su via Santa Margherita» nel medesimo comune l'ulteriore finanziamento di € 54.350,00;

7. di stabilire che per le procedure i tempi ed le modalità di attuazione dell'intervento di cui al punto precedente si farà riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1681/2001 prevedendo, in deroga a quanto previsto al punto 3) della D.G.R. n. 1903 del 30 dicembre 2002, che la consegna e l'effettivo inizio dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2003;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

Il Vicepresidente
MONELLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.G.R. n. 242 del 1° marzo 2000 - Modifica e concessione di € 54.350,00 al Comune di Bevagna per l'intervento «Viadotto in via S. Margherita».**

In attuazione di quanto previsto dalla L. 61/98 e dalla L.R. n. 30/98 ed in relazione alle risorse destinate con il piano finanziario 1999-2001 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 746 del 30 novembre 1999, la Giunta regionale con atto n. 242 del 1° marzo 2000 ha approvato il «Piano delle infrastrutture 1999-2001», stabilendo anche le relative procedure, i tempi e le modalità di attuazione.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2002 è stato approvato il «Programma finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997» che ricomprende i precedenti programmi.

Al punto 6) dell'allegato «A» «Procedure-tempi e modalità di attuazione» la citata D.G.R. n. 242/00 stabilisce che le economie risultanti dai ribassi d'asta a seguito dell'aggiudicazione dei lavori saranno recuperate dall'amministrazione regionale che provvederà al finanziamento di altri interventi compresi nel programma generale e ritenuti prioritari.

A seguito di verifiche effettuate dall'Ufficio regionale competente si è potuto accertare, anche a seguito dell'avvenuta aggiudicazione di pressoché tutti gli interventi finanziati dal piano in oggetto, che le economie generatesi con i ribassi d'asta, al netto delle maggiori concessioni autorizzate con questi, ammontano ad un totale di € 2.888.119,43.

Nel suddetto piano, originariamente interessato da n. 115 interventi per un importo complessivo di L. 85.000.000.000 pari a € 43.898.836,42, tra i costi previsti è stata disposta, al punto 6) della succitata D.G.R. n. 242/00, l'istituzione di un fondo per L. 8.576.940.000 destinato oltre che alla riparazione degli edifici di proprietà pubblica all'esterno dei PIR e alla copertura delle somme non eligibili alle misure comunitarie 3.5 e 4.3 di interventi ricompresi nei precedenti piani, anche all'accantonamento per eventuali maggiori necessità manifestatesi durante l'attuazione dello stesso.

In considerazione delle ulteriori richieste pervenute ed al fine di permettere la migliore e più efficace utilizzazione delle risorse pubbliche messe a disposizione dal piano per il recupero degli edifici pubblici ritenuti di rilevante importanza strategica e socio-economica per il ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi, si ritiene opportuno, a parziale rettifica di quanto stabilito al paragrafo 6) dell'allegato «Procedure-tempi e modalità» della citata D.G.R. n. 242/00, destinare le suddette economie, oltre che per quanto ivi indicato, anche per le finalità previste al suddetto punto 6) della deliberazione di che trattasi.

Oltre a quanto sopra a seguito di revoche disposte per vari interventi si sono liberate corrispondenti disponibilità finanziarie che potrebbero essere efficacemente riutilizzate, anch'esse, sia per il finanziamento di ulteriori necessità,

manifestate o che si manifesteranno da parte degli enti attuatori, sia per l'attuazione di interventi compresi nel Programma generale di cui sopra.

In considerazione della consistente disponibilità, pari a € 4.366.457,55, venutasi a determinare nelle modalità anzi dette si ritiene opportuno, per il perseguimento delle finalità previste nel suddetto «Piano delle infrastrutture 1999-2001» ed allo scopo di consentire una più efficace utilizzazione delle risorse a disposizione, destinare le suddette somme e tutte le disponibilità che si renderanno fruibili a seguito dei verificarsi delle fattispecie anzi dette al fondo di cui al punto 6) della D.G.R. n. 242/2000 intendendo che lo stesso potrà essere utilizzato oltre che per quanto ivi previsto anche per il finanziamento di altri interventi compresi nel Programma generale e ritenuti prioritari.

Con nota prot. n.13979 del 14 dicembre 2002, acquisita agli atti con prot. n. 4888/IC del 17 dicembre 2002, il Comune di Bevagna, a seguito di una valutazione di massima, ha inoltrato la richiesta di un finanziamento di € 54.350,00 necessario per il completamento dei lavori di riparazione e consolidamento del viadotto su via Santa Margherita danneggiato a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi.

Tale opera è già stata oggetto di un precedente finanziamento di € 6.972,17 da parte del Servizio di protezione civile della Regione dell'Umbria, con cui si è provveduto ad eseguire lavori di pronto intervento che hanno però comportato l'ingombro di circa il 50 per cento del sedime stradale con notevoli disagi alla pubblica circolazione. In considerazione della estrema urgenza prospettata dal Comune di Bevagna di realizzare i lavori di completamento dell'opera di cui sopra al fine di garantire la pubblica incolumità e quindi ripristinare la completa transitabilità della strada ed accessibilità del paese si ritiene opportuno accordare quanto richiesto.

La copertura finanziaria potrà essere garantita con le risorse di cui al punto 6) della D.G.R. n. 242/2000 così come sopra determinate.

In merito alle procedure ai tempi ed alle modalità di attuazione si ritiene si possa far riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1681/2001 prevedendo, in deroga a quanto previsto al punto 3) della D.G.R. n. 1903 del 30 dicembre 2002, che la consegna e l'effettivo inizio dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 giugno 2003, n. 840.

D.G.R. n. 1681 del 19 dicembre 2001 «Piano delle infrastrutture 2002» - Intervento «Scuola media statale di Norcia» nel comune di Norcia - Proroga termini.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Vista la D.G.R. n. 6219 del 4 novembre 1998;

Vista la D.G.R. n. 1680 del 19 dicembre 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 1681 del 19 dicembre 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Norcia con nota del 6 maggio 2003, prot. 5059, acquisita agli atti con prot. n. 1567/IC del 19 maggio 2003, e concedere per l'intervento sull'edificio adibito a «Scuola media statale di Norcia» nel medesimo comune, in deroga a quanto stabilito al punto 4) della D.G.R. n. 1798 del 18 dicembre 2002, una proroga di sessanta giorni e di tre mesi rispettivamente per la presentazione del progetto esecutivo e la successiva consegna dei lavori;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

Il Vicepresidente
MONELLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 1681 del 19 dicembre 2001 «Piano delle infrastrutture 2002» - Intervento «Scuola media statale di Norcia» nel comune di Norcia - Proroga termini.

In attuazione di quanto previsto all'art. 3 della L. 61/98 con atto n. 1680 del 19 dicembre 2001 la Giunta regionale in virtù delle risorse disponibili ed in considerazione della scadenza del primo Programma delle infrastrutture ha deliberato il «Secondo programma delle infrastrutture per il triennio 2002-2004». Con atto n. 1681 del 19 dicembre 2001 ha provveduto poi ad adottare il «Piano delle infrastrutture 2002» stabilendo sia gli interventi oggetti di finanziamento sia le relative procedure, i tempi e le modalità di attuazione.

Con deliberazione n. 1798 del 18 dicembre 2002 a seguito di espressa richiesta del Comune di Norcia la Giunta regionale ha assegnato al medesimo Comune un finanziamento di € 129.111,22 per l'intervento sull'edificio adibito a «Scuola media statale di Norcia». Con il medesimo atto è stato

stabilito inoltre che alla presentazione del progetto esecutivo il Comune avrebbe dovuto provvedere entro tre mesi dalla pubblicazione di detto atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

A seguito di un attento esame della struttura l'Ente di che trattasi ha accertato l'esigenza di effettuare una preliminare indagine conoscitiva circa lo stato di consistenza dei conglomerati e delle armature e con istanza del 6 maggio 2003 prot. 5059, acquisita agli atti con prot. n. 1567/IC del 19 maggio 2003, ha richiesto una proroga del suddetto termine di sessanta giorni. In considerazione della necessità, evidenziata nella suddetta richiesta, di dover procedere preventivamente alla predisposizione del progetto alle sopradette indagini si ritiene opportuno accordare quanto richiesto.

A seguito di ciò è opportuno autorizzare altresì il rinvio della consegna dei lavori di ulteriori tre mesi rispetto a quanto stabilito al punto 4) della citata deliberazione.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2003, n. 894.

D.G.R. nn. 285/01 e 1073/02. P.I.R. «Capoluogo» del comune di Spello - U.M.I. n. 1, «Chiesa e Monastero di Vallegloria» - Autorizzazione al rilascio della concessione contributiva di € 516.011,27 in variante al P.I.R. approvato.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Vista la L. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 «regolamento di attuazione della legge quadro in materia dei lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 32 del 12 agosto 1998 «Interventi per i beni culturali danneggiati dagli eventi sismici»;

Vista la legge n. 61 del 30 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4718 del 5 agosto 1998;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 550 del 21 aprile 1999;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 285 del 27 marzo 2001;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1073 del 29 luglio 2002;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1683 del 19 dicembre 2001 «Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Procedure per le approvazioni delle varianti

ai programmi integrati di recupero»;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa reso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di elevare, in variante al costo del P.I.R. del capoluogo nel comune di Spello approvato con D.G.R. n. 883 del 16 giugno 1999, l'importo ivi previsto per la U.M.I. 1 a € 7.737.949,89;

1. di autorizzare il Comune di Spello per la parte di proprietà pubblica della U.M.I. n. 1 del P.I.R. del capoluogo, costituita dalla «Chiesa di Vallegloria», sulla base dell'istruttoria tecnica prot. n. 1850/IC dell'11 luglio 2003 dell'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, al rilascio della concessione contributiva per un importo di € 516.011,27, secondo il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€	396.645,34
Totale	€	396.645,34
Somme a disposizione:		
I.V.A. sui lavori 10 per cento	€	39.664,53
Imprevisti	€	19.832,27
Spese tecniche	€	37.418,56
CNPAIA su spese tecniche	€	748,37
Inps 4 per cento su spese tecniche	€	1.496,74
IVA 20 per cento su spese tecniche	€	7.932,73
Coordinatore per la progettazione - Piano sicurezza	€	7.984,25
CNPAIA 2 per cento su piano di sicurezza	€	159,69
IVA 20 per cento su piano di sicurezza	€	1.628,79
Collaudo tecnico amministrativo comp. contributo e IVA	€	2.500,00
Totale somme a disposizione	€	119.365,93
Totale complessivo	€	516.011,27

4. di stabilire che il Comune di Spello, per la parte di proprietà pubblica della U.M.I. n. 1, prima di procedere al saldo del contributo, dovrà verificare che le spese tecniche calcolate sulla base degli effettivi lavori realizzati siano conformi a quanto stabilito dal nuovo protocollo d'intesa tra la Regione dell'Umbria e gli Ordini degli ingegneri e architetti e Collegio dei geometri di Perugia e di Terni di cui alla D.G.R. n. 45 del 24 gennaio 2001;

5. di stabilire che la liquidazione del contributo di cui al precedente punto 3) dovrà avvenire sulla base delle somme effettivamente spese e previa verifica, da parte del Comune di Spello, della rispondenza delle opere realizzate a quelle ritenute ammissibili nel progetto a cui fa riferimento il presente atto;

6. di stabilire che il finanziamento di € 516.011,27 trova copertura finanziaria con le risorse di cui al Programma finanziario approvato con D.C.R. n. 123 del 23 luglio 2001, punto 3, tabella 3, settore d'intervento «Programmi integrati di recupero»;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Relatore-Presidente
MONELLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. nn. 285/01 e 1073/02. P.I.R. «Capoluogo» del comune di Spello - U.M.I. n. 1, «Chiesa e Monastero di Vallegloria» - Autorizzazione al rilascio della concessione contributiva di € 516.011,27 in variante al P.I.R. approvato.

La Giunta regionale, con proprio atto n. 285 del 27 marzo 2001, rilevata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, ha autorizzato i Comuni ad avviare la progettazione delle U.M.I. ascrivibili, secondo le indicazioni dei P.I.R., alla 3ª fascia di priorità, e riguardanti gli interventi tesi a ripristinare la funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, compresi gli edifici di culto ed ecclesiastici, destinati a servizi pubblici essenziali e dichiarati inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito di formale ordinanza.

Con successiva deliberazione n. 1073 del 29 luglio 2001, è stato disposto il finanziamento di tutte le U.M.I. di 3ª fascia di priorità e sono state definite le procedure, i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di che trattasi.

In particolare la citata D.G.R. n. 1073/02, al paragrafo 1) dell'allegato «A», prevede che qualora la U.M.I. sia di proprietà mista o diversa da quella interamente comunale la Regione dell'Umbria provvederà ad autorizzare il Comune competente al rilascio della concessione contributiva per l'importo spettante.

Con DGR n. 883 del 16 giugno 1999 è stato approvato il P.I.R. del capoluogo del Comune di Spello ed è stato assegnato all'U.M.I. 1 «Chiesa e Monastero di Vallegloria», un limite di spesa pari a € 6.221.400,73.

Con nota del 6 giugno 2002 acquisita agli atti con prot. n. 2364/IC del 13 giugno 2002 il prefetto di Perugia, relativamente al succitato intervento ha attestato che la chiesa di Vallegloria, oggetto del presente finanziamento, è di proprietà del Fondo edifici di culto, amministrato dal Ministero dell'interno per il tramite degli Uffici territoriali del Governo e perciò finanziabile ai sensi dell'art. 3 della L. 61/98.

In attuazione di quanto sopra il Comune di Spello, ente attuatore dell'intervento, con note prot. n. 6710 del 22 maggio 2003, prot. n. 2452/IC del 31 maggio 2001 e nota dell'11 giugno 2003 acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 1654/IC del 27 maggio 2003, prot. n. 2542/IC del 31 maggio 2001 e prot. n. 1849/IC dell'11 giugno 2003 ha trasmesso al competente Ufficio regionale la seguente documentazione:

- la tabella di allegato «1» alla D.G.R. n. 285/2002;
- il modello «A» di cui all'allegato «2» alla D.G.R. n. 285/01;
- gli elaborati progettuali concernenti l'intervento di che trattasi e il verbale di approvazione del progetto da parte de Consorzio Vallegloria costituito ai sensi del punto 7) della D.G.R. n. 285/2001;
- la dichiarazione del progettista resa ai sensi del punto 12) dell'allegato «2» alla suddetta deliberazione;
- il verbale dell'assemblea tenuta dal Consorzio in data 21 novembre 2001 con cui vengono attestate le dichiarazioni di cui al punto 4) del paragrafo 1) di cui al succitato allegato.

Sulla base di quanto sopra presentato e di quanto indicato nell'istruttoria tecnica prot. n. 1850/IC dell'11 giugno 2003 redatta dall'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche si è potuto stabilire che l'importo ammissibile a contributo per la parte di proprietà pubblica della U.M.I. n. 1 del P.I.R. del capoluogo ammonta a € 516.011,27, secondo il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 396.645,34
Totale	€ 396.645,34
Somme a disposizione:	
I.V.A. sui lavori 10 per cento	€ 39.664,53
Imprevisti	€ 19.832,27
Spese tecniche	€ 37.418,56
CNPAIA su spese tecniche	€ 748,37
Inps 4 per cento su spese tecniche	€ 1.496,74
IVA 20 per cento su spese tecniche	€ 7.932,73
Coordinatore per la progettazione - Piano sicurezza	€ 7.984,25
CNPAIA 2 per cento su piano di sicurezza	€ 159,69
IVA 20 per cento su piano di sicurezza	€ 1.628,79
Collaudo tecnico amministrativo comp. contributo e IVA	€ 2.500,00
Totale somme a disposizione	€ 119.365,93
Totale complessivo	€ 516.011,27

Sono risultate non ammissibili a finanziamento opere, meglio specificate nell'istruttoria sopra detta, per un importo di € 248.346,26.

Relativamente alle spese tecniche si è provveduto alla rideterminazione delle stesse in base al nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione dell'Umbria e gli Ordini degli ingegneri e architetti e Collegio dei geometri di Perugia e di Terni di cui alla D.G.R. n. 45 del 24 gennaio 2001. Detto importo potrà subire variazioni in fase di erogazioni in relazione alla presentazione, da parte dei tecnici incaricati

della relativa parcella calcolata sulla base degli effettivi lavori realizzati. L'importo relativo al collaudo tecnico amministrativo è stato rideterminato in proporzione tra i lavori previsti in progetto e quelli finanziati dalla Regione dell'Umbria.

A seguito di quanto sopra e considerando la quota di contributo prevista per la parte di proprietà privata, l'ammontare della spesa così come sopra definito per la U.M.I. n. 1 ammonta complessivamente a € 7.737.949,89, importo superiore a quanto previsto per la stessa U.M.I. nell'approvazione del P.I.R. di che trattasi.

Per quanto sopra si ritiene opportuno, elevare in variante al costo del P.I.R. del Capoluogo nel comune di Spello approvato con D.G.R. n. 883 del 16 giugno 1999, l'importo ivi previsto per la U.M.I. 1 a € 7.737.949,89 ed autorizzare il Comune di Spello, per la parte di proprietà pubblica della medesima U.M.I. n. 1, costituita dalla «Chiesa di Vallegloria», al rilascio della concessione contributiva per un importo di € 516.011,27, secondo il quadro economico sopra riportato.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2003, n. 895.

Crisi sismiche 1997 e successive - L.R. n. 30 del 12 agosto 1998 e s. m. e i. Programma sui dissesti idrogeologici - Piano di attuazione 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il Piano di attuazione 2003 nell'importo di € 12.631.000,00 ripartiti per interventi così come in tab. I allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che restano ferme le procedure e le modalità di attuazione degli interventi stabilite nell'atto n. 241 del 1° marzo 2000;

4) di stabilire che tutte le campagne geognostiche in aree individuate a rischio idrogeologico per frana, ai sensi del D.L. 180/98 convertito con modificazioni nella L. 267/98 e s. m. e i., dovranno essere concordate con il Servizio geologico regionale, anche sulla base del documento «Piano delle indagini geognostiche necessarie per definire il modello di frana nelle aree a rischio della regione dell'Umbria individuate nel P.A.I.» e ricadenti nell'area sisma;

5) di stabilire che ai Comuni appartenenti all'area sisma in cui ricadono le aree perimetrate sopracitate verrà fornito il documento «Piano delle indagini geognostiche necessarie per definire il modello di frana nelle aree a rischio della regione dell'Umbria individuate nel P.A.I.» predisposto dal Servizio geologico regionale;

6) di stabilire i tempi di attuazione come segue:

— entro il 31 dicembre 2003 presentazione in duplice copia dei progetti esecutivi, anche su CD-rom;

— inizio dei lavori entro il 31 luglio 2004;

7) di stabilire altresì che il mancato rispetto delle scadenze individuate per la presentazione dei progetti e per l'effettivo inizio dei lavori comporta la revoca dei finanziamenti assentiti con il piano di cui all'oggetto con conseguente recupero delle somme corrisposte;

8) di dare atto che la spesa di € 12.631.000,00 trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 15 della L. 61/98 e dall'art. 50 della L. 448/98, e ripartite al punto 3, tabella 3 del programma finanziario 1998-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 23 luglio 2001, n. 123;

9) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Relatore-Presidente
MONELLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Crisi sismiche 1997 e successive - L.R. n. 30 del 12 agosto 1998 e s. m. e i - Programma sui dissesti idrogeologici - Piano di attuazione 2003.

Premesso che:

la legge 30 marzo 1998, n. 61 all'art. 2, comma 3, lett. e) prevede, tra l'altro, che la Regione provveda a predisporre un programma di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;

in particolare detto programma, di validità triennale, viene attuato attraverso piani annuali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 12 agosto 1998, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

la Giunta regionale con atto n. 4568 del 5 agosto 1998 ha approvato il programma sui dissesti idrogeologici unitamente al primo piano annuale di attuazione;

con i successivi piani annuali di attuazione sono state affrontate e finanziate parte delle situazioni prioritarie, tenuto conto anche delle indicazioni degli enti proponenti;

il Consiglio regionale con atto n. 123 del 23 luglio 2001 ha riservato al Settore di intervento dissesti idrogeologici un'ulteriore disponibilità di L. 130.000.000.000 (€ 67.139.397) per il biennio 2002-2003 da impiegare, «secondo l'ordine di priorità del programma generale aggiornato», per i piani

attuativi, con priorità per il completamento degli interventi già avviati;

la Giunta regionale con atto n. 1685 del 19 dicembre 2001 ha approvato la rimodulazione 2001 del Programma dissesti idrogeologici, aggiornando gli elenchi degli interventi e ha stabilito, tra l'altro, che per la pianificazione degli interventi relativi ad € 15.493.707 si faccia riferimento «al completamento delle verifiche e delle revisioni delle situazioni a rischio, individuate dall'autorità di bacino nel piano di assetto idrogeologico, per la parte inerente al territorio oggetto del programma dissesti idrogeologici»;

la Giunta regionale con atto n. 1686 del 19 dicembre 2001 ha approvato il piano di attuazione 2002-2003 nell'importo di L.100.000.000.000 (€ 51.645.690) di cui L. 20.000.000.000 (€ 10.329.138) come riserva per eventuali interventi su versanti prospicienti la viabilità di interesse regionale (ex ANAS)»;

la Giunta regionale con atto n. 1113 del 31 luglio 2002 ha approvato un'anticipazione, per € 2.965.264,00, «a valere sul completamento del piano di attuazione 2002-2003»;

in data 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Tevere ha adottato il progetto di piano stralcio di assetto idrogeologico, (P.A.I.), ai sensi del D.L. 180/98 convertito con modificazioni nella L. 267/98 e s. m. e i., comprendente, tra l'altro, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico per frana;

Considerato che:

le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ricadenti nell'area sisma risultano per la maggior parte già individuate dal programma dissesti idrogeologici, ad eccezione delle situazioni relative alle località Ancarano (UM 189 e UM 190) e Pié la Rocca (UM 192 e UM 193) in comune di Norcia, Sellano capoluogo (UM 208 e UM 211), località Ancaiano in comune di Spoleto (UM 212), località Piedipaterno in comune di Vallo di Nera (UM 233 e UM 234);

conformemente a quanto indicato dalla sopracitata DCR n. 123/01 per l'impiego delle risorse per il biennio 2002-2003, che prevedeva prioritariamente il completamento degli interventi già avviati, e DGR 1685/2001 con la quale è stata rinviata la pianificazione di una parte delle risorse al fine di tener conto delle situazioni riconosciute a maggior rischio nel P.A.I., sono state riesaminate le situazioni già inserite nel Programma dissesti idrogeologici rimodulazione 2001 in relazione alle aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ricadenti nell'area sisma individuate dal P.A.I., procedendo anche all'esecuzione di sopralluoghi mirati in collaborazione con il Servizio geologico regionale: il risultato dell'analisi ha portato all'individuazione di 18 interventi, per un fabbisogno complessivo di € 12.631.000,00, distribuiti in relazione ai criteri citati come segue e ripartito come in Tab. I.

	<i>Quota % rispetto all'importo di piano</i>
n. 8 interventi di completamento, di cui 3 R4 P.A.I.	42%
n. 5 interventi già inseriti nel PDT, di cui 4 R4 P.A.I.	39%
n. 5 indagini, progettazione ed intervento funzionale, evidenziate dal P.A.I.	19%
Tot. 18 interventi	100%

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di assumere un atto volto a:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Tab. I

Comune	Località	Titolo	Provincia	Finanziamento 2003	note
CERRETO DI SPOLETO	CERRETO DI SPOLETO	dissesto centro abitato classificato scai; intervento di riduzione del rischio su aree P.A.I. R4 (sigle UM 136, UM 137,UM 139)	PG	775.000,00	completamento
CERRETO DI SPOLETO	PONTE	cedimento muro su c.a.	PG	515.000,00	completamento
CERRETO DI SPOLETO	TRIPONZO	crolli parietali; intervento di riduzione del rischio su area P.A.I. R4 (sigla UM 008)	PG	350.000,00	completamento
FERENTILLO	MONTE RIVOSO COLLEOLIVO	crolli massi; intervento di riduzione del rischio su area P.A.I. R4 (sigla UM 013)	TR	700.000,00	completamento
FERENTILLO	MATTERELLA	caduta massi; intervento di riduzione del rischio su area P.A.I. R4 (sigla UM 151)	TR	1.150.000,00	intero intervento
FERENTILLO	TERRIA	caduta massi; intervento di riduzione del rischio su aree P.A.I. R4 (sigle UM 152 e UM 154)	TR	1.000.000,00	intero intervento
FERENTILLO	CASTELLONALTO	caduta massi; intervento di riduzione del rischio su area P.A.I. R4 (sigla UM 157)	TR	850.000,00	intero intervento
FOLIGNO	Lie' Fosso della Valletta	scorrimenti, colate; completamento campagna geognostica, monitoraggio integrativo, progettazione intervento di riduzione del rischio su area P.A.I. R3 (sigla UM 159)	PG	1.400.000,00	intero intervento
GUALDO TADINO	ROCCHETTA	crolli parietali	PG	731.000,00	completamento
MASSA MARTANA	CASTELRINALDI	dissesto rupe	PG	1.260.000,00	completamento
NORCIA	ANCARANO	crolli; indagini, progettazione ed intervento funzionale di riduzione del rischio su aree P.A.I. R4 (sigle UM 189, UM 190)	PG	400.000,00	indagini, progettazione ed intervento funzionale
NORCIA	PIE' LA ROCCA	crolli; indagini, progettazione ed intervento funzionale di riduzione del rischio su aree P.A.I. R4 (sigle UM 192, UM 193)	PG	400.000,00	indagini, progettazione ed intervento funzionale
S. ANATOLIA DI NARCO	GROTTI	crolli; indagini, progettazione ed intervento funzionale di riduzione del rischio su aree P.A.I. R4 (sigle UM 206, UM 207)	PG	490.000,00	intero intervento
SCHEGGINO	SCHEGGINO, SCHIOppo, VAL CASANA	dissesto sp e ca, dissesto abitato schioppo, crolli val casana	PG	510.000,00	completamento
SELLANO	SELLANO	crolli; indagini, progettazione ed intervento funzionale di riduzione del rischio su aree P.A.I. R4 (sigle UM 208, UM 211)	PG	750.000,00	indagini, progettazione ed intervento funzionale
SELLANO	FORFI	consolidamento versante	PG	500.000,00	completamento
SPOLETO	Ancaiano	scorrimenti; indagini, progettazione ed intervento funzionale di riduzione del rischio su area P.A.I. R4 (sigla UM 212)	PG	500.000,00	indagini, progettazione ed intervento funzionale
VALLO DI NERA	PIEDIPATERNO	crolli; indagini, progettazione ed intervento funzionale di riduzione del rischio su aree P.A.I. R4 (sigle UM 234, UM2 33)	PG	350.000,00	indagini, progettazione ed intervento funzionale
			Totale	12.631.000,00	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2003, n. 911.

Iscrizione di fondi vincolati - Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, in base al quale la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio mediante l'istituzione di nuove Unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelli esistenti al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici;

Vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003;

Vista la propria deliberazione n. 413 del 9 aprile 2003 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'esercizio 2003 le necessarie variazioni derivanti da assegnazioni di fondi vincolati a scopi specifici;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2003, a norma dell'art. 46, 1° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE ENTRATA

In aumento

UPB 4.03.012

Cap. 2075 (N.I.): «Fondi di cui alla delibera CIPE 84/2000 - Operazioni di riequilibrio aree depresse» € 5.489.575,32

Cap. 2076 (N.I.): «Fondi di cui alla delibera CIPE 138/2000 - Operazioni di riequilibrio aree depresse» € 20.039.043,96
TOTALE € 35.528.619,28

PARTE SPESA

In aumento

UPB 14.2.003

Cap. 9432 (N.I.): «Risorse per operazioni di riequilibrio aree depresse - Delibera CIPE 84/2000»
Voce 7526 (N.I.): Compensazioni a favore delle Regioni del centro nord € 5.057.145,96
Voce 7527 (N.I.): Contributo per eventi sismici € 10.432.429,36
Cap. 9433 (N.I.): «Risorse per operazioni di riequilibrio aree depresse - Delibera CIPE 138/2000»
Voce 7526 (N.I.): Compensazioni a favore delle Regioni del centro nord € 5.057.145,96
Voce 7527 (N.I.): Contributo per eventi sismici € 14.981.898,00
TOTALE € 35.528.619,28

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione* ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della succitata L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma, della L.R. 13/2000.

Relatore-Presidente
MONELLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Iscrizione di fondi vincolati - Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ai sensi dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.**

La Regione dell'Umbria con legge regionale n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2003 nella rinnovata struttura e riclassificazione.

Con propria deliberazione n. 413 del 9 aprile 2003 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

L'art. 46, 1° comma, della L.R. 13/2000 autorizza la Giunta regionale ad apportare al bilancio di previsione le variazioni derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese quando siano tassativamente regolate dalla legge, mediante l'istituzione di nuove Unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

1) di iscrivere nel bilancio regionale dell'esercizio 2003 i fondi di cui alle delibere CIPE 84/2000 e 138/2000 concernenti risorse per il riequilibrio a favore del centro-nord e per il sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1997 come segue:

PARTE ENTRATA

In aumento

UPB 4.03.012

Cap. 2075 (N.I.) € 15.489.575,32

Cap. 2076 (N.I.) € 20.039.043,96

Totale € 35.528.619,28

PARTE SPESA

In aumento

UPB 14.2.003

Cap. 9432

Voce 7526 (N.I.) € 5.057.145,96

Cap. 9432

Voce 7527 (N.I.) € 10.432.429,36

Cap. 9433

Voce 7526 (N.I.) € 5.057.145,96

Cap. 9433

Voce 7527 (N.I.) € 14.981.898,00

Totale € 35.528.619,28

2) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000;

3) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma, della L.R. 13/2000.

Perugia, lì 25 giugno 2003

L'istruttore
F.to FILOMENA PALMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 944.

D.G.R. n. 242/00 - Intervento «Sede municipale» concessione ulteriore finanziamento di € 76.600,88 al Comune di Collazzone ente attuatore dell'intervento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 746 del 30 novembre 1999 «Programma finanziario 1999/2001 di destinazione delle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 15 della legge n. 61/98 e dall'art. 50 della L. 448/98 agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 «Programma finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostru-

zione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Visto il decreto legge del 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge del 30 marzo 1998, n. 61 «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la L.R. n. 30 del 12 agosto 1998 «Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive» e ulteriori integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999 convertito con legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000 convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il «Protocollo di intesa tra la Regione dell'Umbria e gli Ordini degli ingegneri e architetti e Collegi dei geometri di Perugia e Terni per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di ricostruzione e ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi», sottoscritto in data 7 febbraio 2001;

Vista la legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 «regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» ed in particolare i commi 9 e 10 dell'art. 134;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6219 del 4 novembre 1998 «Sisma del 26 settembre 1997 e successivi - Legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 - Programma infrastrutture»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 1° marzo 2000 «Sisma del 26 settembre 1997 e successivi - Legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 - Piano delle infrastrutture 1999-2001» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 24 gennaio 2001;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di prendere atto della nota del 23 maggio 2003 prot.

n. 3326 acquisita con prot. n. 1696/IC del 29 maggio 2003 con cui il Comune di Collazzone, richiede il rimborso delle spese sostenute per le maggiori lavorazioni eseguite sull'edificio «Sede municipale» nel medesimo comune per € 76.600,88;

3. di concedere al Comune di Collazzone, in virtù del carattere di urgenza e del valore strategico che riveste l'edificio di che trattasi per la popolazione locale, sulla base dell'istruttoria tecnica dell'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche prot. n. 1894/IC del 18 giugno 2003 a rimborso delle maggiori spese sostenute per l'edificio «Sede municipale» nel medesimo comune, l'ulteriore somma di € 76.600,88;

4. di dare atto che l'importo definitivamente concesso al Comune di Collazzone per l'intervento «Sede municipale» ammonta a € 109.757,41;

5. di stabilire che la suddetta somma è da intendersi quale rimborso delle spese sostenute dal Comune di Collazzone per il ripristino della «Sede municipale»;

6. di liquidare il contributo di cui al precedente punto 3) secondo la procedura per la predisposizione delle proposte di liquidazione al funzionario delegato stabilita con deliberazione di Giunta regionale n. 1355 del 22 settembre 1999 a seguito della presentazione da parte del Comune della documentazione di rendicontazione attestante l'effettiva spesa sostenuta.

7. di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.G.R. n. 242/00 - Intervento «Sede municipale» concessione ulteriore finanziamento di € 76.600,88 al Comune di Collazzone ente attuatore dell'intervento.**

In attuazione di quanto previsto dalla L. 61/98 e dalla L.R. n. 30/98 ed in relazione alle risorse destinate con il piano finanziario 1999-2001 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 746 del 30 novembre 1999, la Giunta regionale con atto n. 242 del 1° marzo 2000 ha approvato il «Piano delle infrastrutture 1999-2001», stabilendo anche le relative procedure, i tempi e le modalità di attuazione.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 è stato approvato il «Programma finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997» che ricomprende i precedenti programmi.

In data 7 febbraio 2001 è stato sottoscritto tra la Regione dell'Umbria e gli Ordini degli ingegneri e architetti e Collegi dei geometri di Perugia e Terni il «Protocollo di intesa per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di ricostruzione e ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi» assunto dall'Ufficio regionale competente quale riferimento per il riconoscimento delle spese tecniche dei progetti di cui al Piano delle infrastrutture 1999-2001.

Nel citato «Piano delle infrastrutture 1999-2001» è compreso tra l'altro l'intervento «Sede municipale» nel comune di Collazzone ed è stato individuato il medesimo Comune quale Ente attuatore.

Con determinazione dirigenziale n. 5347 del 20 giugno 2001, a seguito della presentazione del progetto esecutivo da parte del suddetto Comune, è stato concesso per l'intervento di ripristino della «Sede municipale» il contributo di L. 64.200.000 corrispondenti a € 33.156,53.

Con nota del 23 maggio 2003 prot. n. 3326 acquisita agli atti con nota del 29 maggio 2003 prot. n. 1696/IC il Comune di Collazzone ha evidenziato che durante l'esecuzione dei lavori, affidati dallo stesso con determinazione del responsabile dell'Area tecnica n. 52 del 27 agosto 2001, si è reso necessario effettuare ulteriori lavorazioni indifferibili ed urgenti riguardanti sia la copertura che le murature sottostanti. Detti interventi si sono resi necessari al fine di garantire la pubblica incolumità nonché la funzionalità dell'intera struttura comunale posizionata all'interno del centro storico del paese. Per quanto sopra il Comune di Collazzone ha approvato una perizia di variante per un importo complessivo di L. 212.519.978 (€ 109.757,41) di cui L. 165.565.580 (€ 85.507,49) per lavori e L. 46.954.398 (€ 24.249,92) per somme a disposizione. A seguito di quanto detto con la medesima nota succitata il Comune di che trattasi, attestando la conclusione dei lavori, ha richiesto l'ulteriore finanziamento di € 76.600,88. In considerazione del carattere di urgenza che ha investito l'esecuzione delle lavorazioni sopra descritte e del carattere strategico dell'edificio, sulla base dell'istruttoria tecnica redatta dall'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche prot. n. 1894/IC del 18 giugno 2003 con cui viene attestata l'esistenza dei presupposti per il finanziamento delle lavorazioni eseguite, si ritiene opportuno concedere al Comune di Collazzone a rimborso delle spese sostenute per gli interventi di riparazione dell'edificio «Sede municipale» nel medesimo Comune l'ulteriore somma di € 76.600,88.

Alla copertura finanziaria delle maggiori spese concesse si potrà far fronte con le risorse di cui al punto 6) della D.G.R. n. 242/00.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 945.

D.G.R. n. 1681 del 19 dicembre 2001 «Piano delle infrastrutture 2002» - Modifiche assegnazione finanziamenti interventi Comune di S. Anatolia di Narco.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

Vista la legge 30 maggio 1998, n. 61 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2002-2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.1680 del 19 dicembre 2001;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1681 del 19 dicembre 2001;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 826 del 26 giugno 2002;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 827 del 26 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1111 del 31 luglio 2002;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

1) di prendere atto della nota del Comune di S. Anatolia di Narco prot. n. 2982 del 11 giugno 2003, acquisita agli atti con prot. n. 1936/IC del 18 giugno 2003, con la quale rileva una economia di € 9.036,00 per intervento «Ex scuola in fraz. Gavelli» e chiede la devoluzione della predetta somma sull'intervento «Ex scuola San Paolo in fraz. Castel San Felice» per il quale si è registrata una maggiore spesa rispetto al contributo regionale;

2) di prendere atto che, complessivamente, l'importo concesso preliminarmente con deliberazione di Giunta regionale n. 1681/01 al Comune di S. Anatolia di Narco rimane immutato;

3) di rettificare, per le motivazioni sopra riportate, l'allegato «1» della deliberazione di Giunta regionale n. 1681 del 19 dicembre 2001 nel seguente modo:

Comune di S. Anatolia di Narco:

— Ex scuola San Paolo in fraz. Castel San Felice, per un importo di € 86.505,00;

— Ex scuola in fraz. Gavelli, per un importo di € 130.407,00;

— ...

4) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 1681 del 19 dicembre 2001 - «Piano delle infrastrutture 2002» - Modifiche assegnazione finanziamenti interventi Comune di S. Anatolia di Narco.

In relazione alle risorse destinate con il piano finanziario 2002-2003 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 ed in attuazione di quanto stabilito dalla L. n. 61/98 e dalla L.R. n. 30/98, con proprio atto n. 1681 del 19 dicembre 2001 la Giunta regionale ha approvato il «Piano delle infrastrutture 2002» individuando gli interventi oggetto di finanziamento e stabilendo, contestualmente, le relative procedure, i tempi e le modalità di attuazione.

Tra gli interventi finanziati con il piano di cui sopra nel comune di S. Anatolia di Narco Spoleto sono ricompresi tra gli altri:

— Ex scuola San Paolo in fraz. Castel San Felice, per un importo di 77.469,00;

— Ex scuola in fraz. Gavelli, per un importo di € 139.443,00.

Con nota prot. n. 2982 dell'11 giugno 2003, acquisita agli atti con prot. n. 1936/IC del 18 giugno 2003, il Comune di S. Anatolia di Narco, trasmette la documentazione di cui al p.to 4a) della deliberazione di Giunta regionale n. 1681/01 inerente l'intervento «Ex scuola in fraz. Gavelli», rilevando una economia di € 9.036,00. Nel contempo, l'Amministrazione comunale chiede la devoluzione della predetta somma sull'intervento «Ex scuola San Paolo in fraz. Castel San Felice» per il quale si è registrata una maggiore spesa rispetto al contributo regionale.

Conseguentemente, prendendo atto che l'ammontare del finanziamento complessivamente assegnato al Comune di S. Anatolia di Narco rimane immutato, si rende opportuno proporre alla Giunta regionale la rettifica della sezione 1 dell'allegato «1» alla D.G.R. n. 1681/01 nel seguente modo:

Comune di S. Anatolia di Narco:

— Ex scuola San Paolo in fraz. Castel San Felice, per un importo di € 86.505,00;

— Ex scuola in fraz. Gavelli, per un importo di € 130.407,00;

3) ...

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 950.

Approvazione graduatoria e piano progetti IFTS 2002-2003. P.O.R. Ob. 3 (2000-2006).

N. 950. Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio con la quale sono stati approvati la graduatoria (*allegato 1*) e il piano progetti IFTS 2002-2003 (*allegato 2*) e se ne è disposta la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Allegato 1

REGIONE DELL'UMBRIA													
GRADUATORIA PROGETTI VALUTATI													
N° Prof.	Titolo del Progetto	Figura Professionale	Codici Figura		Soggetto Gestore	Scuola	Altri Soggetti Proponenti	Territorio	N° All.	Durata		Punteggio	Graduatoria
			Ateco 91	ISTAT						Sem	Ore		
13140	Esperto nella modellazione tridimensionale con sistemi CAD-CAM	Tecnico superiore di disegno e progettazione industriale	D	3.1.1.	Bic Omega	Istituto Tec. Comm. Per geometri "R. Battaglia" Norcia	Uni Camerino Fac. Scienze e tecnologie Dip. Matematica e informatica; Picchio Spa Ancarano TE.	PG	20	2	1200	73,0	1°
13141	Tecnico superiore commercio, marketing organizzazione vendite	Tecnico superiore commerciale, marketing, organizzazione vendite	G 51	3.3.3.	Consorzio ITER	ITC "V. Emanuele II" PG	UniPG Fac. Economia e comm; Itecoop Umbria; I.I.S. R. Casimiri Gualdo Tadino; I.I.S.B Pascal PG; Ist. Tec. Per Geom. G. Spagna Spoleto; Ist. Tec. Comm. M. Gattapone Gubbio; Confcoop Umbria Perugia; Concommercio PG.	PG	25	2	1200	68,0	2°
13144	Tecnico superiore per l'amministrazione economica finanziaria e il controllo di gestione	Tecnico superiore per l'amministrazione economico finanziaria e il controllo di gestione.	K	3.3.1.	Cooperativa Scuola Lavoro Umbria PG	ITAS "G. Bruno" PG	Uni PG Fac. Economia ; B.I. Group s.r.l. Terranuova Bracciolini AR	PG	20	3	1300	67,0	3°
13142	Esperto in automazione e controllo dei processi industriali con l'ausilio delle tecnologie informatiche e di rete.	Tecnico superiore di informatica industriale	D	3.1.1.	Ecipa Umbria	Ist. Tecn. Ind. "L. da Vinci" Foligno	Uni PG Fac. Economia ;Fac ingegneria; Softel TR; Meccanotecnica umbra PG.	PG	20	2	1200	65,0	4°
13139	Animatore-educatore	Animatore-educatore	O	3.4.4.3.	Consorzio CO.HOR	IIS "E. Orfini" Foligno	Uni PG Fac. Scienz Form. Dip. Pedagog. ; Auriga PG; Noità TR; Palomar Foligno; Liceo Ling."A. Moro TR.	PG	30	2	1600	53,0	5°
13143	Tecnico superiore per la gestione del territorio produttivo agroambientale.	Tecnico superiore per la gestione del territorio produttivo agroambientale	A	3.2.2.	En. A.I.P. PG	IIS "A. Ciuffelli" Todi	Uni PG Fac. Agraria; Collegio Provinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati PG	PG	20	2	1250	43,0	6°

Allegato 2

REGIONE DELL'UMBRIA										
PIANO PROGETTI IFTS 2002-2003										
Rif.attività Economica ATECO 91	Class. Istat	Titolo corso	Figura professionale	n.sem.	Finanziam. Regionale euro	Assegn. MIUR euro	Costo totale euro	Scuola	Soggetto attuatore	Altri soggetti
D	3.1.1.	Esperto nella modellazione tridimensionale con sistemi CAD/CAM	Tecnico superiore di disegno e progettazione industriale	2	40017,00	85219,00	125236,00	Istituto Tecnico commerciale per Geometri "R. Battaglia" Via E. Lombriaci 3 06046 Norcia, tel 0743 816848	Bio Omega Via E.Lombriaci 3 06046 Norcia	Uni Camerino, Fac. Scienze e Tecnologia Dip. Matem. e Inform., Picchio spa Ancarano (TE)
G 51	3.3.3.	Tecnico superiore commercio, marketing e organizzazione vendite	Tecnico superiore commercio, marketing e organizzazione vendite	2	40017,00	85219,00	125236,00	Istituto Tecnico Commerciale "V. Emanuele II" P.le A. Frank, 06100 Perugia, tel 075 582951	Consorzio IIER Centro Direzionale Quattrottori, Torre D, Via Corcianese 234/C, Ellera Scalo 06074 Perugia	UniPG Fac. Economia, IRECOOP Umbria, I.I.S. "R. Casimiri" G. Tadino, I.I.S. "B. Pascal" PG, I.T.G. "G. Spagna" Spoleto, I.T.C. "Gattapone" Gubbio, Concooperative Umbria, Concooperative PG
K	3.3.1.	Tecnico superiore per l'amministrazione economico-finanziaria e il controllo di gestione	Tecnico superiore per l'amministrazione economico-finanziaria e il controllo di gestione	2	43329,00	92319,00	135648,00	Istituto tecnico Attività sociali "G. Bruno" Via Pievaiola 78 06128 Perugia tel 075 5000432	Cooperativa Scuola Lavoro Umbria scarl Via Brufani 7 06124 Perugia	UniPG Fac. Economia, B.I. Group srl Terranova Bracciolini AR
D	3.1.1.	Esperto in automazione e controllo dei processi industriali con l'ausilio delle tecnologie informatiche e di rete	Tecnico superiore di informatica industriale	2	40017,00	85219,00	125236,00	Istituto tecnico industriale "L. Da Vinci" Viale Marconi 06034 Foligno	ECIPA Umbria Centro Direzionale Quattrottori, Torre C, Via Corcianese 234/C, Ellera Scalo 06074 Perugia	UniPG Fac. Economia e Fac. Ingegneria, Sofitel Terni, Meccanotecnica umbra PG
O	3.4.3.	Animatore Educatore	Animatore Educatore	2	20000,00	146954,00	166954,00	Istituto Istruzione Superiore "F. Orfini" Via Cairoli 69 06034 Foligno tel 0742 352930	Consorzio COHOR Str. S. Lucia 8 06125 Perugia	UniPG Fac. Scienza Formazione Dip. Pedagogia, Auriga soc.coop. PG, NOTTA Terni, Palomar Foligno, Liceo Ling "A.Moro" Terni
A	3.2.2.	Tecnico superiore per la gestione del territorio produttivo agroambientale	Tecnico superiore per la gestione del territorio produttivo agroambientale	2	41620,00	88768,00	130388,00	Istituto Istruzione superiore "A. Ciuffelli" V.le Montecristo 3 06059 Todi tel 075 8959511	ENAIIP PG, Via Sicilia 57 06100 Perugia	UniPG Fac. Agraria, Collegio Prov.le Periti agrari e Periti agrari laureati PG UniPG Fac. Economia, B.I. Group srl Terranova Bracciolini AR
TOTALE					225000,00	436744,00	808698,00			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 953.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa - Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 44, 2° comma, della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000 in base al quale la Giunta regionale è autorizzata a trasferire dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità previsionali di base della spesa;

Vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003;

Vista la propria deliberazione n. 413 del 9 aprile 2003 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'esercizio 2003 le necessarie variazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2003, a norma dell'art. 44, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le variazioni agli stanziamenti di cassa di cui all'allegata tabella.

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della succitata L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale

entro 5 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 44, 3° comma, della L.R. 13/2000.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa - Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

La Regione dell'Umbria con legge regionale n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2003 nella rinnovata struttura e riclassificazione.

Con propria deliberazione n. 413 del 9 aprile 2003 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

Nell'attuale sistema di contabilità regionale accanto al bilancio di competenza esiste un bilancio di cassa riferito alle autorizzazioni a riscuotere e pagare rispetto a somme precedentemente già accertate e impegnate.

Per fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa è previsto in bilancio un apposito «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa».

L'art. 44, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, autorizza la Giunta regionale a trasferire dal succitato fondo le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità previsionali di base per il pagamento di spese regolarmente impegnate e liquidate.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

— di aumentare gli stanziamenti di cassa delle UPB e dei relativi capitoli per gli importi indicati nella tabella allegata, mediante prelevamento dell'importo totale pari a € 687.477,18 dal fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa (UPB 16.1.002 - cap. 6140);

— di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000.

Perugia, li 30 giugno 2003

L'istruttore
F.to PATRIZIA PALMUCCI

PARTE SPESA

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI ALLA CASSA	
			<i>In aumento</i>	<i>In diminuzione</i>
02.1.001	716/1022	Spese per funzioni e compiti amministrativi trasferiti ai Comuni in applicazione della L.R. 3/99. Spese funzionamento	100.998,82	-
02.1.001	718/1022	Spese per funzioni e compiti amministrativi trasferiti alle Comunità montane in applicazione della L.R. 3/99. Spese funzionamento	31.261,74	-

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI ALLA CASSA	
			<i>In aumento</i>	<i>In diminuzione</i>
06.1.005	5865/8024	Spese per il finanziamento del progetto SAVE finalizzato all'efficienza ed al risparmio energetico nei sistemi urbani di mobilità dei comuni tenuti alla redazione dei PUT. Quota contr.comunit. Prog. SAVE da destinare ai contraenti assoc.	15.043,65	-
08.1.002	5624	Contributo annuale della Regione nelle spese di gestione sostenute dalle cooperative artigiane di garanzia. (L.R. 1° aprile 1985, n. 14 - art. 16)	12.395,00	-
08.1.002	5628	Contributo alle Province nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di interventi per lo sviluppo del settore artigianato (L.R. 1 aprile 1985, n. 14 - art. 29)	9.296,41	-
09.2.003	9629/8025	Ob.2 2000/2006-Azione 3.4.2-Sostegno ad iniziative di commercializzazione e campagne promozionali da parte di operatori privati associati. Finanziamento con fondi statali (L.183/87)	284.714,00	-
13.1.005	2190	Spese per interventi diretti all'attività di aggiornamento e formazione permanente per operatori di strutture residenziali e semiresidenziali in materia di tossicodipendenza - D.P.R.309/90	233.767,56	-
16.1.002	6140	Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n.13	-	687.477,18
TOTALE EURO			687.477,18	687.477,18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 954.

Variazioni all'interno delle UPB 02.1.005 e 02.1.008 della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2003 sensi dell'art. 46, 3° comma, della L. R. 28 febbraio 2000, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 46, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n.13;

Vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003;

Vista la propria deliberazione n. 413 del 9 aprile 2003 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si

allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2003, ai sensi dell'art. 46, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

UPB 02.1.005

In diminuzione

Cap. 281: Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico della Regione per il personale di ruolo e non di ruolo della Giunta regionale € 130.000,0

In aumento

Cap. 2948: Spese per il funzionamento dell'Agenzia Umbra per l'impiego finanziate con i fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri € 130.000,00

UPB 02.1.008

In diminuzione

Cap. 175: Spese per l'informazione e la comunicazione a mezzo stampa, agenzie di informazioni, emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale ed internazionale € 55.000,00

In aumento

Cap. 600: Spese per la stampa e produzione (anche mezzo video ed on line) di pubblicazioni, studi, ricerche, opuscoli ed iniziative varie e per le attività promozionali, a carico della Regione dell'Umbria € 55.000,00

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000;

4) di comunicare al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività ai sensi dell'art. 46, 6° comma, della L.R. 13/2000.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazioni all'interno delle UPB 02.1.005 e 02.1.008 della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2003 sensi dell'art. 46, 3° comma, della L. R. 28 febbraio 2000, n. 13.

La Regione dell'Umbria con legge regionale n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2003 nella rinnovata struttura e riclassificazione.

Con propria deliberazione n. 413 del 9 aprile 2003 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

L'art. 46, 3° comma, della succitata L.R. 13/2000 autorizza la Giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio variazioni ai capitoli del bilancio che non comportino variazioni degli stanziamenti delle Unità previsionali di base.

Con lettera prot. n. 44057 del 23 giugno 2003 il Servizio amministrazione del personale ha richiesto una variazione all'interno dell'UPB 021.005 per il funzionamento dell'Agenzia Umbra per l'impiego.

Con lettera prot. n. 4260 del 23 giugno 2003 il Servizio comunicazione istituzionale e stampa ha richiesto una variazione all'interno 02.1.008 per le necessità derivanti dalla stampa e produzione di pubblicazioni, studi, ricerche, opuscoli ed iniziative varie.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di provvedere alle seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

UPB 02.1.005

In diminuzione
Cap. 281 € 130.000,00

In aumento
Cap. 2948 € 130.000,00

UPB 02.1.008

In diminuzione
Cap. 175 € 55.000,00

In aumento
Cap. 600 € 55.000,00

— di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000;

— di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma, della L.R. 13/2000.

Perugia, li 26 giugno 2003

L'istruttore
F.to FILOMENA PALMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 956.

P.I.R. «Centro storico» del comune di Nocera Umbra - U.M.I. n. 1 - Autorizzazione alla concessione e assegnazione finanziamento definitivo in variante al P.I.R.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Vista la legge n. 61 del 30 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento regionale n. 15 del 20 maggio 1998;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 550 del 21 aprile 1999 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 937 del 30 giugno 1999;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa reso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di approvare per la U.M.I. 1 del P.I.R. «Centro

storico» del comune di Nocera Umbra, in variante al P.I.R. approvato, il limite di spesa di € 15.172.103,21, I.V.A. e spese tecniche incluse;

3. di prendere atto delle note prot. nn. 2846 del 14 febbraio 2003 e 7177 del 16 aprile 2003, acquisite agli atti rispettivamente con prot. nn. 646/IC del 19 febbraio 2003 e 1296/IC del 17 aprile 2003, con cui il Comune di Nocera Umbra ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria comunale relative al finanziamento dei lavori di ripristino concernenti le porzioni di proprietà comunale diverse dalle unità edilizie nn. 11, 13 e 16 e comprese nella U.M.I. 1 del P.I.R. «Centro storico» del comune di Nocera Umbra, da cui risulta un contributo concedibile pari a € 772.446,30, di cui € 487.029,10 per lavori e € 285.417,20 per somme a disposizione;

4. di autorizzare il Comune di Nocera Umbra, relativamente ai lavori di riparazione concernenti gli immobili di proprietà pubblica ed equiparabile ad essa, compresi nella U.M.I. 1 del P.I.R. «Centro storico», a rilasciare concessione contributiva per l'importo complessivo di € 3.857.471,07, di cui € 2.733.936,74 per lavori e € 1.123.534,33 per somme a disposizione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche prot. n. 2023/IC del 27 giugno 2003 e dell'istruttoria comunale di cui alle note prot. nn. 2846/2003 e 7177/2003 su citate, secondo il quadro economico riportato nel documento istruttorio;

5. di stabilire che la liquidazione del contributo concesso per i lavori di riparazione concernenti gli immobili di proprietà pubblica ed equiparabile ad essa, compresi nella U.M.I. 1 del P.I.R. «Centro storico», dovrà avvenire sulla base delle somme effettivamente spese e previa verifica da parte del Comune di Nocera Umbra della rispondenza con quanto previsto nel progetto su cui è stata effettuata l'istruttoria prot. n. 2023/IC/2003 citata;

6. di stabilire che il finanziamento complessivo di € 3.857.471,07 trova copertura con i fondi di cui al Programma finanziario approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 123 del 23 luglio 2001, punto 3, tabella 3, settore di intervento «Programmi integrati di recupero»;

7. di stabilire che per gli interventi di riparazione di che trattasi il Comune di Nocera Umbra dovrà prescrivere la tenuta di contabilità separate;

8. di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 550 del 21 aprile 1999, sulla base delle risultanze dell'istruttoria prot. n. 2023/IC citata, visto il parere favorevole del Servizio geologico espresso con nota prot. n. 23951/IA dell'8 novembre 2002 e l'autorizzazione, con le relative prescrizioni, della Provincia di Perugia rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 64/74 di cui al verbale della conferenza dei servizi del 18 luglio 2002, acquisito agli atti con prot. n. 3716/IC del 23 settembre 2002, il progetto organico relativo agli interventi di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione, trasmesso dal Comune di Nocera Umbra con le note prot. nn. 17499 del 20 settembre 2002, 21041 del 17 ottobre 2002, 2664 del 10 febbraio 2003, 5664 del 27 marzo 2003, 7177 del 16 aprile 2003, 8767/2003, 11665 del 25 giugno 2003 e 11415 del 20 giugno 2003, acquisite agli atti rispettivamente con prot. nn. 3716/IC del 23 settembre 2002, 4458/IC del 15 novembre 2002, 658/IC del 19 febbraio 2003, 1083/IC del 2 aprile 2003, 1296/IC del 17 aprile 2003 e 1571/IC del 19 maggio 2003, 2019/IC del 26 giugno 2003 e 2021/IC del 26 giugno 2003, secondo il quadro econo-

mico riportato nel documento istruttorio;

9. di assegnare in via definitiva al Comune di Nocera Umbra, sulla base delle risultanze dell'istruttoria prot. n. 2023/IC citata, per le opere di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione di che trattasi, il finanziamento di € 5.376.464,55, di cui € 4.058.294,90 per lavori e € 1.318.169,65 per somme a disposizione, al netto della somma di € 154.937,07 erogata con la determinazione dirigenziale n. 4314/2000 citata;

10. di stabilire che il finanziamento di € 5.376.464,55 trova copertura con i fondi di cui al programma finanziario approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 123 del 23 luglio 2001, punto 3, tabella 3, settore di intervento «Programmi integrati di recupero»;

11. di stabilire che la realizzazione dell'intervento di consolidamento di che trattasi è disciplinata dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 550/99 e successive integrazioni e modificazioni, in quanto applicabili;

12. di stabilire che il Comune di Nocera Umbra, prima di appaltare i lavori finanziati con la presente deliberazione, dovrà riapprovare con proprio atto il nuovo quadro economico di spesa per il progetto organico relativo alle opere di riparazione e agli interventi di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione di che trattasi, qualora non provveda a finanziare con propri fondi le voci non ammesse a contributo;

13. di stabilire che il contributo per le spese tecniche, geologiche e geognostiche relativo agli interventi di cui al presente atto sarà riconosciuto in sede di rendicontazione finale secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i professionisti incaricati, entro i limiti massimi stabiliti nei protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione dell'Umbria e gli Ordini e i Collegi professionali di Perugia e Terni in data 7 febbraio 2001 e in data 23 maggio 2001;

14. di stabilire che le spese correlate alla pubblicazione del bando e all'espletamento della gara saranno riconosciute in fase di rendicontazione finale solo se effettivamente sostenute dall'amministrazione comunale;

15. di stabilire, per le opere oggetto del presente finanziamento regionale, che il Comune di Nocera Umbra dovrà provvedere alla nomina di un collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, con l'obbligo per lo stesso di riferire alle strutture regionali competenti in ordine allo svolgimento dei lavori almeno ogni 90 giorni a mezzo di verbale, sottoscritto dall'estensore e vidimato dal responsabile del procedimento, anche a seguito di specifiche richieste dalle strutture regionali o locali;

16. di stabilire che gli adempimenti di cui al punto precedente dovranno essere espressamente previsti a cura del Comune di Nocera Umbra nell'atto di conferimento dell'incarico di collaudo;

17. di stabilire che il Comune di Nocera Umbra, in riferimento agli interventi di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione di cui al presente atto, dovrà assicurare:

— l'osservanza delle prescrizioni dettate da altri enti per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

— la predisposizione di un piano specifico, in relazione all'utilizzazione delle somme previste per l'attività di monitoraggio, che individui, nel dettaglio, le opere oggetto di monitoraggio, la localizzazione delle stesse, i responsabili ed i tempi, distinguendo, inoltre, gli oneri a

carico dell'impresa esecutrice da quelli della stazione appaltante;

— la trasmissione del piano di monitoraggio all'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche;

— l'aggiornamento del capitolato speciale d'appalto in merito all'art. 2.28, comma 36, inserendo anche l'onere di verifiche e controlli delle lavorazioni di consolidamento dei terreni e delle mura;

18. di stabilire che il finanziamento complessivo di € 15.172.103,21 grava sui fondi individuati nel programma finanziario approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.123 del 23 luglio 2001, punto 3, tabella 3, settore di intervento «Programmi integrati di recupero»;

19. di dare mandato all'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche di notificare il presente atto al Comune di Nocera Umbra;

20. di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: P.I.R. «Centro storico» del comune di Nocera Umbra - U.M.I. n. 1 - Autorizzazione alla concessione e assegnazione finanziamento definitivo in variante al P.I.R.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 937 del 30 giugno 1999 è stato approvato il Programma integrato di recupero in località «Centro storico» del comune di Nocera Umbra, che prevede per la U.M.I. 1 il progetto organico per la realizzazione di interventi di riparazione danni e di miglioramento sismico delle sovrastrutture e l'esecuzione di opere di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione.

La U.M.I. 1, ascrivibile alla 1a fascia di priorità, risulta costituita da più unità immobiliari di proprietà pubblica e privata: più precisamente, secondo quanto risulta dalla deliberazione di Giunta comunale n. 59 dell'11 aprile 2002, sono di proprietà pubblica (Comune di Nocera Umbra) l'unità edilizia n. 16 e talune porzioni di edifici delle altre unità; sono invece riconducibili alla c.d. proprietà equiparabile a pubblica (parrocchia Assunzione di Maria) gli edifici nn. 11 (chiesa di S. Chiara) e 13 (chiesa di S. Filippo); le altre unità immobiliari comprese nella U.M.I. n. 1 sono di proprietà privata ad esclusione delle porzioni suddette.

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 30 luglio 2002, il Comune di Nocera Umbra ha approvato la progettazione organica relativa agli interventi di riparazione dei danni e miglioramento sismico dei fabbricati di proprietà pubblica ed equiparabile e alle opere di consolidamento del terreno e delle strutture di fondazione.

Con note prot. nn. 17499 del 20 settembre 2002, 21041 del 17 ottobre 2002, 2664 del 10 febbraio 2003, 5664 del 27 marzo 2003, 7177 del 16 aprile 2003, 8767, 11665 del 25 giugno 2003 e 11415 del 20 giugno 2003, acquisite agli atti rispettivamente con prot. nn. 3716/IC del 23 settembre 2002, 4458/IC del 15 novembre 2002, 658/IC del 19 febbraio 2003, 1083/IC del 2 aprile 2003, 1296/IC del 17 aprile 2003,

1571/IC del 19 maggio 2003, 2019/IC del 26 giugno 2003 e 2021/IC del 26 giugno 2003, il Comune di Nocera Umbra ha trasmesso il progetto organico della U.M.I. di che trattasi e le relative integrazioni documentali.

La stessa amministrazione comunale, con note prot. nn. 2846 del 14 febbraio 2003 e 7177 del 16 aprile 2003, acquisite agli atti rispettivamente con prot. nn. 646/IC del 19 febbraio 2003 e 1296/IC del 17 aprile 2003, ha comunicato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica comunale, che il contributo ammissibile a finanziamento, per i lavori di ripristino delle porzioni di proprietà comunale insistenti su proprietà private, è pari a € 772.446,30, di cui € 487.029,10 per lavori e € 285.417,20 per somme a disposizione.

Dall'istruttoria redatta dall'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche prot. n. 2023/IC del 27 giugno 2003 si evince che il contributo concedibile per i lavori di ripristino concernenti gli edifici nn. 16, 11 (chiesa di S. Chiara) e 13 (chiesa di S. Filippo) è pari a € 3.085.024,77, di cui € 2.246.907,64 per lavori e € 838.117,13 per somme a disposizione, secondo i seguenti quadri economici di spesa:

Chiesa di Santa Chiara (unità edilizia n. 11)

<i>Lavori</i>	
Opere strutturali	€ 243.233,51
Opere connesse	€ 40.540,99
Imp. elettrico	€ 1.885,58
Imp. termico	€ 12.727,83
Totale lavori	€ 298.387,91
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10 per cento	€ 29.838,79
Spese tecniche 10 per cento	€ 29.838,79
Messa in sicurezza, consolidamento, smontaggio di affreschi, dipinti, opere lignee ecc.	€ 92.146,45
CNPAIA 2 per cento	€ 596,78
Imprevisti	€ 748,09
IVA su spese tecniche ecc. 20 per cento	€ 6.087,11
Totale somme a disposizione	€ 159.256,01
Totale generale	€ 457.643,92

Chiesa di San Filippo (unità edilizia n. 13)

<i>Lavori</i>	
Opere strutturali	€ 793.244,33
Opere connesse	€ 180.309,32
Centrale termica - Opere murarie	€ 29.498,05
Imp. termico	€ 76.693,62
Imp. elettrico	€ 3.081,18
Totale lavori	€1.082.826,49
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10 per cento	€ 108.282,65

Spese tecniche 10 per cento	€ 108.282,65
Messa in sicurezza, consolidamento, smontaggio di affreschi, dipinti, opere lignee ecc.	€ 239.175,32
CNPAIA 2 per cento	€ 2.165,65
Imprevisti	€ 5.130,33
IVA su spese tecniche ecc. 20 per cento	€ 22.089,66
Totale somme a disposizione	€ 485.126,26
Totale generale	€ 1.567.952,75

Edificio 16

<i>Lavori</i>	
Opere strutturali	€ 470.426,52
Opere connesse	€ 204.422,51
Opere di finiture interne	€ 49.056,80
Opere portico	€ 42.590,14
Imp. elettrico	€ 22.168,65
Imp. idro-sanitario	€ 39.256,61
Imp. termico	€ 37.772,00
Totale lavori	€ 865.693,24
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10 per cento	€ 86.569,32
Spese tecniche 10 per cento	€ 86.569,32
CNPAIA 2 per cento	€ 1.731,39
Imprevisti	€ 1.204,68
IVA su spese tecniche e contr. 20 per cento	€ 17.660,14
Totale somme a disposizione	€ 193.734,86
Totale generale	€ 1.059.428,10
Totale lavori unità edilizie nn. 11, 13 e 16	€ 2.246.907,64
Totale somme a disposizione unità edilizie nn. 11, 13 e 16	€ 838.117,13
Totale generale unità edilizie nn. 11, 13 e 16	€ 3.085.024,77

L'importo complessivo del finanziamento concedibile per i lavori di ripristino relativi alle parti di proprietà pubblica e ad essa equiparabile della U.M.I. di cui si discute, comprensivo del contributo concernente le porzioni di proprietà comunale all'interno di edifici delle altre unità della U.M.I. di cui alle note prot. nn. 2846/2003 e 7177/2003 citate del Comune di Nocera Umbra, risulta pertanto pari a € 3.857.471,07, di cui € 2.733.936,74 per lavori e € 1.123.534,33 per somme a disposizione.

Al fine di garantire trasparenza e chiarezza dal punto di vista contabile ai lavori di che trattasi, appare opportuno che il Comune di Nocera Umbra prescriva, nella realizzazione delle opere di riparazione delle sovrastrutture, contabilità separate per i diversi interventi sopra individuati.

Per le opere di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione, con nota prot. n. 23951/IA dell'8 novembre 2002, acquisita agli atti con prot. n. 4444/IC del 14 novembre 2002, il Servizio geologico della Regione dell'Umbria ha espresso parere favorevole all'ammissibilità a finanziamento del progetto di che trattasi in relazione alla definizione geologica-geomeccanica delle caratteristiche dei materiali in esame e all'assetto geomorfologico dell'area. Con nota prot. n. 10233/IA del 9 maggio 2003, acquisita agli atti con prot. n. 1527/IC del 14 maggio 2003, il medesimo Servizio ha trasmesso la valutazione di conformità della parcella geologica inerente il consolidamento del terreno della U.M.I. n. 1 con quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra la Regione dell'Umbria e l'Ordine regionale dei geologi di cui alla D.G.R. n. 340/01, da cui risulta che l'importo della parcella geologica dovrà essere calcolato sull'importo lavori ammissibile a finanziamento.

Dall'istruttoria prot. n. 2023/IC del 27 giugno 2003 già citata risulta che il contributo ammissibile a finanziamento, per le opere di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione, ammonta a € 5.376.464,55, di cui € 4.058.294,90 per lavori e € 1.318.169,65 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:

Quadro economico generale di progetto intervento di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione

<i>Lavori</i>	
Scavi e demolizioni	€ 343.055,32
Consolidamento su murature	€ 883.750,08
Consolidamento terreno	€ 1.689.078,88
Micropali	€ 203.880,76
Drenaggi	€ 88.621,79
Pali f 600 mt. 5,00 sotto muro di sostegno	€ 16.091,35
Muro di sostegno	€ 19.756,10
Rinterri e ripristini	€ 11.542,69
Soletta di ripartizione unità 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	€ 74.594,95
Solaio in acciaio e tavelloni	€ 31.695,71
Tiranti	€ 413.408,14
Paratia micropali	€ 56.356,56
Collegamento tubazione drenaggio	€ 4.875,97
Rifiniture e sistemazioni	€ 49.345,77
Opere provvisoriale	€ 172.240,83
Totale lavori	€ 4.058.294,90
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 20 per cento	€ 811.658,98
Indagini preliminari al progetto	€ 64.128,11
Monitoraggio	€ 10.000,00
IVA 20 per cento su indagini preliminari	€ 12.825,62
Spese tecniche 6,28 per cento	€ 254.824,94
CNPAIA 2 per cento su spese tecniche	€ 5.096,50

IVA 20 per cento su spese tecniche	€	51.984,29
Collaudi tecnici statici ed amministrativi 1 per cento dei lavori	€	40.582,95
CNPAIA 2 per cento su collaudi	€	811,66
IVA 20 per cento su collaudi	€	8.278,92
Spese di pubblicità bando e esito gara	€	10.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti 5 per cento	€	202.914,75
Totale somme a disposizione	€	1.473.106,72
A detrarre anticipazione per redazione progetto organico	€	154.937,07
Totale generale progetto	€	5.376.464,55

Tenuto conto della somma di L. 300.000.000, pari a € 154.937,07, erogata al Comune di Nocera Umbra con determinazione dirigenziale n. 4314 del 26 maggio 2000 a titolo di primo acconto per la redazione del progetto organico di che trattasi, in base alla medesima istruttoria prot. n. 2023/IC, il finanziamento da assegnare al Comune di Nocera Umbra con il presente atto è pari a € 5.376.464,55, di cui € 4.058.294,90 per lavori e € 1.318.169,65 per somme a disposizione.

In conformità a quanto indicato nell'istruttoria prot. n. 2023/IC del 27 giugno 2003, sono da escludere dal finanziamento gli interventi già previsti nel progetto di miglioramento sismico degli edifici; non sono ritenuti finanziabili, in quanto non descritti o non giustificati, inoltre, i lavori in economia, le spese per la messa in sicurezza preliminare dei fabbricati e gli oneri per lo spostamento e l'allacciamento delle reti di servizi.

Nel corso della verifica istruttoria relativa alle opere di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione sono stati ridotti gli importi degli imprevisti dal 10 per cento al 5 per cento delle lavorazioni ammissibili a finanziamento.

Le somme per controllo e monitoraggio, di cui alla nota del Comune di Nocera Umbra prot. n. 11415 del 20 giugno 2003, acquisita agli atti con prot. n. 2021/IC del 26 giugno 2003, sono state ridotte per essere finalizzate al solo monitoraggio, in quanto le altre si ritengono di competenza dell'impresa esecutrice, così come disposto dall'art. 2.28 del capitolato speciale d'appalto.

L'utilizzazione delle somme previste nel quadro tecnico economico per il solo monitoraggio sarà ammessa solo alla presentazione all'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione programmi integrati opere pubbliche di un piano specifico, che individui, nel dettaglio, le opere oggetto di monitoraggio, la localizzazione delle stesse, i responsabili ed i tempi, distinguendo, inoltre, gli oneri a carico dell'impresa esecutrice da quelli della stazione appaltante.

Appare altresì necessario l'aggiornamento del capitolato speciale d'appalto in merito all'art. 2.28, comma 36, inserendo anche l'onere di verifiche e controlli delle lavorazioni di consolidamento dei terreni e delle mura.

Come si evince dall'istruttoria prot. n. 2023/IC citata, le spese correlate alla pubblicazione del bando e all'espletamento della gara saranno riconosciute in fase di rendicontazione finale solo se effettivamente sostenute dall'amministrazione comunale.

In relazione agli interventi sugli immobili di proprietà pubblica ed equiparabile e alle opere di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione, l'importo delle spese tecniche, geologiche e geognostiche viene ricondotto al 10 per cento per le opere inerenti le sovrastrutture e al 6,28 per

cento per le opere riguardanti il consolidamento dei terreni. Le stesse spese saranno comunque riconosciute in fase di rendicontazione finale secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i professionisti incaricati, entro i limiti massimi stabiliti nei Protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione dell'Umbria e gli Ordini e i Collegi professionali di Perugia e Terni in data 7 febbraio 2001 e in data 23 maggio 2001.

In considerazione delle voci ritenute non ammissibili a finanziamento in sede di istruttoria tecnica, si ritiene necessario che il Comune di Nocera Umbra, prima della gara di appalto, provveda all'approvazione degli elaborati progettuali e dei relativi quadri economici, aggiornati tenuto conto dell'istruttoria regionale prot. n. 2023/IC e di quanto qui evidenziato, salvo diverse indicazioni di altre fonti di finanziamento.

In riferimento alle opere di riparazione e agli interventi di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione di cui al presente atto, al fine di assicurare un continuo monitoraggio sull'andamento dei lavori in considerazione della particolare rilevanza e complessità dell'opera, appare opportuno prescrivere la nomina del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, che dovrà riferire alle strutture regionali competenti in ordine allo svolgimento dei lavori almeno ogni 90 giorni a mezzo di verbale, sottoscritto dall'estensore e vidimato dal responsabile del procedimento, a cui dovranno essere allegate foto referenziate dei lavori in corso d'esecuzione, oltre a prove e verifiche sulle lavorazioni eseguite. Lo stesso collaudatore sarà tenuto ad ottemperare alle eventuali richieste di verifica formulate dalle strutture locali e/o regionali. Gli adempimenti di cui sopra dovranno essere espressamente previsti nell'atto di conferimento dell'incarico di collaudo.

Per quanto su esposto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria prot. n. 2023/IC del 27 giugno 2003, si ritiene di autorizzare il Comune di Nocera Umbra, limitatamente agli interventi di riparazione relativi alle parti di proprietà pubblica ed equiparabile comprese nella U.M.I. n. 1 del P.I.R. «Centro storico», a rilasciare concessione contributiva dell'importo di € 3.857.471,07, di cui € 2.733.936,74 per lavori e € 1.123.534,33 per somme a disposizione.

Si reputa altresì di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 550/99, in conformità al parere favorevole espresso al riguardo con l'istruttoria tecnica prot. n. 2023/IC del 27 giugno 2003 dell'Ufficio regionale competente, il progetto concernente le opere di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione trasmesso dal Comune di Nocera Umbra con le note prot. nn. 17499/2002, 21041/2002, 2664/2003, 2846/2003, 5664/2003, 8767/2003, 11665/2003 e 11415/2003 su citate e assegnare al medesimo Comune il finanziamento definitivo di € 5.376.464,55, di cui € 4.058.294,90 per lavori e € 1.318.169,65 per somme a disposizione, al netto della somma di € 154.937,07 erogata con la determinazione dirigenziale n. 4314/2000.

Per lo stesso progetto, la Provincia di Perugia, nel corso della conferenza dei servizi tenutasi in data 18 luglio 2002 presso il Comune di Nocera Umbra, ha rilasciato l'autorizzazione, con le relative prescrizioni, prevista dall'art. 2 della legge n. 64/74, secondo quanto risulta dal verbale della citata conferenza, acquisito agli atti con prot. n. 3716/IC del 23 settembre 2002.

Alla concessione e all'erogazione del contributo per la realizzazione delle opere di consolidamento dei terreni e delle strutture di fondazione si provvederà ai sensi delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 550/99 in quanto applicabili, in considerazione della tipologia dell'intervento, compresa nell'ambito delle opere disciplinate dalla stessa deliberazione.

Come si evince dalla istruttoria prot. n. 2023/IC su citata, il costo complessivo dell'intervento pari a € 15.172.103,21, comprensivo del contributo di € 5.938.167,58 da concedere

per le opere di ripristino relative agli immobili di proprietà privata ricompresi nella U.M.I. di che trattasi secondo quanto comunicato dal Comune di Nocera Umbra con note prot. nn. 2846/03 e 7177/2003, è superiore al limite di costo di € 10.379.383,04 previsto per la stessa U.M.I. 1 nel P.I.R. approvato.

Rilevata la necessità di variare in aumento il limite di spesa suddetto, si ritiene di approvare per la U.M.I. 1 del P.I.R. «Centro storico» del Comune di Nocera Umbra, in variante al P.I.R. approvato, il nuovo limite di costo, pari a € 15.172.103,21, I.V.A. e spese tecniche incluse.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 giugno 2003,
n. 5623.

Corso organizzato da Eco Tech srl - Engineering & Servizi ambientali - Ponte San Giovanni (PG). Validazione sensi DGR 246/01.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»;

Vista la D.G.R. n. 3624 del 1° luglio 1998 «Linee guida di indirizzo e coordinamento del D.L.vo 155/97 - igiene dei prodotti alimentari HACCP»;

Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97, riguardanti il superamento del libretto di idoneità sanitaria» e la successiva D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001 «D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria»;

Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee guida per educazione e formazione personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare ai sensi D.L.vo 155/97, cap X DGR 3624/98 e DGR 758/2000»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1915 del 12 marzo 2003 «Personale addetto alle industrie alimenta-

ri. Chiarimenti applicativi alla DGR 14 marzo 2001, n. 246»;

Vista l'istanza del 4 giugno 2003 (ns. prot. 6681/III del 9 giugno 2003), presentata ai sensi della D.G.R. 246 del 14 marzo 2001, punto 6, dalla Eco Tech srl - Engineering & Servizi ambientali - Via Manzoni n. 421/B - Ponte San Giovanni (PG), per il seguente corso:

- n. 1 corso per il personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare individuati ai moduli da A ad H della «Strutturazione progetto formativo», la cui durata è di 12 ore nei giorni:

— 12 - 19 - 26 giugno 2003 e 3 luglio 2003 (numero progressivo regionale 348/2003);

Ritenuta l'istanza sopracitata presentata ai fini del riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti previsti dalla D.G.R. 246/2001;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di riconoscere conforme ai sensi del punto 6 della D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 i seguenti corsi:

- n. 1 corso per il personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare individuati ai moduli da A ad H della «Strutturazione progetto formativo», la cui durata è di 12 ore nei giorni:

— 12 - 19 - 26 giugno 2003 e 3 luglio 2003 (*numero progressivo regionale 348/2003*);

organizzato dalla Eco Tech srl - Engineering & Servizi ambientali - Via Manzoni n. 421/B - Ponte San Giovanni (PG), ai sensi del D.L.vo 155/97, cap. X della DGR 3624/98 e della D.G.R. 758/2000, fermo restando quanto altro eventualmente previsto e/o richiesto da bandi, concorsi, avvisi pubblici o privati;

2. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione la presente determinazione;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 giugno 2003

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 giugno 2003,
n. 5624.

Corsi organizzati da Cecom srl - Perugia - Validazione sensi DGR 246/01.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»;

Vista la D.G.R. n. 3624 del 1° luglio 1998 «Linee guida di indirizzo e coordinamento del D.L.vo 155/97 - igiene dei prodotti alimentari HACCP»;

Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97, riguardanti il superamento del libretto di idoneità sanitaria» e la successiva D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001 «D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria»;

Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee guida per educazione e formazione personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare ai sensi D.L.vo 155/97, cap X DGR 3624/98 e DGR 758/2000»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1915 del 12 marzo 2003 «Personale addetto alle industrie alimentari. Chiarimenti applicativi alla DGR 14 marzo 2001, n. 246»;

Vista l'istanza (ns. prot. 6647/III del 9 giugno 2003), nonché le successive integrazioni, presentata ai sensi della D.G.R. 246 del 14 marzo 2001, punto 6, dalla Cecom srl - Via Settevalli n. 135 - Perugia per i seguenti corsi:

- n. 6 corsi per il personale addetto alla somministrazione di alimenti nei pubblici esercizi di 12 ore ciascuno nei giorni:

- 26 aprile 2003, 26-29 maggio 2003 e 23 giugno 2003 (Corso Cenacolo Francescano 1) (numero progressivo regionale 349/2003);

- 5 - 9 - 12 - 25 giugno 2003 (Corso Cenacolo Francescano 2) (numero progressivo regionale 350/2003);

- 26 - 30 giugno 2003 e 1 - 2 luglio 2003 (corso Todi 1) (numero progressivo regionale 351/2003);

- 11 - 17 - 23 - 24 giugno 2003 (corso Cecom 1) (numero progressivo regionale 352/2003);

- 8 - 9 - 15 - 16 settembre 2003 (corso Cecom 2) (numero progressivo regionale 353/2003);

- 6 - 7 - 13 - 14 ottobre 2003 (Corso Cecom 3) (numero progressivo regionale 354/2003);

Ritenuta l'istanza sopracitata presentata ai fini del riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti previsti dalla D.G.R. 246/2001;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di riconoscere conforme ai sensi del punto 6 della D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 i seguenti corsi:

- n. 6 corsi per il personale addetto alla somministra-

zione di alimenti nei pubblici esercizi di 12 ore ciascuno nei giorni:

- 26 aprile 2003, 26-29 maggio 2003 e 23 giugno 2003 (Corso Cenacolo Francescano 1) (numero progressivo regionale 349/2003);

- 5 - 9 - 12 - 25 giugno 2003 (Corso Cenacolo Francescano 2) (numero progressivo regionale 350/2003);

- 26 - 30 giugno 2003 e 1 - 2 luglio 2003 (corso Todi 1) (numero progressivo regionale 351/2003);

- 11 - 17 - 23 - 24 giugno 2003 (corso Cecom 1) (numero progressivo regionale 352/2003);

- 8 - 9 - 15 - 16 settembre 2003 (corso Cecom 2) (numero progressivo regionale 353/2003);

- 6 - 7 - 13 - 14 ottobre 2003 (Corso Cecom 3) (numero progressivo regionale 354/2003);

organizzati da Cecom srl - Via Settevalli n. 135 - Perugia, ai sensi del D.L.vo 155/97, cap. X della DGR 3624/98 e della D.G.R. 758/2000, fermo restando quanto altro eventualmente previsto e/o richiesto da bandi, concorsi, avvisi pubblici o privati;

2. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione la presente determinazione;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 giugno 2003

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUATINI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 giugno 2003, n. 5937.

Dott. Guido Ramadori: autorizzazione all'esercizio dell'attività di un ambulatorio odontoiatrico.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8929 del 4 ottobre 2002 avente per oggetto: «Dott. Guido Ramadori: assenso all'autorizzazione alla realizzazione di un ambulatorio odontoiatrico in Perugia»;

Vista la richiesta presentata dal dott. Guido Ramadori, nato a Montegiorgio (AP) il 14 settembre 1953 e residente a Perugia in via Savonarola n. 52, codice fiscale: RMD GDU 53P14 F520G, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'ambulatorio odontoiatrico ubicato in Perugia, via Sicilia n. 59;

Vista la nota prot. n. 3158 del 31 maggio 2003, con la quale il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della ASL n. 2 attesta la sussistenza, presso la struttura in oggetto, dei requisiti minimi richiesti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per l'assistenza specialistica ambulatoriale;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33 (ricevuta postale del 3 giugno 2003);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1) Il dott. Guido Ramadori, nato a Montegiorgio (AP) il 14 settembre 1953 e residente a Perugia in via Savonarola n. 52, codice fiscale: RMD GDU 53P14 F520G, è autorizzato all'esercizio dell'attività dell'ambulatorio odontoiatrico ubicato in Perugia, via Sicilia n. 59.

2) La responsabilità medica dell'ambulatorio così come sopra autorizzato è assunta dal dott. Guido Ramadori medesimo, medico chirurgo specializzato in odontoiatria e stomatologia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei medici.

3) Il dott. Guido Ramadori, titolare e legale rappresentante dell'ambulatorio di cui sopra, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura ambulatoriale e nella dotazione strumentale e del personale addetto.

4) Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata.

5) Di dichiarare che la presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la qua-

le lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 27 giugno 2003

Il dirigente responsabile del servizio
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 27 giugno 2003)

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 luglio 2003, n. 5968.

Corsi organizzati da Cescot Umbria - Perugia. Validazione sensi DGR 246/01.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»;

Vista la D.G.R. n. 3624 del 1° luglio 1998 «Linee guida di indirizzo e coordinamento del D.L.vo 155/97 - igiene dei prodotti alimentari HACCP»;

Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97, riguardanti il superamento del libretto di idoneità sanitaria» e la successiva D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001 «D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria»;

Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee guida per educazione e formazione personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare ai sensi D.L.vo 155/97, cap X DGR 3624/98 e DGR 758/2000»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1915 del 12 marzo 2003 «Personale addetto alle industrie alimentari. Chiarimenti applicativi alla DGR 14 marzo 2001, n. 246»;

Vista l'istanza del 7 maggio 2003 (ns. prot. 6012/III del 26 maggio 2003), nonché la ns. richiesta di integrazione a cui ha fatto seguito la nota del 12 giugno 2003, presentata ai sensi della D.G.R. 246 del 14 marzo 2001, punto 6, dalla Cescot Umbria - via Settevalli n. 393 - Perugia (PG) per i seguenti corsi:

- n. 2 corsi per addetti a ristoranti e bar la cui durata è di 12 ore ciascuno nei giorni:

— 24 - 26 giugno 2003 e 1 - 3 luglio 2003 (numero progressivo regionale 355/2003);

— 15 - 17 - 19 - 22 settembre 2003 (numero progressivo regionale 356/2003);

Ritenuta l'istanza sopraccitata presentata ai fini del riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti previsti dalla D.G.R. 246/2001;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di riconoscere conforme ai sensi del punto 6 della D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 i seguenti corsi:

• n. 2 corsi per addetti a ristoranti e bar la cui durata è di 12 ore ciascuno nei giorni:

— 24 - 26 giugno 2003 e 1 - 3 luglio 2003 (*numero progressivo regionale 355/2003*);

— 15 - 17 - 19 - 22 settembre 2003 (*numero progressivo regionale 356/2003*);

organizzati dalla Cescot Umbria - via Settevalli n. 393 - Perugia (PG), ai sensi del D.L.vo 155/97, cap. X della DGR 3624/98 e della D.G.R. 758/2000, fermo restando quanto altro eventualmente previsto e/o richiesto da bandi, concorsi, avvisi pubblici o privati;

2. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione la presente determinazione;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, li 2 luglio 2003

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 luglio 2003,
n. 5969.

Corso organizzato da Eco Tech srl - Engineering & Servizi ambientali - Ponte San Giovanni (PG). Validazione sensi DGR 246/01.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione

delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»;

Vista la D.G.R. n. 3624 del 1° luglio 1998 «Linee guida di indirizzo e coordinamento del D.L.vo 155/97 - igiene dei prodotti alimentari HACCP»;

Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97, riguardanti il superamento del libretto di idoneità sanitaria» e la successiva D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001 «D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria»;

Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee guida per educazione e formazione personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare ai sensi D.L.vo 155/97, cap X DGR 3624/98 e DGR 758/2000»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1915 del 12 marzo 2003 «Personale addetto alle industrie alimentari. Chiarimenti applicativi alla DGR 14 marzo 2001, n. 246»;

Vista l'istanza del 10 giugno 2003 (ns. prot. 6916/III del 16 giugno 2003), presentata ai sensi della D.G.R. 246 del 14 marzo 2001, punto 6, dalla Eco Tech srl - Engineering & Servizi ambientali - Via Manzoni n. 421/B - Ponte San Giovanni (PG), per il seguente corso:

• n. 1 corso per il personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare individuati ai moduli da A ad H della «Strutturazione progetto formativo», la cui durata è di 12 ore nei giorni:

— 16 - 23 - 30 giugno 2003 e 7 luglio 2003 (numero progressivo regionale 357/2003);

Ritenuta l'istanza sopraccitata presentata ai fini del riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti previsti dalla D.G.R. 246/2001;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di riconoscere conforme ai sensi del punto 6 della D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 il seguente corso:

• n. 1 corso per il personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare individuati ai moduli da A ad H della «Strutturazione progetto formativo», la cui durata è di 12 ore nei giorni:

— 16 - 23 - 30 giugno 2003 e 7 luglio 2003 (*numero progressivo regionale 357/2003*);

organizzato dalla Eco Tech srl - Engineering & Servizi Ambientali - via Manzoni n. 421/B - Ponte San Giovanni (PG), ai sensi del D.L.vo 155/97, cap. X della DGR 3624/98 e della D.G.R. 758/2000, fermo restando quanto altro eventualmente previsto e/o richiesto da bandi, concorsi, avvisi pubblici o privati;

2. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione la presente determinazione;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, li 2 luglio 2003

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 luglio 2003,
n. 5970.

Corso organizzato da Ascom Servizi s.r.l. - Foligno (PG). - Validazione sensi DGR 246/01.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»;

Vista la D.G.R. n. 3624 del 1 luglio 1998 «Linee guida di indirizzo e coordinamento del D.L.vo 155/97 - igiene dei prodotti alimentari HACCP»;

Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97, riguardanti il superamento del libretto di idoneità sanitaria» e la successiva D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001 «D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria»;

Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee guida per educazione e formazione personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare ai sensi D.L.vo 155/97, cap X DGR 3624/98 e DGR 758/2000»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1915 del 12 marzo 2003 «Personale addetto alle industrie alimentari. Chiarimenti applicativi alla DGR 14 marzo 2001, n. 246»;

Vista l'istanza del 5 giugno 2003 (ns. prot. 6890/III del 13 giugno 2003), nonché l'integrazione del 30 giugno 2003, presentata ai sensi della D.G.R. 246 del 14 marzo 2001, punto 6, dalla Ascom Servizi srl - via Piermarini, n. 24 - Foligno, per i seguenti corsi:

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.022.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 1 - 8 - 15 - 22 luglio 2003 (numero progressivo regionale 358/2003);

- corso per addetti ai bar e alimentari (cod. Ascom Servizi BF.023.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 2 - 9 - 16 - 23 luglio 2003 (numero progressivo regionale 359/2003);

- corso per addetti alle macellerie e pescherie (cod. Ascom Servizi BF.024.03 - sede Foligno), la cui durata è di 15 ore nei giorni 3 - 10 - 17 - 24 - 31 luglio 2003 (numero progressivo regionale 360/2003);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.025.03 - sede Nocera Umbra), la cui durata è di 12 ore nei giorni 7 - 14 - 21 - 28 luglio 2003 (numero progressivo regionale 361/2003);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.026.03 - sede Trevi), la cui durata è di 12 ore nei giorni 1 - 8 - 15 - 22 settembre 2003 (numero progressivo regionale 362/2003);

- corso per addetti ai bar e alimentari (cod. Ascom Servizi BF.027.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 3 - 10 - 17 - 24 settembre 2003 (numero progressivo regionale 363/2003);

- corso per addetti ai bar ed alimentari (cod. Ascom Servizi BF.028.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 4 - 11 - 18 - 25 settembre 2003 (numero progressivo regionale 364/2003);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.029.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 29 settembre 2003 e 6 - 13 - 20 ottobre 2003 (numero progressivo regionale 365/2003);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.030.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 30 settembre 2003 e 7 - 14 - 21 ottobre 2003 (numero progressivo regionale 366/2003);

- corso per addetti ai bar ed alimentari (cod. Ascom Servizi BF.031.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 1 - 8 - 15 - 22 ottobre 2003 (numero progressivo regionale 367/2003);

- corso per addetti alle macellerie e pescherie (cod. Ascom Servizi BF.032.03 - sede Foligno), la cui durata è di 15 ore nei giorni 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre 2003 (numero progressivo regionale 368/2003);

- corso per addetti ai bar ed alimentari, (cod. Ascom Servizi BF.033.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 5 - 12 - 19 - 26 novembre 2003 (numero progressivo regionale 369/2003);

- corso per addetti ai bar ed alimentari, (cod. Ascom Servizi BF.034.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 6 - 13 - 20 - 27 novembre 2003 (numero progressivo regionale 370/2003);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.035.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 10 - 17 - 24 novembre 2003 e 1 dicembre 2003 (numero progressivo regionale 371/2003);

- corso per addetti ai bar ed alimentari (cod. Ascom Servizi BF.036.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 13 - 20 - 27 novembre 2003 e 4 dicembre 2003 (numero progressivo regionale 372/2003);

Ritenuta l'istanza sopraccitata presentata ai fini del riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti previsti dalla D.G.R. 246/2001;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di riconoscere conforme ai sensi del punto 6 della D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 i seguenti corsi:

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.022.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 1 - 8 - 15 - 22 luglio 2003 (numero progressivo regionale 358/2003);

- corso per addetti ai bar e alimentari (cod. Ascom Servizi BF.023.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12

ore nei giorni 2 - 9 - 16 - 23 luglio 2003 (*numero progressivo regionale 359/2003*);

- corso per addetti alle macellerie e pescherie (cod. Ascom Servizi BF.024.03 - sede Foligno), la cui durata è di 15 ore nei giorni 3 - 10 - 17 - 24 - 31 luglio 2003 (*numero progressivo regionale 360/2003*);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.025.03 - sede Nocera Umbra), la cui durata è di 12 ore nei giorni 7 - 14 - 21 - 28 luglio 2003 (*numero progressivo regionale 361/2003*);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.026.03 - sede Trevi), la cui durata è di 12 ore nei giorni 1 - 8 - 15 - 22 settembre 2003 (*numero progressivo regionale 362/2003*);

- corso per addetti ai bar e alimentari (cod. Ascom Servizi BF.027.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 3 - 10 - 17 - 24 settembre 2003 (*numero progressivo regionale 363/2003*);

- corso per addetti ai bar ed alimentari (cod. Ascom Servizi BF.028.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 4 - 11 - 18 - 25 settembre 2003 (*numero progressivo regionale 364/2003*);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.029.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 29 settembre 2003 e 6 - 13 - 20 ottobre 2003 (*numero progressivo regionale 365/2003*);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.030.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 30 settembre 2003 e 7 - 14 - 21 ottobre 2003 (*numero progressivo regionale 366/2003*);

- corso per addetti ai bar ed alimentari (cod. Ascom Servizi BF.031.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 1 - 8 - 15 - 22 ottobre 2003 (*numero progressivo regionale 367/2003*);

- corso per addetti alle macellerie e pescherie (cod. Ascom Servizi BF.032.03 - sede Foligno), la cui durata è di 15 ore nei giorni 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre 2003 (*numero progressivo regionale 368/2003*);

- corso per addetti ai bar ed alimentari, (cod. Ascom Servizi BF.033.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 5 - 12 - 19 - 26 novembre 2003 (*numero progressivo regionale 369/2003*);

- corso per addetti ai bar ed alimentari, (cod. Ascom Servizi BF.034.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 6 - 13 - 20 - 27 novembre 2003 (*numero progressivo regionale 370/2003*);

- corso per addetti ai ristoranti (cod. Ascom Servizi BF.035.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 10 - 17 - 24 novembre 2003 e 1 dicembre 2003 (*numero progressivo regionale 371/2003*);

- corso per addetti ai bar ed alimentari (cod. Ascom Servizi BF.036.03 - sede Foligno), la cui durata è di 12 ore nei giorni 13 - 20 - 27 novembre 2003 e 4 dicembre 2003 (*numero progressivo regionale 372/2003*);

organizzati dalla Ascom Servizi srl - via Piermarini, n. 24 - Foligno (PG), ai sensi del D.L.vo 155/97, cap. X della DGR 3624/98 e della D.G.R. 758/2000, fermo restando quanto altro eventualmente previsto e/o richiesto da bandi, concorsi, avvisi pubblici o privati;

2. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione la presente determinazione;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 2 luglio 2003

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUATINI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 luglio 2003,
n. **6243**.

**Corso organizzato da S.I.C. e S. s.r.l. - Orvieto (TR).
Validazione sensi DGR 246/01.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»;

Vista la D.G.R. n. 3624 del 1° luglio 1998 «Linee guida di indirizzo e coordinamento del D.L.vo 155/97 - igiene dei prodotti alimentari HACCP»;

Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97, riguardanti il superamento del libretto di idoneità sanitaria» e la successiva D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001 «D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria»;

Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee guida per educazione e formazione personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare ai sensi D.L.vo 155/97, cap X DGR 3624/98 e DGR 758/2000»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1915 del 12 marzo 2003 «Personale addetto alle industrie alimentari. Chiarimenti applicativi alla DGR 14 marzo 2001, n. 246»;

Vista l'istanza del 4 giugno 2003 (ns. prot. 7195/III del 20 giugno 2003), presentata ai sensi della D.G.R. 246 del 14 marzo 2001, punto 6, dalla S.I.C. e S. s.r.l. - Vicolo del Popolo n. 24 - Orvieto (TR) per il seguente corso:

- n. 1 corso per operatori addetti all'agriturismo la cui durata è di 12 ore nei giorni 24 - 25 giugno 2003 e 1 - 2 luglio 2003 (*numero progressivo regionale 373/2003*);

Ritenuta l'istanza sopracitata presentata ai fini del riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti previsti dalla D.G.R. 246/2001;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di riconoscere conforme ai sensi del punto 6 della D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 il seguente corso:

• n. 1 corso per operatori addetti all'agriturismo la cui durata è di 12 ore nei giorni 24 - 25 giugno 2003 e 1 - 2 luglio 2003 (*numero progressivo regionale 373/2003*);

organizzato da S.I.C. e S. s.r.l. - vicolo del Popolo n. 24 - Orvieto (TR), ai sensi del D.L.vo 155/97, cap. X della DGR 3624/98 e della D.G.R. 758/2000, fermo restando quanto altro eventualmente previsto e/o richiesto da bandi, concorsi, avvisi pubblici o privati;

2. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione la presente determinazione;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, li 9 luglio 2003

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUATINI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 luglio 2003, n. 6246.

Aggiornamento elenco delle Aziende abilitate alla fornitura di protesi con spesa a carico del S.S.N. (D.M. 332 del 27 agosto 1999).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il D.M. 332 del 27 agosto 1999: «regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe»;

Vista la dichiarazione acquisita al prot. n. 6816/III in data 12 giugno 2003, del sig. Buonumori Marcello nato a Perugia l'11 dicembre 1943 ed ivi residente in via Armonica, 14, relativa all'avvenuta unificazione nella Buonumori S.r.l. ortopedia-medicura con sede in via S. Bartolomeo, 45 - Ponte S. Giovanni (PG) delle due ditte, precedentemente iscritte nell'elenco in oggetto - Officina ortopedica Buonumori via S. Bartolomeo, 43 - Ponte S. Giovanni (PG) e Medicura s.n.c. di M. Buonumori e C. via S. Bartolomeo, 45 - Ponte S. Giovanni (PG);

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. n. 6815/III in data 12 giugno 2003, con la quale la sig. ra Nobili Paola nata a Massa Martana (PG) il 1° settembre 1941, residente in via Gramsci, 5 - Acquasparta (TR), comunica la cessione dell'attività della Ditta sanitaria articoli ortope-

dici Nobili Paola - via Mazzini, 32 - Acquasparta (TR), alla sig.ra Bertoldi Mara nata a Terni il 4 marzo 1971, residente in Acquasparta - via Campagna 189/B;

Ritenuto, pertanto, di iscrivere nell'elenco in oggetto la Buonumori S.r.l. ortopedia-medicura con sede in via S. Bartolomeo, 45 - Ponte S. Giovanni (PG), P.IVA: 0180220051 e la Sanitaria articoli ortopedici Bertoldi Mara - con sede in via Mazzini, 32 - Acquasparta (TR) C.F.: BRT MRA 71C44 L117M - P.IVA: 01280880558;

Considerato che la D.G.R. 2142 del 31 dicembre 1999 ha confermato, in via transitoria, le modalità già in essere ai sensi del precedente nomenclatore tariffario delle protesi ex D.M. 28 dicembre 1992;

Considerata altresì la D.G.R. 2 agosto 2000, n. 927, con la quale la Giunta regionale ha stabilito di procedere, per quanto riguarda l'erogazione degli ausili non ricompresi nell'elenco 1 allegato al D.M. 332/99, all'aggiornamento dell'elenco regionale di fornitori di cui la validità cesserà alla stipula dei contratti dei fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto, ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;

Considerato che con D.D. n. 1855 del 7 marzo 2001 e D.D. n. 8855 del 25 settembre 2002, era stato aggiornato l'elenco delle Aziende abilitate alla fornitura di protesi con spesa a carico del S.S.N., e che occorre integrare il predetto elenco con le nuove domande di iscrizione presentate successivamente da Aziende operanti nella nostra regione;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di procedere, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 2 agosto 2000, n. 927, relativamente all'erogazione degli ausili non ricompresi nell'elenco 1 allegato al D.M. 332/99, all'aggiornamento dell'elenco regionale di fornitori, la cui validità cesserà alla stipula dei contratti dei fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto, ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M. 332/99;

2. di precisare che le Aziende: Officina ortopedica Buonumori - via S. Bartolomeo, 43 - Ponte S. Giovanni (PG) e Medicura s.n.c. di Marcello Buonumori e C. si sono unificate nella Buonumori S.r.l. ortopedia medicura - via S. Bartolomeo, 45 - P.IVA: 01802200541;

3. di precisare che la ditta Sanitaria articoli ortopedici Nobili Paola - via Mazzini, 32 Acquasparta (TR), per effetto di cessione dell'attività è cambiata in Sanitaria articoli ortopedici Bertoldi Mara, via Mazzini, 32 Acquasparta (TR), C.Fisc.: BRT MRA 71C44 L117M - P.IVA: 01280880558;

4. di aggiornare come da prospetto allegato alla presente determinazione dirigenziale, l'elenco regionale delle Aziende abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del S.S.N. provvedendo all'iscrizione delle nuove domande presentate da Aziende operanti nella nostra regione e sottoposte alla verifica dei requisiti richiesti dallo scrivente servizio;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

6. di dichiarare che il presente atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, li 9 luglio 2003

Il dirigente responsabile del servizio
ANTONIO PERELLI

ELENCO REGIONALE DELLE AZIENDE ABILITATE ALLA FORNITURA DI PROTESI,
PRESIDI ED AUSILI CON SPESA A CARICO DEL S.S.N.

Denominazione azienda	Indirizzo	ASL	Classi di ausili corrispondenti secondo la classificazione a norma ISO - D.M. 332/99	
			Elenco 2	Elenco 3
Sanitaria Pegaso	Via L. Malnati, 7/9 - 05100 Terni	4	09.03-09.06-06.30	
«Ortopedia - centro del piede» ^(*)	Via delle Querce, 59 - 05018 Orvieto (TR)	4	03-06-09-12-18-21-24	03-18
Ottica foto Brenci s.n.c. di Brenci Orfeo & C.	V.le O. Antinori, 46/48 - 06100 Perugia	2	09.51-09.48 12.03-21.09 21.06-21.15	
Centro ortopedico moderno di Leonardi G. & C. ^(*)	Via Monte Fumaiolo, 17 - 05019 Orvieto Scalo (TR)	4	09.30.04-12.15-09.18- 09.21.12-09.21.18 09.27.04-09.27.07 09.15.03	
Ottica foto Brenci «Foto Brenci Enio s.n.c.»	Via XX Settembre, 43 - 06100 PERUGIA	2	09.51-09.48 12.03-21.09 21.06-21.15	
Buonumori S.r.l. ortopedia-medicura	Via S. Bartolomeo, 45 Ponte S. Giovanni (PG)	2	Tutto elenco n. 2	
Sanitaria articoli ortopedici Bertoldi Mara	Via Mazzini, 32 - Acquasparta (TR)	4	09.12-09.18-09.27-09.24-09.30-18.12-21.42.12.003-18.12-03.33-09.21	03

^(*) Autorizzato alla fornitura di dispositivi per il controllo della GLICEMIA come da determinazione dirigenziale n. 5528 del 21 luglio 1999 (con l'esclusione delle siringhe monouso).

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTI FONDIARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 luglio 2003, n. 6318.

L.R. n. 34/89, art. 5, 2° comma. Approvazione graduatoria delle richieste di finanziamento pervenute nel II semestre del 2002.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Viste le richieste presentate dagli interessati;

Vista la L.R. indicata in oggetto concernente: «Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice - Avvio di azioni di riordino fondiario», che prevede il finanziamento delle richieste di intervento avanzate per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice nell'ordine risultante da apposita graduatoria formulata ai sensi dell'art. 5, sulla base di criteri di cui all'art. 4 della stessa legge;

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 11226 del 4 dicembre 2002 con la quale si approva la graduatoria delle richieste di finanziamento pervenute nel I semestre 2002;

Atteso che ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 5 della legge in oggetto le richieste inserite in graduatoria ed eventualmente non finanziate per insufficienza di disponibilità vanno inserite in quella del semestre successivo secondo l'ordine di priorità alle stesse riconosciuto;

Vista la graduatoria finale riportata nell'*allegato «A»* riferita alle richieste di finanziamento pervenute nel II semestre 2002;

Visto l'*allegato «B»* relativo alle domande oggetto di rinuncia o ritenute inammissibili in fase istruttoria,

pervenute anche queste nel II semestre 2002;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di approvare ai sensi dell'art. 5, 2° comma della L.R. 24 ottobre 1989, n. 34, la graduatoria delle richieste di finanziamento relativa al II semestre 2002, unita al presente atto quale *allegato «A»*;

2. di approvare l'*allegato «B»* relativo alle pratiche del II semestre 2002 oggetto di rinuncia e di declaratoria di inammissibilità;

3. che detti *allegati «A»* e *«B»* sono parte integrale e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che la concessione ed erogazione delle agevolazioni in argomento sono subordinate all'esito

della successiva valutazione tecnica-amministrativa delle pratiche inserite nella graduatoria allegata, alla disponibilità di fondi sulle apposite poste di bilancio regionale, nonché ai risultati delle istruttorie che condurranno gli istituti di credito interessati;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 9 luglio 2003

p. Il dirigente responsabile del servizio
CESARE VIGNOLI
F.to ERNESTA MARIA RANIERI

ALLEGATO «A»

GRADUATORIA DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PERVENUTE NEL
II SEMESTRE 2002, GIUDICATE AMMISSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 24 OTTOBRE 1989, N. 34

N° ord.	N° pratica	Richiedente	Comune residenza	Data protoc. arrivo	N° protoc.	Priorità	Note
1	330	Prosciutti Luca	Perugia	05/12/02	54743/IV	A	
2	329	Prosciutti Francesco	Perugia	05/12/02	54742/IV	A	
3	326	Dragoni Massimo	Umbertide	09/09/02	41159/IV	A	
4	327	Dragoni Maurizio	Umbertide	09/09/02	41160/IV	A	
5	328	Persichetti Anna	Narni	16/10/02	47025/IV	A	
6	325	Scarponi Giuseppe	Perugia	23/07/02	35323/IV	A	
7	335	Anzuini Dante	Foligno	31/12/02	59332/IV	N	
8	324	Scarponi Mauro	Perugia	23/07/02	35322/IV	N	

Ai sensi dell'art. 4, co.1 della L.R. n.34/89, la graduatoria tiene conto dell'età dei richiedenti.

Allegato «B»

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2002,
GIUDICATE NON AMMISSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 24 OTTOBRE 1989, N.34 O RINUNCIATE

N° ord.	N° pratica	Richiedente	Comune residenza	Data protoc. arrivo	Motivazione
1	331	Coop. agricola zootecnica di Trevi	Trevi	05/12/02	Il richiedente risulta soggetto non idoneo alla concessione dei benefici di cui alla L.R. n. 34/89
2	332	Becchetti Corrado	Umbertide	20/12/02	Rinunciata
3	333	Petrillo Carmela	Cannara	23/12/02	Rinunciata
4	334	Ruiu Antonio	Valfabbrica	31/12/02	Rinunciata

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO POLITICHE PER L'OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E DIFFUSIONE DELLA INNOVAZIONE E DELLA RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 luglio 2003, n. **6839**.

Docup Ob. 2 2000 - 2006. Mis. 2.2 - Az. 2.2.1 «Sostegno all'acquisizione di servizi reali» Tip. B) - Rettifica art. 11, 2° comma, bando di concorso 2003 approvato con DD n. 5457 del 18 giugno 2003.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il Docup Obiettivo 2 2000-2006 per la Regione dell'Umbria approvato con decisione della Commissione europea del 7 settembre 2001 (2000 IT 16 2 DO 010);

Vista la D.G.R. n. 102 del 13 febbraio 2002 con la quale si è preso atto del complemento di programmazione al Docup Ob.2 2000-2006 approvato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 14 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto più in particolare il contenuto della Misura 2.2. Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica - Azione 2.2.1 Sostegno all'acquisizione di servizi reali;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5457 del 18 giugno 2003 con la quale è stato approvato il bando di concorso 2003, emanato in attuazione della suddetta Azione del Docup Ob.2 Regione Umbria (2000-2006);

Visto in particolare l'art.11, 2° comma, del suddetto bando con il quale si stabilisce che «L'intervento dovrà essere completato, pena la revoca dell'agevolazione, entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria e la documentazione di spesa dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni»;

Visto che per mero errore materiale la scadenza per l'attuazione degli interventi contenuta nel citato articolo 11, 2° comma, è fatta decorrere dalla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria anziché dalla data di pubblicazione delle gra-

duatorie di ammissione a contributo;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica di tale comma sostituendolo con il seguente: «L'intervento dovrà essere completato, pena la revoca dell'agevolazione, entro 9 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie di ammissione a contributo nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria e la documentazione di spesa dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni»;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di rettificare l'art.11, 2° comma del bando di concorso 2003 approvato con D.D. n. 5457 del 18 giugno 2003, sostituendolo con il seguente: «L'intervento dovrà essere completato, pena la revoca dell'agevolazione, entro 9 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie di ammissione a contributo nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria e la documentazione di spesa dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni»;

2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 luglio 2003

Il dirigente responsabile del servizio
EMILIO COSTANTINI

DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E POLITICHE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA RISORSA UMANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 luglio 2003, n. **6937**.

Approvazione processo verbale e formulazione graduatoria progressioni verticali di carriera Area tecnica - cat. B3. Modifica atto n. 5328/2003.

N. 6937. Determinazione dirigenziale 23 luglio con la quale viene modificato l'atto in oggetto.

Il testo della determinazione di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Parte III (Avvisi e concorsi) n. 32 del 5 agosto 2003.

RETTIFICHE

Avvertenze: L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al *Bollettino Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 10, avente ad oggetto: «**Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria**». (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale P. I - II (serie generale) n. 30 del 23 luglio 2003).

Si comunica che nelle note al suddetto regolamento, per mero errore materiale, si sono verificate delle inesattezze; pertanto devono intendersi apportate al testo stampato le seguenti correzioni:

— pag. 23: nota all'art. 1, comma unico e nota all'art. 2, comma 1, la frase «si veda la nota al titolo della legge» è rettificata in «si veda la nota al titolo del regolamento»;

— pag. 23, la nota all'art. 6, comma 3, deve intendersi riformulata come segue:

«Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«2. (Definizioni). - 1) Ai fini della presente legge si definisce:

Omissis

c) «produttore apistico» l'apicoltore che esercita l'apicoltura, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Omissis».

AVVISO

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

**MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO
SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O SU SUPPORTO CARTACEO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.

I testi in formato elettronico possono essere trasmessi o con floppy-disk o per posta elettronica in formato leggibile da Microsoft WORD 2000 in ambiente MS - WINDOWS.

1.1. Trasmissione mediante supporto rimovibile (floppy-disk 3 1/2).

Il testo in formato elettronico da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del *B.U.R.* mediante supporto magnetico rimovibile (floppy-disk).

Il floppy-disk contenente il testo dell'atto da pubblicare e degli eventuali allegati deve essere trasmesso con lo stesso plico contenente il seguente materiale cartaceo:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente: indicazione del soggetto emanante, della fonte normativa e/o della motivazione a supporto della richiesta di pubblicazione; attestato di avvenuto pagamento secondo la tariffa in vigore (nel caso l'inserzione sia soggetta al pagamento); dichiarazione di conformità del documento informatico all'originale cartaceo;

b) originale del testo da pubblicare in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) completo di eventuali allegati;

c) in caso di mancato invio dell'attestazione di pagamento, così come previsto alla lett. a), non si darà corso alla pubblicazione.

È consentita la trasmissione su un unico supporto elettronico di più atti destinati alla pubblicazione, purché siano dettagliatamente indicati nella richiesta di cui alla lett. a).

1.2. Trasmissione mediante posta elettronica.

Il documento in formato elettronico del testo da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del *B.U.R.* mediante posta elettronica. Il messaggio informatico, trasmesso per posta elettronica alla casella postale *bur@regione.umbria.it* deve essere composto da:

a) un corpo del messaggio in cui sono riportate la richiesta di pubblicazione (con le specificazioni indicate al precedente paragrafo 1.1. lett. a) e le modalità utilizzate, o che si intendono utilizzare, per l'invio della documentazione cartacea di cui al successivo paragrafo 1.3.;

b) un allegato del messaggio in cui è contenuto il testo dell'atto da pubblicare comprensivo degli eventuali allegati.

1.3. Materiale cartaceo correlato al documento informatico trasmesso per posta elettronica.

Il testo da pubblicare nel *B.U.R.* deve essere trasmesso, oltre che su supporto elettronico secondo le modalità indicate al par. 1.2., anche su supporto cartaceo.

Il materiale cartaceo, che in apposito plico deve essere trasmesso alla Redazione *B.U.R.*, è il seguente:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente quanto riportato al par. 1.1., lett. a);

b) originale del testo in carta legale (salve le esenzioni di legge) con gli eventuali allegati;

c) dichiarazione di conformità all'originale del documento informatico già trasmesso per posta elettronica o per rete telematica con indicazione della data e dell'ora della avvenuta trasmissione (tale dichiarazione può essere contenuta anche nell'istanza di cui alla precedente lett. a).

2. TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

La regola generale vigente per i termini di pubblicazione dei testi inviati su supporto cartaceo («i testi pervenuti entro le ore 12 del lunedì sono pubblicati nel *B.U.R.* - parte III che esce il martedì della settimana successiva - e parte I - II che esce il mercoledì della settimana successiva») viene confermata anche per quelli inviati mediante posta elettronica.

Per data di invio mediante posta elettronica si intende quella formalmente attestata dalla procedura automatizzata di gestione della casella postale elettronica.

2.1. Sospensione dei termini per la mancanza di supporto cartaceo.

La pubblicazione avverrà nei termini temporali nei termini suindicati a condizione che il materiale cartaceo di cui al precedente paragrafo 1.3. pervenga alla Redazione *B.U.R.* secondo il seguente schema:

Inoltro elettronico	Consegna cartaceo	Inoltro elettronico	Consegna cartaceo
Lunedì	martedì successivo	Giovedì	lunedì successivo
Martedì	venerdì successivo	Venerdì	martedì successivo
Mercoledì	venerdì successivo	Sabato e Domenica	martedì successivo

Il mancato recapito del materiale cartaceo entro le date sopraindicate comporta la sospensione dei termini di pubblicazione che decorreranno dalla data di effettiva ricezione del materiale cartaceo.

2.2. Sospensione dei termini per l'incompatibilità del documento informatico.

Qualora il documento informatico - trasmesso con floppy-disk o mediante posta elettronica dell'ente emittitore beneficiario della riduzione delle tariffe - sia privo dei requisiti di compatibilità indicati al precedente par. 1., i termini di pubblicazione sono sospesi mediante motivata comunicazione formalmente inviata all'ente emittitore.

La sospensione opera nel periodo intercorrente tra la data della comunicazione di sospensione e la data di ricezione del documento informatico debitamente adeguato dal punto di vista della compatibilità tecnica.

In alternativa è consentito agli enti emittitori di chiedere con apposita istanza di pubblicazione del testo inviato su supporto cartaceo; l'istanza deve contenere gli estremi della avvenuta integrazione del versamento già effettuato (pari alla differenza tra la tariffa ridotta e la tariffa ordinaria di inserzione).

3. TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE CARTACEA.

Questa Amministrazione volendo raggiungere l'obiettivo per una elaborazione elettronica del *B.U.R.*, intende comunque provvedere al recupero elettronico dei testi stessi mediante uno specifico programma di lettura ottica (scanner).

Pertanto i testi di pubblicare, trasmessi unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente le specificazioni di cui al precedente paragrafo 1.1, lett. a), devono possedere i seguenti requisiti:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto) - in duplice copia di cui una in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) e l'altra su foglio bianco formato uso bollo (in originale o fotocopia) chiaro, nitido, pulito, non intestato e senza righe;

- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;

- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente corpo 10/11, di una spaziatura fra caratteri e interlinee che rispetti lo standard uso bollo, di nastri carbonografici per la dattiloscrittura;

- indicazione all'inizio del testo della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;

- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee;

- indicazione al termine del testo, nei margini dello stesso, del nominativo a stampa del rappresentante legale o del funzionario competente;

- sottoscrizione del testo fuori dai margini.

4. RIDUZIONE DEL 20 PER CENTO SULLE TARIFFE DI INSERZIONE (operata direttamente dall'inserzionista sull'importo dovuto).

La riduzione del 20 per cento sugli atti da pubblicare inviati su supporto elettronico è calcolata sulla tariffa così come fissata annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale (per il 2001 DPGR. 22 dicembre 2000, n. 259):

- L. 3.000 a rigo dattiloscritto su carta da bollo (massimo 60 battute) o frazione di esso + IVA al 20 per cento.

Il versamento dovrà essere fatto nel c.c. 12236063 intestato: «*Bollettino Ufficiale* Regione Umbria - Palazzo Donini - 06100 Perugia».

Per quanto riguarda la gratuità delle pubblicazioni si fa presente che con la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, recante «Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del *Bollettino Ufficiale* e delle altre pubblicazioni della Regione» (pubblicata nel *BUR* n. 67 del 27 dicembre 2000), all'art. 3, comma 2, è stato così disposto:

«Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all'articolo 16».

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O TELEMATICO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE VALIDE PER I SERVIZI DELLE VARIE DIREZIONI REGIONALI

1. TRASMISSIONE DEGLI ATTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti - e i relativi allegati - destinati alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione giusto quanto disposto con determinazione dirigenziale 13 giugno 2001, n. 5047, devono essere trasmessi alla Direzione - redazione su supporto elettronico oltre che su supporto cartaceo.

I termini entro cui la redazione darà corso alla pubblicazione degli atti, così come stabilito con la L.R. 39/2000, è fissato in gg. 30 dal momento del pervenimento della relativa richiesta.

2. DEROGHE ALLA TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere sempre inviati mediante strumentazione informatica; le deroghe sono consentite esclusivamente per gli allegati agli atti a condizione che gli allegati stessi:

- non siano predisposti dalla struttura che ha redatto l'atto (es.: pareri d'uffici interni o esterni all'ente, atti di altri enti pubblici, atti di privati, altri atti o documenti a questi assimilabili);

- non siano tecnicamente memorizzabili in formato digitale o non siano stati memorizzati in formato digitale (es.: cartografie, planimetrie, disegni o fotografie, altri documenti a questi assimilabili).

Nei casi sopraindicati gli allegati possono essere trasmessi utilizzando il solo supporto cartaceo, in forma grafica compatibile con le caratteristiche tecniche, tipografiche ed editoriali di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*. Infatti la Giunta regionale intende perseguire l'elaborazione elettronica del *BUR* e provvedere al recupero elettronico dei testi degli allegati cartacei mediante uno specifico programma di lettura e riconoscimento ottico. Pertanto tali documenti (in originale o fotocopia) devono essere redatti in forma grafica nitida e leggibile.

Si fa inoltre presente che eventuali firme autografe, timbrature, loghi o altre segnature collocate entro i margini del testo degli allegati e/o in sovrapposizione allo stesso rendono in taluni casi difficoltoso, in altri impossibile, il recupero elettronico dei testi dei documenti.

Si ricorda che il materiale inviato su supporto elettronico, non ha validità ai fini della pubblicazione, fino a quando non sia giunto presso la redazione l'originale cartaceo.

Avv. PAOLA MANUALI - *Direttore responsabile*

